CONTRATTO GENERALE

DEI

VIVERI, E DEGLI OSPEDALI

DELLA

REAL MARINA

E DEL

MANTENIMENTO, E VESTIARIO

DEI SERVI DI PENA

DELLA SICILIA

DAL 1. NOVEMBRE 1841 AL 31 DECEMBRE 1846.

NAPOLI

Dalla Reale Tipografia Militare

1841.

FERDINANDO II.

PER LA GRAZIA DI DIO

RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE, DI GERUSALEMME ec. DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO ec. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA ec. ec. ec.

Con Ministeriale del 23 aprile 1841, Ramo di Marina, 1.° Ripartimento, 2.° Carico, N.° 729, fu rimessa alla Giunta Generale dei Contratti della Real Marina l'offerta qui appresso trascritta, diretta in data del 19 dello stesso mese a Sua Maestà (D. G.), con la quale D. Francesco Maria Fazio ripeteva la domanda onde continuare nelle forniture dei viveri e degli Ospedali della Real Marina, e del vestiario e mantenimento de'servi di pena della Sicilia, per un quadriennio, decorrendo dal 1.° novembre corrente anno, e terminando a tutt'ottobre 1845; coll'incarico alla Giunta stessa di esaminare ponderatamente tale offerta, eccitandosi per l'oggetto vieppiù la solerzia del Consesso, onde mettere la massima operosità nei procedimenti necessarî pel nuovo Contratto da stabilirsi, e farne senza perdita di tempo conoscere alla Real Segreteria i risultamenti pel dippiù da praticarsi secondo le circostanze.

« Francesco Maria Fazio devoto suddito della M. V., attuale Assientista de'Viveri ed Ospedali della Real Marina, e del mantenimento » e vestiario de'servi di pena della Sicilia, trovasi di aver presentate delle offerte alla M. V. per la continuazione degli attuali suoi partiti » per un quadriennio, decorrendo dal 1.° novembre di questo corrente » anno, e terminando a tutto ottobre 1845. Tali offerte non vennero » dalla Giunta Generale de' Contratti della Real Marina accettate nel » termine in esse specificato, e quindi rimasero di niun vigore.

» Fatti e ripetuti inutilmente i bandi ad offerendum, e non essendosi
» presentata alcun'altra offerta, il supplicante nel bisogno che ha di
» continuare a servire la M. V., onde poter liquidare le ingenti somme
» anticipate ai sottrattanti, e mettere in consumazione i generi dei diversi
» depositi, umilia alla clemenza della M. V. la seguente sua offerta.

» 1.° Le razioni di Marina, le razioni di remo, tanto nei Bagni
» di Napoli, che di Sicilia, e tutte le altre somministrazioni e fornitu-
» re, saranno pagate allo stesso prezzo, senza ribassa, fissato nell'at-
» tuale Contratto de' Viveri ed Ospedali della Real Marina de' 15 settem-
» bre 1837, coll'aumento del nove per cento.

» 2.° Come che i depositi dei Forti di questa Capitale non riguar-
» dano il servizio di Marina, così resteranno esclusi dal presente Con-
» tratto. Ove però fosse volontà della M. V. farli rimanere a carico del-
» l'Assiento di Marina, sarà pagato per la loro manutensione, ed in
» transazione de' gravi danni che ne derivano, un premio del tre per
» cento al mese, calcolato sul valore de' generi ai prezzi del partito,
» compreso l'aumento.

» 3.° Ove la Real Marina voglia calcolare il prezzo dei pani di
» once 24 da fornirsi ai Corpi Militari allo stesso prezzo che vien pa-
» gato per l'armata di terra, la differenza sarà aumentata al prezzo
» delle razioni di Marina, e verrà pagata all'offerente a dippiù del
» prezzo stabilito per dette razioni.

» 4.° Le condizioni del detto nuovo partito saranno le stesse dei
» partiti attuali, salve le seguenti modifiche.

» 1.° La crusca da togliersi alla farina che viene adoperata pel
» biscotto passandosi pel forlone, sarà del 15 per 100, e non già del
» 10, come nell'attuale Contratto.

» 2.° Il Vino di Sicilia nella proporzione voluta dall'attuale Con-
» tratto, potrà venire richiesto soltanto negl'imbarchi, e sarà sommi-
» nistrato a bordo, dopo ch'è stato somministrato il vino di Napoli,
» che ha minor durata. I vini nuovi potranno essere somministrati non
» prima de' 20 del mese di Novembre.

» 3.° I Depositi che potrà ordinare la Real Marina pel servizio
» della medesima a dippiù di quelli che sono precisati nel Contratto,
» dovranno essere proporzionati alla forza esistente, o che dovrà essere
» spedita nei luoghi dove detti depositi potranno venire ordinati, ed
» a' bisogni della forza suddetta.

» 4.° I depositi ne' Bagni di Sicilia, saranno ridotti ai bisogni
» di un mese di somministrazione per la forza effettiva de' Bagni sud-
» detti, e verranno rimpiazzati in ogni dieci giorni. Per la manuten-
» sione di detti depositi, sarà pagato lo stesso premio voluto dall' at-
» tuale Contratto.

» 5.° Tutti gli altri depositi voluti dal Contratto, tanto pe' Ba-
» gni, che per gli Ospedali, saranno parimenti proporzionati alla forza
» effettiva di detti Bagni ed Ospedali per lo tempo voluto dall' attuale
» Contratto.

» 6.° La Real Marina darà i locali adattati, gli utensili, ed i
» recipienti per contenere i generi di tutt' i suddetti Depositi. La ma-
» nutensione de' detti locali, e de' detti recipienti, sarà a carico della
» Real Marina.

» 7.° Il rimpiazzo del biscotto nel Deposito della Panatica, sarà
» eseguito fra il tempo necessario alla confezione del medesimo, non
» maggiore però di giorni venti.

» 8.° La tariffa, ed il petitorio stabiliti dal Consiglio Sanitario
» per gli Ospedali nei Bagni, e per le medele a bordo, saranno ret-
» tificati nel senso, che venga provveduto ai bisogni del servizio, sen-
» za esigersi una quantità di medicine, e di oggetti di chirurgia ec-
» cedente il bisogno del servizio suddetto, tenendosi presenti gli ante-
» cedenti consumi. Gli oggetti di medicina e chirurgia, che alla fine
» di detto partito si troveranno di buona qualità, sia a bordo de' Reali
» Legni, sia nella farmacia posta nell' Arsenale (per la quantità però
» occorrente al servizio di detti Reali Legni), sia nelle farmacie degli
» Ospedali a terra, saranno pagate dal novello Assientista, le medicine,
» cioè ai prezzi di tariffa, e gli oggetti di chirurgia ai prezzi di perizia.

» 9.° La Real Marina potrà togliere la razione a quelli che la
» godono, senza però poterla rimpiazzare altrimenti, o farne il paga-
» mento in contante.

» 10.° Gli avanzi di dispensa sul notamento del Maestro di ra-
» zione vistato dal Comandante, potranno venir disbarcati, o imbarcati
» senza pagamento di dazio, meno che l' approvvisionamento sia stato
» eseguito con trabalzi, pei quali trabalzi sarà dovuto il dazio, in tut-
» t' i casi in cui potrebbe venir richiesto ai bastimenti mercantili.

» 11.° Le multe, cui potrà essere soggetto l' Assientista per le
» sue mancanze si estenderanno dall' uno al dieci per cento. Esse ter-

2

» ranno sempre luogo de' danni ed interessi che le dette mancanze po-
» tranno aver cagionati.

« 12.° Le razioni di Ospedalità saranno composte allo stesso mo-
» do che venivano composte nel precedente partito.

« 13.° Per le verifiche, in caso di rifiuto, delle diverse sommi-
» nistrazioni, e forniture, verrà praticato, quanto vien praticato per
» le forniture dell' Armata di Terra.

« La cauzione sarà di Ducati settantaduemila, cioè per Ducati
» trentamila sarà conservata la cauzione attuale in beni fondi, ed il
» rimanente sarà dato con viglietti a firma di soddisfazione della Giunta
» de' Contratti della Real Marina, fuori il valore de' depositi ne' Forti,
» che farà parte della cauzione suddetta.

» La presente offerta non sarà obbligatoria, ove tra un mese non
» venga accettata definitivamente, senza formalità di subasta, mentre
» è indispensabile che il novello servizio venga a tempo preparato per
» non soggiacere a sicure perdite. »

Con Deliberazione del dì 11 Maggio successivo, rassegnata il dì 13 sotto il N.° 128, la Giunta informò il Real Ministero dei risultamenti, e delle modifiche apportate coll' intervento del Fazio a taluni Articoli di detta offerta.

Il Real Ministero però stimò convenevole di chiarirsi in modo positivo l'Articolo 9.° della suddetta offerta, e di stabilirsi ancora in modo determinato l'Articolo 10.° della stessa; ma siccome il nominato Signor Fazio continuava ad insistere sulla condizione di detto Articolo 9°., con Ministeriale del 17 Maggio, 1.° Ripartimento, 2.° Carico N.° 959, fu manifestato, che restava interrotta ogni trattativa col medesimo, sino a novella Sovrana risoluzione.

Con altra Ministeriale poi del dì 18 Numero 978, fu disposto quanto segue.

« D. Francesco Maria Fazio si è presentato in questo Ministero,
» ed ha scritto un foglio, con cui ha dichiarato di consentire, che gli
» articoli 9.° e 10.° della sua offerta pel novello partito de' viveri ed
» ospedali della Real Marina, e del mantenimento dei servi di pena di
» Sicilia si tolgano dall'offerta medesima, riguardandosi come non fatti.

» Io in continuazione della Ministeriale di jeri N.° 959 mi affretto
» trasmettere a cotesta Giunta il detto foglio, e le restituisco l' offerta
» di sopra mentovata, onde la Giunta medesima modificando la deli-

» berazione del 13 andante N.° 128 fatta sull'oggetto, ne formi altra
» coordinata con le ultime dichiarazioni del Fazio, e la trasmetta su-
» bito in questo Ministero pel dippiù che converrà praticarsi. »

La Giunta quindi, in adempimento di tali Ministeriali disposizioni, con deliberazione del dì 21 dello stesso mese di Maggio, rassegnata colla stessa data sotto il N.° 139, modificò la surriferita sua Deliberazione N.° 128, coordinandola colle ultime dichiarazioni del Fazio nel modo seguente.

Il nove per cento di aumento, domandato coll'Articolo 1.° della sopra trascritta offerta, fu ridotto all'otto e mezzo per cento; da pagarsi però la ferramenta, ed il vestiario dei servi di pena della Sicilia ai prezzi, senza ribassa, del vigente partito.

Si tolse l'Articolo 3.° di detta Offerta.

La somministrazione del vino nuovo, oggetto dell'Articolo 2.° subordinato all'Articolo 4.° della medesima offerta, si stabilì di dover aver luogo non prima del 31 Dicembre.

L'Articolo 3.° subordinato al cennato Articolo 4.°, fu tolto.

L'Articolo 4.° subordinato al succennato Articolo 4.°, fu modificato come segue.

« I depositi dei Bagni di Sicilia avranno l'approvvisionamento di
» due mesi di somministrazione, per la forza effettiva di detti Bagni,
» e verranno rimpiazzati in ogni dieci giorni. Per la manutensione dei
» detti depositi, sarà pagato lo stesso premio che si paga nel vigente
» partito. »

Gli Articoli 6.° e 7.° subordinati al detto Articolo 4.°, furono tolti.

L'Articolo 8.° subordinato al ridetto Articolo 4.°, fu modificato come appresso.

« La tariffa, ed il petitorio stabilito dal Consiglio Sanitario, per
» le medele a bordo, saranno rettificati nel senso, che venga prov-
» veduto ai bisogni del servizio, senza esigersi una quantità di medi-
» cine eccedenti il bisogno del servizio suddetto, restando tolte le altre
» condizioni menzionate in questo Articolo. »

Gli Articoli 9.° e 10.° subordinati come sopra all'Articolo 4.°, furono tolti.

I seguenti Articoli 11°, 12°, e 13° furono similmente tolti, restando ferme le correlative condizioni stabilite nei vigenti Contratti.

Furono inoltre inserite le rinunzie fatte dal Fazio ad ogni dritto,

ragione, e pretensione avverso la Real Marina per le forniture fatte agli ammalati cholerici, a dippiù dell'importo dell'intera razione: pei danni che asseriva di aver sofferti per l'approvvisionamento fatto nello scorso anno degli oggetti di medicina, chirurgia, e liberanze occorse ad un Legno Spedaliero: per una parte dei generi di approvvisionamento che dovè tenere a bordo de'Legni della Reale Squadra nei mesi di detto scorso anno, che restarono armati, senza equipaggio: e per deperimenti sofferti, per difetto di locale, de'viveri componenti il deposito de'Bagni de'servi di pena di Messina, che asseriva ascendere ad una somma non inferiore, anche in linea di transazione, di ducati dodicimila.

E finalmente fu tenuto conto della dichiarazione del Fazio, di doversi intendere esclusi dai nuovi appalti, pei quali egli offriva la continuazione, il servizio degli Ospedali Centrale di Piedigrotta, e di quello esistente in Castellamare.

Rimaste in tal modo le cose, pervenne alla Giunta il Real Rescritto del 23 Agosto, 1.° Ripartimento, 2.° Carico, N.° 1586 del tenor seguente:

« D. Francesco Maria Fazio in prosieguo della sua offerta del 19 » Aprile corrente anno, discussa e modificata da cotesta Giunta de'Contratti colla deliberazione de'21 Maggio seguente N.° 139, colla quale » dimandava la continuazione negli appalti de'viveri e Spedali della » Real Marina, e delle sussistenze e vestiario dei servi di pena della » Sicilia, ha rassegnato altra offerta a Sua Maestà il Re (D. G.) con » cui ha ribassato al 3 per 100 l'aumento dell'8 ½ che colla prima » pretendeva. E la Maestà Sua essendosi degnata annuirvi, dichiarando e confermando che tale aumento del 3 per 100 non debba aver luogo » sull'importo del vestiario e ferramenta dei forzati di Sicilia; nel Real » Nome trasmetto alla Giunta medesima entrambe le accennate offerte, onde » proceda sollecitamente alla stipula del corrispondente Contratto ».

L'altra offerta del Fazio, enunciata nel sullodato Real Rescritto, è concepita ne'seguenti termini:

« Io qui sottoscritto Francesco Maria Fazio in ossequio de'Sovrani » comandamenti di Sua Maestà il Re Nostro Augusto Signore, e delle » premure del Signor Generale Direttore del Real Ministero, e Segreteria di Stato di Guerra e Marina dichiaro di esser contento, che » senza più tenersi conto della ribassa da me fatta sul prezzo de' pani

» di once ventiquattro, lo aumento invece dell' otto e mezzo per cento
» su la totalità delle forniture del novello partito de' viveri, ed Ospe-
» dali della Real Marina, e del mantenimento de' servi di pena della
» Sicilia nei termini della mia offerta discussa dalla Giunta de' Contratti
» della Real Marina, resti ridotto al tre per cento. »

Con altro Real Rescritto dello stesso dì 23 Agosto col N.° 1587, fu disposto ciò che segue.

« D. Francesco Maria Fazio in seguito della sua ultima offerta pel
» proseguimento negli appalti de' viveri e Spedali della Real Marina,
» e del mantenimento e vestiario de' servi di pena della Sicilia, oggetto
» del Real Rescritto di questa medesima data N.° 1586, con supplica
» umiliata a Sua Maestà il Re (D. G.) ha domandato. »

» 1.° Di stabilirsi ad anni sette e mesi due la durata del nuovo
» Contratto. »

» 2.° Di accordarglisi un' anticipazione di ducati cinquantamila
» con fido a firma solida, da ritenersi sugli abbuonconti decadarî, e
» completarsi in ogni semestre col metodo adottato per lo appalto delle
» sussistenze dell' Esercito. »

» 3.° Di venir sottoposto alle stesse obbligazioni cui van soggetti
» i bastimenti mercantili in quanto ai dazî di dogana e di consumo,
» ed alle formalità da adempirsi, nel trabalzo de' viveri su' bastimenti
» della Real Marina, e nello sbarco di essi. »

» 4.° Di poter reclamare a questo Real Ministero avverso le pe-
» rizie della Real Marina nelle somministrazioni e rimpiazzo de' viveri,
» rimettendosi al giudizio del medesimo. »

» E la Maestà Sua si è degnata annuirvi colle seguenti modifiche, cioè:

» Che la durata del novello Contratto non debba essere maggiore
» di cinque anni, e due mesi.

» Che non più di ducati ventimila sieno anticipati al Fazio, col
» fido e colle clausole proposte. »

» E che pel trabalzo de' viveri debba intendersi da un Legno ad
» un altro, e non già per far venire i viveri da luogo fuori dazio per
» immetterli.

» Ha però Sua Maestà comandato, che esso Fazio essendo debitore
» verso la Real Marina di Carra dugentosettantasei, e felle quattro di
» abete di Basilicata, perchè le prese nel 1838 da Casa Reale; o ne
» paghi il prezzo, o lo compensi con dare legno zappino.

» È poi volere Sovrano, che debba Fazio servir la Real Marina
» nella nuova intrapresa meglio del passato.

» Nel Real Nome partecipo il tutto a cotesta Giunta, onde ne tenga
» conto nella stipula del contratto corrispondente ».

La Giunta, in vista di tali Sovrani comandamenti, coordinò tutte le modifiche di cui si sarebbe tenuto conto nel novello Contratto, risultanti dalla suddetta deliberazione del 21 maggio N. 139, e da quanto in seguito della detta seconda offerta del 17 agosto, e sulle ulteriori suppliche del Fazio, degnata si era la Maestà del Re (D. G.) di ordinare col lodato Real Rescritto N. 1587; e ne formò oggetto di rimostranza, che rassegnò al Real Ministero in data 26 ripetuto mese di agosto N.° 229 pregando il Ministero medesimo, di manifestare, se dovea considerarsi, o pur nò ammessa dalla prelodata Maestà Sua la quarta domanda del Fazio, contenuta nel Real Rescritto medesimo, relativa al reclamo al Real Ministero avverso le perizie della Real Marina nelle somministrazioni, e rimpiazzi de' viveri; in seguito di che, pervenne la seguente Ministeriale in data de' 31 dello stesso mese di Agosto N.° 1609.

« Ho letto la di lei rappresentanza del 26 cadente N.° 229, colla
» quale eleva diversi quesiti in ordine alle condizioni da inserirsi nel
» novello contratto de' viveri e spedali, sussistenze e vestiario dei servi
» di pena della Sicilia; e le manifesto quanto segue.

» La Tariffa ed il petitorio delle medicine de' Reali Legni modificata
» nel modo che questo Ministero si riserba di farle conoscere, dovrà
» essere trascritta nel Contratto.

» La somma da anticiparsi al signor Fazio, dovrà essere determi-
» nata, e nel corrispondente Articolo dovrà dettagliatamente specificarsi
» il modo come ritenersi detta somma, e come completarsi.

» La redazione dell'Articolo riguardante il trabalzo de'viveri, dovrà
» essere chiara, precisa, ed esatta, in modo da non lasciar dubbio, o
» incertezza nell' esecuzione di esso, sia al ramo finanziere, che alla
» Real Marina.

» Per facilitare la Giunta a raggiungere questo scopo, lo trascri-
» vo qui al margine tanto la domanda, che per siffatta concessione
» venne dal Fazio umiliata a S. M. (D. G.), quanto la risoluzione
» Sovrana emessa in assunto.

» L'obbligo di Fazio di pagare, o compensare con zappino le
» Carra dugentosettantasei, e felle quattro di Abete, di cui è debitore,

» non dovrà far parte del novello Contratto de' viveri, ma sibbene di
» particolare convenzione. Egualmente non potrà nel detto Contratto te-
» nersi proposito della rinunzia di Fazio ad ogni dritto, o ragione,
» pe' danni, e compensi enunciati nella deliberazione de' 21 maggio
» 1841 N.° 139, ma dovrà farsene oggetto separato in un foglio lega-
» le, con cui Fazio ritratta ed annulla tutte e singole le pretese, che
» a tal riguardo, sotto qualunque rapporto, ed epoche, abbia potuto
» avanzare.

» Essendosi degnata Sua Maestà annuire alle diverse dimande del
» Fazio, contenute nel Real Rescritto de' 23 corrente N.° 1587 con ta-
» lune modifiche, queste non essendosi versate sulla facoltà di poter
» egli per le perizie reclamare al Ministero, va senza dirsi essere stata
» dalla Maestà Sua approvata una tal condizione.

» Per tutt'altro nel detto di lei ufizio contenuto, non avendo que-
» sto Ministero rilievi a fare per ora, può cotesta Giunta procedere ai
» correlativi lavori ».

Domanda di Fazio trascritta al margine della sullodata Ministeriale.
Decisione di Sua Maestà trascritta similmente come sopra.

Domanda di Fazio.

« Che tanto nel trabalzo su' bastimenti della Real Marina, quanto
» nel disbarco de' viveri suddetti, sia il supplicante tenuto in ordine al
» pagamento de' dazî di dogana, e di consumo, ed alle formalità da
» adempirsi, alle stesse obbligazioni cui sono sottoposti i bastimenti
» mercantili. »

Decisione di Sua Maestà.

« Per lo trabalzo bene, ma da un Legno all'altro, e non già per
» far venire i viveri da luogo fuori dazio per immetterli. »

Compilatasi dalla Giunta, e rassegnatasi al Real Ministero la mi-
nuta degli articoli del Contratto da stipularsi per l' Assiento di cui trat-
tasi, il Real Ministero medesimo nel respingerla, autorizzò la Giunta a
procedere alla finalizzazione di un tale affare con la maggior sollecitu-
dine, con l'ordine espresso di non doversi intendere perfezionato il Con-
tratto, senza la Sovrana approvazione; ed inoltre essendo stato anche
Ministerialmente approvato di trascriversi nel Contratto stesso due arti-

4

coli progettati dalla Giunta, con l'adesione del Fornitore, circa la verifica nella sola Isola di S. Stefano, da praticarsi unicamente da quella Commessione del Bagno, ed Ergastolo dei viveri che si offrono nelle giornaliere somministrazioni, tanto per quei condannati ai ferri ed all'Ergastolo, quanto per gl' infermi in quello spedale; detto consesso riunitosi, dietro invito del suo Presidente, il giorno nove Novembre corrente anno 1841 nel solito locale delle sue sessioni in Darsena, ha fatto procedere in sua presenza alla formazione del presente

CONTRATTO.

Con la presente privata scrittura, da valere come titolo autentico, ai termini dell'articolo 1279 del Codice Civile in vigore, il qui sottoscritto Retro Ammiraglio Conte D. Ferdinando Anguissola, Intendente Generale della Real Marina, figlio del fu Conte D. Giovan Battista, nativo di Napoli, domiciliato strada Monte Oliveto N.° 12, il quale agisce ed interviene in nome e parte della Real Marina medesima da una parte, e dall'altra il signor D. Francesco Maria Fazio, figlio del fu Bernardo, nativo di Mormanno, domiciliato strada Concezione Monte Calvario N.° 16, il quale agisce ed interviene in nome e parte sua, e de' suoi eredi e successori, hanno stabilito, e convenuto pel novello appalto de' Viveri e spedali della Real Marina, e pel Vestiario e mantenimento dei Servi di pena della Sicilia quanto segue.

TITOLO PRIMO

DEFINIZIONI GENERALI DELLE SOMMINISTRAZIONI, CHE FORMANO L'OGGETTO DELL'ASSIENTO.

ARTICOLO PRIMO.

Dovrà l'Assientista eseguire la somministrazione delle razioni diarie, nonchè di ogni altro oggetto, che in appresso verrà spiegato, per servizio della Real Marina.

ART. 2.

Dovrà somministrare razioni, e viveri sciolti, occorrenti, tanto per servizio della Real Marina, quanto per ciò che può avere rapporto alla medesima, sì a terra, come a mare, anche sui bastimenti mercantili in servizio dello Stato, ancorchè gl'individui imbarcati non appartenessero alla Marina.

ART. 3.

Dovrà somministrare le razioni dette da remo, come anche tutt'i generi in seguito specificati, necessarî ai servi di pena esistenti, o da esistere in tutta la estensione de'Reali Dominî, tanto al di quà, quanto al di là del Faro; nelle Isole, Bagni, ed Ergastoli, sia in ogni altro luogo di custodia qualunque, ove tali condannati andassero detenuti; ed il mantenimento di essi fosse a carico della Real Marina; e tutto ciò nello stesso modo, che attualmente si pratica.

ART. 4.

Dovrà somministrare le razioni di pane agl'individui de'Corpi Militari della Real Marina.

ART. 5.

Dovrà somministrare l'olio per tutt'i Legni armati, e disarmati; pe'Bagni de'servi di pena; pel Corpo Reale de'Cannonieri e Marinari; pei fanali per tutt'i soliti locali della Real Marina, esclusi i quartieri del Reggimento Real Marina, e Compagnia Artefici; nonchè dovrà somministrare l'olio per le lampade, e pei fanali, le candele di sevo, ed i carboni pei diversi Corpi di guardia di qualunque natura, esclusi quelli del Reggimento Real Marina, e Compagnia Artefici pel solo olio.

ART. 6.

Dovrà somministrare gli oggetti di casermaggio, occorrenti nei soliti Corpi di guardia de' Bagni, ed Ospedali della Real Marina, e mantenerli come in seguito verrà dettagliato, esclusi quelli degli Ospedali in Piedigrotta, detto Centrale, ed in Castellamare.

ART. 7.

L'Assientista dovrà tenere de' depositi di Viveri in que' luoghi, che in appresso saranno indicati.

ART. 8.

Dovrà formare degli approvisionamenti ne' Forti della città di Napoli, nel modo che in seguito verrà spiegato.

ART. 9.

Avrà infine l'obbligo della somministrazione del vitto, e della medela agl'infermi negli Ospedali della Real Marina, esclusi quelli esistenti in Piedigrotta, detto Centrale, ed in Castellamare.

ART. 10.

Le razioni di Marina, le razioni di remo ne' Bagni de' servi di pena ne' Reali Domini, tanto al di quà, quanto al di là del Faro, e tutte le altre somministrazioni, e forniture, saranno pagate ai prezzi fissati nel presente Contratto, che verranno dettagliati ne' corrispondenti successivi Articoli, con l'aumento del tre per cento.

ART. 11.

La ferramenta, ed i vestiari de' servi di pena della Sicilia, saranno pagati ai prezzi convenuti nel presente Contratto; senza però il detto aumento del tre per cento.

TITOLO II.

SERVIZIO DE' VIVERI A TERRA, ED A MARE.

Composizione della razione completa, e di passaggio. Distinzione degli Articoli, che compongono le diverse forniture inerenti al presente Titolo. Qualità de' generi. Incaricati per le somministrazioni. Uso a farsi de' Viveri alla fine del Partito.

ART. 12.

L'Assientista dovrà eseguire la somministrazione de' comestibili in razioni a tutti gl' individui di ogni classe, imbarcati sui diversi Bastimenti della Real Marina armati, e da armarsi, nessuno escluso; non meno, che a tutti gli altr' individui delle diverse classi della medesima, che dovessero ricevere razioni in terra, in tutte le dipendenze e Dipartimenti marittimi della estensione del Regno delle Due Sicilie, e sue Isole adiacenti, tanto al di quà, quanto al di là del Faro.

ART. 13.

L'Assientista dovrà benanche somministrare ad ogni ordine, i viveri sciolti, che occorreranno per qualunque oggetto di Real Servizio dipendente dalla Real Marina.

ART. 14.

Sarà obbligo dell'Assientista, o de' suoi Commissionati, di somministrare viveri sciolti, o razioni, che occorreranno, non solo a terra, che a mare, per oggetto di Real Servizio pel Ramo di Marina; ma ancora tutte le razioni, o viveri sciolti, che potranno bisognare per Truppa di terra, o per altre persone non dipendenti dalla Real Marina, in qualunque modo imbarcati per ordine, sia su i Legni da Guerra, sia sui Legni mercantili.

Delle somministrazioni di viveri, fatte per ordine ad individui non dipendenti dalla Real Marina, ne sarà pagato l'importo all' Assientista, giusta i prezzi del partito, direttamente dal Ramo, a cui dett' individui appartengono.

Sarà ancora l' Assientista obbligato, ordinandolo Sua Maestà, di somministrare viveri, anche fuori oggetto di Real Servizio di Marina, convenendosene però il prezzo, ed il modo di pagamento, tra il Partitario, e la Dipendenza che li riceverà.

ART. 15.

La razione completa da doversi somministrare, è composta come appresso è spiegato.

Domenica, e Giovedì	Centesimi.	Millesimi.	Diecimillesimi.
Gallette, once venti, pari a centesimi legali sessanta.	60	»	»
Tosino, cioè lardo, boccolaro, prescintto, e ventresca, once cinque, pari a centesimi legali quindici	15	»	»
Pasta d' ingegno, o Riso, once quattro, pari a centesimi legali dodici.	12	»	»
Vino, caraffa una e mezza. . caraffa 1 1/2. .			
Sale, una quarta d' oncia, pari a diecimillesimi legali settantacinque.	»	»	75
Legna, once ventisei, pari a centesimi legali settantotto.	78	»	»
Lunedì.			
Gallette, once venti, pari a centesimi legali sessanta.	60	»	»
Tosino, cioè lardo, boccolaro, presciutto, e ventresca, once cinque, pari a centesimi legali quindici.	15	»	»
Fagioli bianchi, once cinque, pari a centesimi legali quindici.	15	»	»
Vino caraffa una e mezza . . Caraffa 1 1/2. .			

	Centesimi.	Millesimi.	Diecimillesimi.
Sale una quarta d'oncia, pari a diecimillesimi legali settantacinque.	»	»	75
Legna, once ventisei, pari a centesimi legali settantotto.	78	»	»
Martedì.			
Gallette, once venti, pari a centesimi legali sessanta.	60	»	»
Tosino, come sopra, once cinque, pari a centesimi legali quindici	15	»	»
Pasta d'ingegno, o Riso, once quattro, pari a centesimi legali dodici.	12	»	»
Vino, caraffa una e mezza . . Caraffa 1 1/2.			
Sale, una quarta d'oncia, pari a diecimillesimi legali settantacinque	»	»	75
Legna, once ventisei, pari a centesimi legali settantotto.	78	»	»
Mercoledì e Sabato.			
Gallette, once venti, pari a centesimi legali sessanta.	60	»	»
Formaggio, once sei, pari a centesimi legali diciotto	18	»	»
Fave, once sei, pari a centesimi legali diciotto.	18	»	»
Vino caraffa una e mezza . . Caraffa 1 1/2.			
Sale, una quarta d'oncia, pari a diecimillesimi legali settantacinque	»	»	75
Olio, oncia una, pari a centesimi legali tre. .	3	»	»
Legna, once ventisei, pari a centesimi legali settantotto.	78	»	»
Venerdì.			
Gallette, once venti, pari a centesimi legali sessenta.	60	»	»
Tonnina, once cinque, pari a centesimi legali quindici	15	»	»
Fagioli bianchi, once cinque, pari a centesimi legali quindici.	15	»	»
Vino, caraffa una e mezza . . Caraffa 1 1/2.			
Sale, una quarta d'oncia, pari a diecimillesimi legali settantacinque	»	»	75

	Centesimi.	Millesimi.	Diecimillesimi.
Olio, oncia una, pari a centesimi legali tre. .	3	»	»
Aceto, once due ed una terza, pari a centesimi legali sette	7	»	»
Legna, once ventisei, pari a centesimi legali settantotto.	78	»	»

N. B. Il Riso non può somministrarsi meno di una volta la settimana, ed invece di Fagioli si possono dare de' Ceci.

ART. 16.

La razione diaria di passaggio, che dovrà somministrare l'Assientista, sarà composta come quella di sopra descritta, diminuita però di once cinque di Gallette, pari a centesimi legali quindici, e di mezza caraffa di vino.

ART. 17.

I viveri sciolti, ed altri oggetti, che dovrà l'Assientista fornire, benanche a norma delle domande, sono i seguenti.

Gallette
Pani freschi
Tosino, come si è detto nell'Articolo 15.°
Tonnina
Formaggio
Carne Vaccina
Olio
Riso
Pasta
Fagioli
Ceci
Fave
Vino
Aceto
Sale
Legna
Carboni
Candele di sevo

ART. 18.

La farina da impiegarsi per la confezione delle Gallette, dovrà essere di saragolla buona, per due terze parti, e di mischia bianca per l'altra terza parte. Tale farina dovrà essere prodotta da grano del Regno, del peso di Rotola quarantasette a quarantotto a Tomolo al meno, escludendosi sempre quella di Giulia Nuova, e Pescara.

ART. 19.

La farina suddetta dovrà passarsi per frullone, togliendosi il quindici per cento di crusca.

ART. 20.

Qualora, invece di Gallette, venisse disposto di somministrare pane fresco, questo dovrà essere del peso di once ventiquattro, pari a centesimi legali settantadue, fresco, e raffreddato totalmente da qualunque calore di forno.

ART. 21.

Il grano per detto pane, dovrà essere della medesima qualità, e peso di quello descritto per le Gallette; impiegandovisi però due terze parti di saragolla buona, ed una terza parte di mischia dura. La farina sarà passata per crivo, togliendosi il sei per cento di crusca.

ART. 22.

L'Amministrazione della Real Marina, o chi la rappresenta, potrà avere la ispezione fissa, o a tempo sulla manofatturazione del pane; nonchè per assicurarsi, se il grano, che deve produrre la razione di pane, sia del peso non minore di Rotoli quarantasette o quarantotto al Tomolo, e se le razioni del medesimo sieno composte a tenore di quanto è stato spiegato per tale oggetto.

ART. 23.

Il Tosino, dovrà essere di buona qualità, e dovrà essere per quarti, tra lardo, presciutto, boccolaro e ventresca; e trovandosi i Legni,

sì ne' Porti, che in qualunque Rada, o ancoraggio del Mediterraneo, dovrà il Partitario dare agli equipaggi di essi, invece di Tosino, tre volte la settimana carne fresca di Vacca, nella quantità di once nove a testa, pari a centesimi legali ventisette, senz' ossa, e senza tendini, ed escluso il collo, le interiora, ed i piedi.

ART. 24.

La carne vaccina, dovrà essere fresca, e di buona qualità.

Il formaggio sarà di Sicilia, ed in mancanza assoluta di questo, si ammetterà quello buono di Regno; restando sempre escluso quello di Sardegna.

La tonnina dovrà essere fresca, salata, e di buona qualità.

L' olio, che fa parte della diaria razione, dovrà essere chiaro, lampante, senza difetto, e di buon'odore.

Quello poi, che servirà pe' lumi, come si dirà, dovrà essere anche di buona qualità, da produrre buona fiamma, e che non dia alcuna puzza.

Il Riso dovrà essere di buona qualità, nuovo, e non tarlato.

La Pasta d' ingegno dovrà essere di terza qualità, senz' alcun corpo estraneo.

Le Fave, i Fagioli, ed i Ceci, dovranno essere di buona qualità, senz' alcun difetto, e di facile cottura.

Il vino dovrà essere tutto di buona qualità, e di forza, da mantenersi a bordo, dovendosene imbarcare almeno la metà di Sicilia, ed il resto vino rosso del Regno.

Il vino di Sicilia, nella proporzione di sopra enunciata, potrà venire richiesto negl' imbarchi, e sarà somministrato a bordo, dòpo terminato il vino di Napoli, ch'è più soggetto a guastarsi.

I Vini nuovi potranno essere somministrati, non prima de' 31 dicembre di ciascun' anno.

Le Legna dovranno essere secche, spaccate, e ridotte a quarti.

In fine tutt' i generi dovranno essere di buona qualità, mercantili, e ricettibili; escluso ogni difetto.

ART. 25.

Dovrà l'Assientista somministrare la razione di pane a ciascun individuo de' Corpi Militari della Real Marina, alla ragione di once 24, pari a centesimi legali settantadue, ed alla medesima condizione espressa negli Articoli 20.° e 21.°

ART. 26.

Dovrà l'Assientista tenere sempre pronti ne' magazzini della Panatica e della Darsena, i viveri di riserva, ossia per deposito permanente, nelle qui appresso notate quantità, e qualità di generi, potendo avvalersene soltanto nelle giornaliere somministrazioni, in caso di bisogno; ma con l'obbligo di farne il corrispondente rimpiazzo, nel termine di cinque giorni, e non più tardi.

ART. 27.

Dovrà l'Assientista però mantenere in detto deposito, sempre al completo le gallette, nella quantità stabilita, fino agli ultimi due mesi della durata del partito, e gli altri generi, pure nelle quantità e qualità stabilite, sino all'ultimo mese; ma in modo da non far mancare, o da non pregiudicare menomamente il Real Servizio, con dovere, ove venisse ordinato, mettere al completo, o alla portata che si domanda, i viveri sopra i Legni per conto della Real Marina, anche che stasse per spirare la durata del partito stesso. Giunte tali epoche, cioè sessanta giorni prima della fine del partito, potrà l'Assientista avvalersi delle gallette nel Deposito, per le correnti somministrazioni, e trenta giorni prima della fine del Partito, potrà similmente avvalersi degli altri generi del Deposito, onde così alla fine del Partito, resti il meno possibile di tali Gallette, e generi nel Deposito.

ART. 28.

I generi, che debbono comporre il detto Deposito, sono i seguenti:

Gallette Cantaia seicento . . . . Cant. 600

Farina, giusta la qualità prescritta nel presente Contratto, Cantaia centocinquanta . . . . Cant. 150

Grasso, diviso in quattro parti eguali, cioè lardo, presciutti, boccolari, e ventresche, Cantaia sessanta . . . . Cant. 60

Tonnina, Cantaia trenta. . . . . » 30

Formaggio, Cantaia venti . . . . » 20

Pasta e Riso, e per quest' ultimo farinacio nella proporzione non minore di un settimo della seguente quantità di Cantaia venti, e ciò consentaneamente al *Nota Bene* segnato in fine dell'articolo 15.° del presente Contratto, Cantaia venti . . . . . Cant. 20

Fave, Cantaia sessanta . . . . » 60

Fagioli, o Ceci, Cantaia quaranta . . . . » 40

Olio, Cantaja quindici. . . . . » 15

Sale, Cantaia tre. . . . . » 3

Legna spaccate, Cantaia cinquecento. . . . . » 500

Vino, Botti cento . . . . Botti. 100

Aceto, Botti dieci. . . . . » 10

ART. 29.

Dovrà l' Assientista tenere in Palermo ed in Messina, un deposito dei viveri bastevole per due mesi, in proporzione della forza ivi esistente, dovendo rimpiazzare il detto Deposito, secondo che se ne farà uso per le Reali imbarcazioni.

L' Assientista sarà impreteribilmente obbligato a tenere ne' Depositi non meno della succennata quantità, tanto in Napoli, quanto in Palermo ed in Messina; ed in caso di mancanza di qualche quantità, sarà questa provveduta in piazza sollecitamente, a suo danno, spese, ed interessi, a norma del Real Decreto del 27 Giugno 1830, in fine alligato.

ART. 30.

Indipendentemente da detti Depositi di Viveri, l' Assientista ne dovrà tenere altri ne' diversi luoghi del Regno delle Due Sicilie, e sue Isole adiacenti, qualora il bisogno lo richiederà, a tenore degli ordini, che ne riceverà con anticipazione dall' Intendente Generale della Real Marina.

ART. 31.

Le razioni diarie, debbono prendersi dagl' individui, ai quali spettano per intere: solamente però da quel giorno in poi che verrà acceso il caldaio a bordo di ogni Real Legno armato, potrà venire obbligato l' Assientista, e per esso i suoi incaricati, a ritenere, per disposizione del Comandante, qualche razione per ciascun rancio, da somministrarla quando verrà dal Comandante del Bastimento ordinato.

ART. 32.

Il modo come conteggiarsi, e bilanciarsi queste razioni, e far soddisfare gli avanzi a coloro che ne sono creditori, sarà quello indicato nel Regolamento approvato con Real Decreto del 30 dicembre 1827, in fine alligato.

ART. 33.

Venendo ordinato di darsi i viveri a razioni, per imbarco di Truppa, e per qualunque altro Regio Servizio, tanto su' Bastimenti Reali, quanto su' particolari; ed occorrendo inoltre viveri sciolti, dovrà l' Assientista somministrarli, di unita agli utensili corrispondenti.

ART. 34.

Il modo dell' imbarco, conteggio e pagamento de' suddetti viveri, tanto a razioni, quanto sciolti, sarà quello prescritto nel Regolamento, annesso alle Ministeriali del 31 Gennaio 1826, 4.° Ripartimento, 2.° Carico N.° 6194; del 17 Febbraio 1827, 4.° Ripartimento, 2.° Carico, N.° 461 (Ramo di Guerra); e del 31 Dicembre 1827, 1.° Ripartimento, 2.° Carico N.° 3132 (Ramo di Marina), e ne sarà pagato l' importo direttamente dal Ramo, dal quale gl' individui dipendono, all' Assientista della Real Marina.

Le dette Ministeriali trovansi trascritte in fine del presente Contratto.

ART. 35.

I rimpiazzi de' Viveri ai Reali Legni, fuori de' Dipartimenti di Marina, dovranno farsi ne' luoghi del Regno dove sono i Depositi ordinati.

dall'Intendente Generale, fuori de' quali, non si potrà comprare altro, se non quello che sarà necessario pel consumo occorrente per andare al luogo ove esiste il deposito.

ART. 36.

Occorrendo poi di rimpiazzarsi viveri ai Reali [Legni, fuori dei Reali Dominî di Sua Maestà (D. G.), per la parte di Levante, sino ad Ancona inclusivamente, e per la parte di Ponente sino a Marsiglia inclusivamente, comprese le Isole di Jeres, la Corsica e la Sar. degna, sarà obbligato l'Assientista di eseguirlo per suo conto, ma con un aumento al prezzo di questo Partito, di settantacinque centesimi, sessantotto millesimi, e quaranta diecimillesimi, sopra ciascuna razione intera di Marina: e centesimi trentasette, millesimi ottantaquattro, e diecimillesimi venti, sopra di ciascuna razione di forzato; nella intelligenza, che simili rimpiazzi, dovranno esser tanti, quanti saranno giudicati necessarî da' Comandanti de' Reali Legni.

Questi rimpiazzi dovranno giustificarsi co' consueti documenti, sottoscritti dai Contadori, o da chi ne fa le veci, certificati dagli Uffiziali di Dettaglio, e vidimati dai Comandanti.

ART. 37.

Pe' Viveri da rimpiazzarsi sui Reali Legni, ne' luoghi non inclusi nel precedente Articolo, dovrà l'Assientista, o chi ne fa le veci, sborsare il danaro, a conto, e carico della Real Marina.

Dovranno però egualmente comprarsi que' generi, che si giudicheranno precisamente necessarî, e si prescriveranno dal Comandante. L'acquisto, e l'imbarco di detti generi, la loro qualità, e quantità, ed il loro prezzo, dovranno giustificarsi con documenti, firmati dal Contadore, o da chi ne fa le veci, dall' Uffiziale di Dettaglio, e vidimati dal Comandante: ed infine col concorso del Console di Sua Maestà, o del di lui rappresentante, ove ve ne fosse, residente nel luogo in cui si faranno le compre, oltre i ricevi delle parti prendenti.

Le quantità de' Viveri acquistati, saranno consegnate al Maestro di Razione, e se ne caricherà l'importo al Partitario, ai prezzi de' Viveri sciolti del presente Contratto di Assiento.

ART. 38.

In caso che, giungendo un Real Legno in un luogo fuori de' Dominî di Sua Maestà, avesse bisogno di rimpiazzare de' Viveri, e che per delle circostanze locali, o per la incertezza della stagione, si credesse conveniente dal Comandante del Legno, di conservare i Viveri ch' esistono a bordo, potrà il detto Comandante disporre, che si somministrino all' equipaggio Viveri freschi; e l' Assientista, o chi ne fa le veci, sarà obbligato di sborsare il danaro necessario per detti Viveri giornalieri, serbandosi in detti acquisti tutte le prescrizioni descritte nell' articolo precedente; beninteso, che pel carico dell' Assientista, se i Viveri freschi saranno della intera razione, non riceverà alcun' abbono pe' giorni ne' quali ha avuto luogo la somministrazione de' Viveri freschi; se poi tali Viveri freschi, faranno parte di razione, gli saranno bassati que' generi non somministrati, ai prezzi de' Viveri sciolti del suo Contratto di Assiento, sul numero di quelle razioni, nelle quali ha avuto luogo il cambiamento.

ART. 39.

La Real Marina non potrà somministrare ad alcun' individuo la razione in natura, se non per mezzo dell' Assientista, ed egualmente non potrà prendere o comprare da altri alcuno di que' generi, che formano parte del presente Assiento. E sarà vietato all' Assientista di dare razione in danaro a qualunque individuo, a cui appartenessero razioni in genere.

ART. 40.

Dovrà l' Assientista provvedere di Maestro di Razione ogni Real Bastimento, secondo l' uso della Real Marina, egualmente che ciascuna Divisione di Lance Cannoniere, e di altri piccoli Legni armati, con doversi il Maestro di Razione di queste ultime imbarcare su del loro Bastimento ausiliario (se vi fosse) sul quale verranno imbarcati i Viveri per le medesime; e nel caso che non vi fosse, s' imbarcherà sulla Cannoniera, che gli sarà indicata dal Comandante della Divisione; restando a suo carico, anche l' approvvisionamento particolare di ogni Canno-

niera della Divisione stessa, incaricandosi della loro distribuzione giornaliera ciascun Nostromo di essa, come vien' espresso nell' articolo seguente.

ART. 41.

Per le Lance Cannoniere, Feluche, ed altri piccoli Legni, che potranno essere spediti isolatamente, dovrà l'Assientista imbarcare i Viveri, a cura de' rispettivi Nostromi, i quali gliene daranno conto, nel modo stesso de' Maestri di razione. Dovrà perciò buonificare agli anzidetti sotto uffiziali di mare le tare sulle somministrazioni eseguite, a tenore degli antichi usi della Real Marina; ed oltre alle dette tare, dovrà corrisponder loro, a titolo di gratificazione, carlini dieci mensuali per ognuno per tale servizio straordinario.

ART. 42.

La Real Marina darà i soliti Dispensieri in aiuto de' Maestri di Razione, di nomina e soddisfazione de' medesimi, purchè non vi fosse qualch' eccezione a fare pel bene del Real Servizio. Tali Dispensieri però, verranno assegnati sui Vascelli, Fregate, Corvette, e Brigantini; ma sugli altri Legni, potrà il Maestro di Razione avvalersi di un marinaro della dotazione, il quale non lascerà di prestare il suo servizio a bordo.

ART. 43.

A seconda del servizio, che dovranno dare i Reali Legni da Guerra, l' Assientista sarà obbligato di dare ai suoi incaricati, e Maestri di Razione imbarcati su di essi, una sufficiente somma di danaro, ed anche cambiali, se il bisogno lo richiedesse, per poter accorrere, durante la campagna, a delle spese per compra di Viveri ne' luoghi, ove non esistono depositi di suo conto; il tutto con l' intelligenza dell' Intendente Generale della Real Marina, il quale dovrà destinare le somme, o cambiali da darsi al detto Incaricato, e darne conoscenza al Comandante del Bastimento.

ART. 44.

I Maestri di razione a bordo, gl' incaricati, o gl' impiegati, da somministrare a terra razioni, o generi di qualunque natura, saranno a scelta e nomina dell' Assientista, il quale potrà cambiarli, e levarli come crederà opportuno, ma il tutto dovrà eseguirsi con la intelligenza, ed approvazione dell' Intendente Generale della Real Marina. Inoltre tutt' i funzionarî dipendenti dall' Assientista, del pari che i Maestri di Razione, saranno nominati con approvazione del suddetto Intendente Generale, e cambiati, qualora dallo stesso se ne farà la richiesta, per non condursi in modo soddisfacente al Real Servizio; locchè non eseguendosi dall' Assientista, nel periodo che gli verrà prescritto dall' Intendente di Marina, che non potrà essere maggiore di giorni venticinque, nè minore di giorni dieci, sarà l' Intendente medesimo facoltato a nominarlo a sua scelta, restando a carico dell' Assientista, tanto gli averi da corrispondersi allo stesso, giusta la determinazione del prefato Intendente Generale, quanto ogni danno, che potesse da questi essergli cagionato, sia sui generi affidatigli, che in tutt' altro, considerandosi come persona nominata dall' Assientista.

ART. 45.

L' Assientista a relazione de' Maestri di Razione, ogni qualvolta il bisogno lo esiga, potrà domandare, che sieno fatte nelle Dispense de' Reali Legni, tutti quei raddobbi, e pulizie, che si crederanno convenienti, per assicurare la buona tenuta de' generi ivi riposti; e la Real Marina agevolerà questo intento, per quanto i regolamenti, gli usi, le circostanze, e le commissioni del bastimento comporteranno.

ART. 46.

I Viveri residuali, ch' esisteranno ne' Magazzini alla fine dell' Assiento, essendo di proprietà dell' Assientista, resterà nella libertà del medesimo di darli al nuovo Assientista, se questi vi aderisse, convenendosene i prezzi tra loro; non dovendo ingerirsi la Real Marina negl' interessi de' due particolari in alcun modo.

ART. 47.

De' Viveri che si troveranno nelle Dispense de' Bastimenti alla fine dell' Assiento, ne sarà pagato all'Assientista il valore dalla Marina, ai prezzi de' Viveri sciolti, stabiliti nel suo Contratto, purchè ne sia verificata la buona qualità col concorso del nuovo Assientista, al quale sarà caricato l'importo de' medesimi, ai prezzi del suo Contratto, deducendosi dalle corrispondenti liquidazioni delle prime somministrazioni, che farà.

ART. 48.

Addippiù degli obblighi descritti ne' precedenti Articoli, pel servizio de' Viveri della Real Marina, dovrà tenere l'Assientista approvisionati i Forti della Capitale, di Viveri per un mese, degli stessi generi, che sono indicati per la fornitura di Marina.

ART. 49.

L'Approvvisionamento suddetto dovrà essere di razioni per quattromila uomini, e la quantità, e specie de' generi sarà come segue:

Biscotto cantaia ottocentosessantaquattro..	Cant....	864	»	»
Vino, botti centosessantasei, e barili otto.	Bot.....	166	8	»
Sale, cantaia dodici..................	Cant....	12	»	»
Olio per illuminazione, cantaia sette, rotoli trentatre e settantacinque centesimi	Cant....	7	33	$\frac{75}{100}$
Legna, cantaia duemilacentosessanta....	Cant....	2160	»	»
Pasta, cantaia ventiquattro............	Cant....	24	»	»
Legumi, cantaia ventiquattro..........	Cant....	24	»	»
Riso, cantaia dodici..................	Cant....	12	»	»
Lardo, cantaia centotto	Cant....	108	»	»
Presciutto, cantaia centotto............	Cant....	108	»	»
Olio per mangiare, cantaia otto, e rotoli sessantatre..............................	Cant....	8	63	»
Candele di sevo, cantaio uno, e rotoli venti.	Can....	1	20	»
Acquavite, botti dieci, e barili cinque..	Bot....	10	5	»

Aceto, botti due, barili nove, e caraffe venti .... Bot.... 2 9 20

Combustibili.

Carbone, cantaia settantasette, e rotoli diciannove .... Cant.... 77 19 »

Olio, cantaia ventiquattro, e rotoli trentasette Cant.... 24 37 »

Le suddette cantaia settantasette, e rotoli dicciannove di carboni, e cantaia ventiquattro, e rotoli trentasette di olio; verranno ripartiti come segue:

Nel Forte Nuovo.

Carbone, cantaia sedici, e rotoli settantaquattro .... Cant.... 16 74 »

Olio, cantaia quattordici, e rotoli dieci.. Cant.... 14 10 »

Nel Forte dell' Ovo.

Carbone, cantaia ventuno, e rotoli otto.. Cant.... 21 08 »

Olio, rotoli settantatre.................. Cant.... » 73 »

Nel Forte del Carmine.

Carbone, cantaia undici, e rotoli sedici. Cant.... 11 16 »

Olio, cantaia quattro, e rotoli cinquantasei. Cant.... 4 56 »

Nel Forte S. Elmo.

Carbone, cantaia ventotto e rotoli ventuno. Cant.... 28 21 »

Olio, cantaia quattro, e rotoli novantotto. Cant...., 4 98 »

ART. 50.

Sarà in facoltà dell' Assientista, di poter ritirare da tali Depositi, ne' mesi estivi, il carbone immesso, con farne il rimpiazzo ne' mesi d' inverno.

ART. 51.

Per detto mese di approvisionamento, non sarà fatto all'Assientista alcun pagamento, facendo parte il prezzo de' generi della cauzione del presente Contratto, come appresso verrà specificato.

ART. 52.

I generi di detti approvisionamenti, dovranno tenersi sempre in buono stato, ed al completo, e l'Assientista riceverà per la manutensione de' medesimi, in transazione di tutt'i danni, che possono derivargli; nonchè per compenso delle spese di trasporto de' recipienti necessarî per conservare i generi, e della manutensione degli utensilî, esistenti nei Magazzini destinati ne' Forti per tali approvisionamenti; un premio del tre per cento al mese, calcolato sul valore de' generi, ai prezzi del Partito: quale premio, sarà pagato al medesimo in forza del mensuale certificato, che verrà rilasciato dal competente Commessario di Guerra, comprovante il buono stato de' generi, ed il seguito rimpiazzo di quelli deteriorati (o estratti per somministrazioni) ai termini dell'articolo 4.° della Ministeriale emessa dal Ramo di Guerra il 27 ottobre 1837, N.° 7296, trascritta in fine del presente Contratto. Il suddivisato premio sarà pagato dal Ramo di Guerra.

ART. 53.

È in facoltà dell'Assientista d'impiegare i generi di riserva dei Forti, per servizio della Real Marina, purchè sieno ritrovati di quella stessa buona qualità, fissata ne' relativi articoli del presente Contratto; ed una tal'estrazione dovrà eseguirsi col consenso, che debbono prestare, il competente Commessario di Guerra, ed il Comandante del Forte, dovendo l'Assientista contemporaneamente rimpiazzare i generi ch'estrae.

ART. 54.

L'immissione, ed il rimpiazzo de' generi, sia per somministrazioni fatte, sia per deperimento, o deterioramento; nonchè quant'altro riguarda il servizio di tale approvisionamento, sarà regolato a norma

della suddetta Ministeriale del 27 Ottobre 1837, ed obbligato l'Assientista alla stretta osservanza di quanto dalla medesima vien disposto, restando inoltre la consegna, e risponsabilità tutt' a carico dell' Assientista.

ART. 55.

Facendosi dalle Autorità uso degli approvisionamenti de' Forti, sarà pagato all'Assientista il prezzo corrispondente alla quantità, che ne sarà consumata, sulle stesse basi de' prezzi stabiliti pel servizio de' Viveri della Real Marina, restando sempre il medesimo obbligato al contemporaneo rimpiazzo de' generi estratti.

ART. 56.

Trovandosi ancora compresa ne' generi, che formano l'approvisionamento de' Forti, l'acquavite, la quale non fa parte de' Viveri per servizio della Real Marina, la medesima dovrà essere della qualità di punti dieciannove coverti, e sarà pagata all' Assientista, alla ragione che sarà fissata per ogni caraffa.

ART. 57.

Pe' depositi di due mesi di Viveri, che giusta l'articolo 29 del presente Contratto, è obbligato l'Assientista di tenere in Palermo ed in Messina, proporzionatamente alla forza ivi esistente; il medesimo è obbligato di rimpiazzare, nel termine non più tardi di giorni dieci, i Viveri, che si preleveranno per le Reali imbarcazioni.

TITOLO III.

SERVIZIO DE' BAGNI DE' SERVI DI PENA.

Composizione della razione. Distinzione degli articoli, che compongono le diverse forniture inerenti al presente Titolo. Modo di verifica de' generi. Qualità de' medesimi. Penali per gl'inadempimenti.

ART. 58.

Dovrà l'Assientista eseguire la somministrazione delle razioni, nonchè di ogni altro oggetto, che in appresso verrà spiegato, per tutta la estensione del Regno delle due Sicilie, e sue Isole adiacenti, ai condannati ai ferri, ossieno forzati, esistenti, o da esistere nelle diverse prigioni, denominati Bagni ed Ergastoli, ed in ogni altro locale nei Regî Arsenali, Piazze, Castelli, ed altri luoghi di detensione, e custodia qualunque, ove tali condannati fossero rinchiusi, ed il mantenimento di essi fosse a carico della Real Marina; e tutto ciò nello stesso modo, che attualmente si pratica.

ART. 59.

Dovrà somministrare l'Assientista in tutt'i Bagni, l'olio per le lampade, e pe' fanali, calcolato cioè, pe' Bagni esistenti ne' Reali Dominî al di quà del Faro, secondo il Regolamento vigente del 9 Agosto 1831, che prescrive la illuminazione de' locali dipendenti dalla Real Marina; e per quelli ne' Reali Dominî al di là del Faro, alla ragione di once tre per ogni fanale o lampada, pari a centesimi legali nove, nei mesi di està, cioè dal primo Maggio a tutto il trentuno Ottobre; ed alla ragione di once quattro, pari a centesimi legali dodici, per ogni fanale o lampada ne' mesi d' inverno, cioè dal primo Novembre a tutto Aprile.

ART. 60.

Dovrà somministrare ancora l'olio, i carboni, e le candelè di sevo pe' corpi di guardia de' Bagni e degli Ospedali, secondo le quantità fissate per le diverse classi de' medesimi dal Regolamento del 9 Agosto 1831.

ART. 61.

La razione da remo da somministrarsi, come sopra, ad ogni forzato, sarà composta come appresso, secondo i varî giorni della settimana, cioè

Lunedì, Mercoledì, Venerdì e Sabato.	Centesimi.	Millesimi.	Diecimillesimi.
Fave, once sei, pari e centesimi legali diciotto.	18	»	»
Olio, una decima d'oncia, pari a millesimi legali tre.	»	3	»
Sale, una sesta d'oncia, pari a millesimi legali cinque.	»	5	»
Legna, once otto, pari a centesimi legali ventiquattro.	24	»	»
Pane, once trenta, pari a centesimi legali novanta.	90	»	»
Martedì.			
Minestra verde.			
Lardo, tre quarti d'oncia, pari a diecimillesimi legali duecentoventicinque.	»	»	225
Sale, una quarta d'oncia, pari a diecimillesimi legali settantacinque	»	»	75
Legna, once nove, e sette decimi, pari a centesimi legali ventisette, e millesimi ventuno . . .	27	21	»
Pane, once trenta, pari a centesimi legali novanta	90	»	»
Giovedì e Domenica.			
Pasta, once quattro e mezza, pari a centesimi legali dodici, e millesimi quindici	12	15	»
Lardo, mezz'oncia, pari a millesimi legali quindici.	»	15	»
Sale, una quarta d'oncia, pari a diecimillesimi legali settantacinque	»	»	75
Legna, once nove e sette decimi, pari a centesimi legali ventisette e millesimi ventuno	27	21	»
Pane, once trenta, pari a centesimi legali novanta.	90	»	»

ART. 62.

Oltre de' sopradescritti generi, dovrà l'Assientista somministrare due volte al mese, per ogni forzato, once nove, pari a centesimi legali ventisette, di carne vaccina fresca di buona qualità, senza ossa, e

senza tendini, escluso il collo, le interiora, ed i piedi; tale somministrazione, dovrà farsi addippiù della razione, senza dar dritto all'Assientista a pagamento alcuno per la somministrazione stessa; e dovrà eseguirsi in tutt'i Bagni, nella prima e terza Domenica di ciascun mese.

ART. 63.

La minestra verde, dovrà esser fresca, di buona qualità, e della stagione, e nella quantità di un rotolo asciutta a forzato, dopo essere stata mondata, e depurata di parti estranee. Le specie di tale minestra debbono essere Cavolofiori, Broccoli, Cappucce, e Torza; beninteso, che queste ultime non debbono esser sole, ma mischiate con qualunque delle altre sopraddette specie.

ART. 64.

Tutta la somministrazione de'generi, riguardante i servi di pena de'Reali Dominî al di là del Faro, dev'essere a peso legale napolitano, e non già a quello in uso nella cennata parte dei Reali Dominî.

ART. 65.

La qualità de'generi, che compongono la suddetta razione, dovrà essere quella stessa enunciata negli articoli da 18 a 24, del presente Contratto; specialmente il pane, dovrà somministrarsi ben cotto, e perfettamente raffreddato.

ART. 66.

In qualunque eventuale circostanza, ed in qualunque caso straordinario di urgenza, occorrendo dare ai forzati Gallette, invece delle once trenta, corrispondenti a centesimi legali novanta di pane, le medesime saranno del peso di once venticinque, pari a centesimi legali settantacinque, senz'alcun reciproco compenso tra la Real Marina e l'Assientista. Tale sostituzione però non potrà farsi dall'Assientista senza l'autorizzazione dell'Intendente Generale della Real Marina, o di chi ne esercita le funzioni. La qualità poi delle dette Gallette, dovrà essere, secondo il prescritto negli articoli 18 e 19 del presente Contratto.

ART. 67.

I generi componenti la razione, dovranno essere di ottima qualità, a qual'effetto, saranno soggetti alle debite verifiche, prima di accettarsi per la somministrazione. Tali verifiche, saranno praticate dalle autorità Amministrative e Militari di Marina, se ve ne sono sopra luogo, ed in mancanza, da coloro che ne fanno le veci.

ART. 68.

In caso di rifiuto, se l'Assientista, o i suoi delegati vi si opponessero, allora, non ammettendo dilazione la somministrazione di cui si tratta, i generi rifiutati saranno prontamente rimpiazzati, ed indi si procederà al loro esame, da una Commissione composta da Uffiziali Militari ed Amministrativi di Marina, da tre a cinque individui, nominati all'uopo dal Maggior Generale e dall'Intendente Generale; la quale, intesi i periti di sua scelta, deciderà in ultimo esame dell'ammissione, o del rifiuto de'generi controversi; salvo all'Assientista di poter reclamare avverso tali perizie al Ministero e Real Segreteria di Stato della Guerra e Marina, rimettendosi inappellabilmente al giudizio del medesimo.

Ne'luoghi però lontani dalla Capitale, la detta Commissione sarà nominata tra individui scelti sopra luogo dall'Autorità Militare più elevata in grado, ed ove non vi sieno Autorità Militari ed Amministrative da poter comporre una consimile Commissione superiore, procederà allora la Commissione stessa, che trovasi stabilita per la ricezione ordinaria, la quale sarà nell'obbligo di sentir pria i periti da essa scelti, e salvo come sopra all'Assientista il regresso al Real Ministero.

Se poi il rifiuto, venisse dichiarato dalla Commissione, indebitamente fatto, l'Assientista potrà vendere i generi di suo conto rifiutati, giustificandone però il ricavato con legali documenti, ed il danno sofferto, gli verrà bonificato dalla Real Marina.

Il pane da somministrarsi, non dovrà essere stato confezionato più di un giorno prima della distribuzione. I legumi per potersi ricusare, dovrà provarsi che non sono somministrabili, malgrado che sieno stati ventiquattr'ore nell'acqua, ed abbiano ricevuta la corrispondente cottura.

ART. 69.

Per la sola Isola di Santo Stefano, la verifica de' generi, che si offrono per la giornaliera sussistenza di quei condannati ai ferri ed all' Ergastolo, sia cioè di quelli che costituiscono il deposito, sia di quelli freschi, come carne, e minestra verde, sarà eseguita unicamente da quella Commissione del Bagno ed Ergastolo, nella quale, in caso di controversia, interverrà ancora il Comandante Militare delle isole di Santo Stefano, e Ventotene: la quale Commissione verificherà i generi che si vogliono somministrare, e che si prelevano all'uopo dal deposito, confrontandoli con quelli che l' Assientista è obbligato a fornire della qualità voluta dal Contratto: a qual fine saranno spedite dall' Intendente Generale della Real Marina le relative duplici mostre ben suggellate; restando da una parte l' Assientista obbligato al pronto rimpiazzo de' generi rifiutati, e dall'altra parte tenuta la Commissione stessa a tutte le conseguenze di un indebito rifiuto.

ART. 70.

Nel caso che all'ora stabilita giorno per giorno, in cui verranno ordinate le somministrazioni, queste non si facessero dall' Assientista (in tutto, o in parte) allora potrà l' Autorità di Marina *ipso-jure*, ed immediatamente procedere all' acquisto in danno, ed a spese di lui, e per urgenza; onde non far mancare ai forzati il giornaliero stabilito sostentamento.

ART. 71.

In qualunque caso, nel quale, o per ritardata somministrazione, o per non seguito immediato rimpiazzo, dovrà ricorrersi all' acquisto in danno; oltre le conseguenze di tale acquisto, resterà soggetto ancora l' Assientista alla multa del dieci per cento sul valore de' generi legalmente rifiutati, o non somministrati a tempo; come pure alla rifazione delle spese occorse, per effetto del rifiuto stesso.

Qualora poi l' acquisto in danno, non abbia luogo; resta ciò non pertanto ferma la multa del dieci per cento.

ART. 72.

Dovrà l'Assientista nelle Isole di Santo Stefano, Procida, Ischia, e Nisita, mantenere sempre, per servizio de' forzati ed ergastolani rinchiusi in que' Bagni, un deposito di viveri, per quanto basti, per le prime tre Isole alla sussistenza di tre mesi dell'effettivo numero di detti condannati, e per un mese per Nisita.

De' generi di tali Depositi, potrà l'Assientista avvalersi nelle giornaliere somministrazioni, ma sarà tenuto al rimpiazzo de' medesimi; per lo deposito di Santo Stefano in ogni venti giorni, pe' depositi di Procida ed Ischia in ogni dieci giorni, e per quello di Nisita in ogni cinque giorni.

In tutte le dette Isole, dovrà pure l'Assientista tener sempre un proporzionato deposito, tanto pe' generi di vittitazione, quanto per quelli di tutte le varie specie di ristoro per gl'infermi, a norma di quanto è stabilito negli articoli 152, 153, e 154, del presente Contratto, per gli Ospedali rispettivi, per la stessa durata di tempo, fissata pe' Depositi generali, e corrispondente al numero presuntivo degli ammalati, calcolato sulla forza effettiva del Bagno.

Nelle Isole poi di Santo Stefano, Procida, ed Ischia, sarà in obbligo l'Assientista di tenere sempre un deposito di biscotto, per due giornate della intera somministrazione, calcolata sul numero effettivo de' condannati rinchiusi nel Bagno ed Ergastolo, onde potersi con le norme del precedente Articolo 66, sostituire alla razione di pane fresco, in caso di qualche rifiuto.

ART. 73.

Dovrà tenere ancora l'Assientista in tutt'i Bagni della Sicilia, attualmente esistenti, un Deposito di Viveri per riserva, corrispondente al bisogno di due mesi di sussistenza dell'effettivo numero de' condannati rinchiusi negli stessi; salvo ad aumentarsi la quantità per una durata maggiore, laddove se ne verificasse il bisogno, ai termini dell'Articolo 79 del presente Contratto.

Sarà in facoltà dell'Assientista di avvalersi come sopra si è detto, de' generi esistenti in tali Depositi per la distribuzione giornaliera dei detenuti; ed ogni dieci giorni dovrà rimpiazzare tutte le quantità che si troveranno estratte.

ART. 74.

Istallandosi nuovi bagni ne' Dominî, tanto al di quà, quanto al di là del Faro, oltre di quelli esistenti nel principio dell'Assiento, dovrà la Real Marina farne la corrispondente prevenzione all'Assientista, indicandogli il numero de' forzati, che ad un dipresso anderà a spedirvisi, acciò possa esso Assientista dare le provvidenze necessarie, e fare approntare, prima che arrivino i forzati, i viveri corrispondenti alle giornaliere razioni da remo, da somministrarsi ne'luoghi ove verrà ordinato, nonchè l'olio pe' lumi, i carboni, e le candele, e tutt'altra somministrazione, alla quale in forza del presente Contratto è obbligato, pe' Bagni, Corpi di Guardia de' medesimi, ed individui de' Corpi Militari della Real Marina.

Dovrà inoltre nel termine di due mesi dalla data della prevenzione, pe' Bagni che potessero istallarsi ne' Dominî al di là del Faro, oltre quelli attualmente esistenti, formare il corrispondente deposito bimestrale di riserva, proporzionato al numero effettivo de' condannati.

ART. 75.

I generi che dovranno comporre, tanto i depositi attualmente esistenti, ed enunciati nel presente Contratto, quanto quelli, che potranno stabilirsi nell'istallazione di nuovi Bagni ne' Reali Dominî al di là del Faro, saranno nel corrispondente quantitativo, quelli stessi che costituiscono la diaria razione di remo.

ART. 76.

Dovendosi inviare forzati in altri luoghi, e Dipartimenti del Regno delle due Sicilie, oltre di quelli in cui sono attualmente stabilit'i Bagni, dovrà darsene anticipatamente la notizia all'Assientista, per mezzo dell'Autorità amministrativa di Marina, acciò egli possa fare approntare i viveri corrispondenti al numero de' forzati medesimi, ne' luoghi ove verrà ordinato, prima che vi giungano. In tutt'i luoghi, dovrà anche darsi ai detti forzati pane fresco, e non ricevendo l'Assientista l'ordine con la debita anticipazione, non sarà tenuto a cosa alcuna, per qualunque disguido, o danno che potrà avvenire.

ART. 77.

Dovrà l'Assientista eseguire benanche tutte le somministrazioni nei transiti, sì per mare, che per terra nelle ordinarie, e straordinarie traslocazioni de' forzati, non esclusi quelli che potranno farsi sopra Legni della Real Marina.

ART. 78.

Ne' luoghi di detenzione de' mentovati servi di pena, che potessero essere attaccati da contagio, e che perciò venissero posti in istato di contumacia, le somministrazioni saranno praticate, secondo le circostanze permetteranno, e secondo superiormente verrà ordinato.

ART. 79.

In Caso di guerra (che sia lontano) nel quale per effetto delle vicende Militari, potesse qualche piazza, o luogo ove esistono forzati, venir minacciato di assedio, o blocco, l' Assientista sarà obbligato di far subito de' depositi che la circostanza richiederà, in que' luoghi ove non ve ne esistessero, e di aumentare le quantità de' generi per una durata maggiore (ove venisse superiormente disposto) de' depositi esistenti, proporzionatamente sempre all' esistenza effettiva de' servi di pena. Finito il bisogno del deposito, potrà avvalersi de' generi che lo compongono per le consuete somministrazioni, sempre che sieno trovati di buona qualità, e con le leggi medesime stabilite nel presente Contratto.

ART. 80.

Inoltre, laddove nel già detto caso di guerra, ordinasse il Real Governo la evacuazione intera, o in parte de' forzati in qualunque luogo, per essere trasportati in un altro, l'Assientista è obbligato alle somministrazioni prevedute, tanto ne' transiti, che all' arrivo ne' luoghi destinati dagli Articoli 74, 76, e 77 del presente Contratto.

ART. 81.

In caso d'inadempimento, tanto relativamente all'esistenza de' generi, che debbono comporre i depositi de' Bagni della Sicilia, ed al rimpiazzo nel termine stabilito di dieci giorni, di quelli, che da' Depositi stessi si prelevano per le giornaliere somministrazioni, quanto al rimpiazzo de' generi che non si trovano ricettibili dalle Commissioni dei Bagni; sarà soggetto l'Assientista alla multa del decimo sul valore di essi, ed alla rifazione de' danni, spese ed interessi, derivanti dal suo inadempimento, e ciò oltre l'acquisto in danno, e per urgenza, che potrà farne la Real Marina, ai sensi del Real Decreto de' 27 Giugno 1830.

ART. 82.

Pe' sistemi di manutensione, verifica, e tutt' altro inerente ai suddetti Depositi de' Bagni della Sicilia, l'Assientista si assoggetta alle prescrizioni contenute nella Ministeriale, emessa dal Ramo di Guerra il 27 Ottobre 1837 N.° 7296, relativa al servizio delle riserve delle Piazze e de' Forti.

ART. 83.

Per ogni qualsiasi compenso di conservazione per tutt' i sopradetti Depositi de' Bagni della Sicilia, sarà corrisposto all' Assientista un premio per manutensione di ducati cinquanta al mese, da pagarglisi in forza di liquidazione, che stabilirà il Commissario della Real Marina in Palermo, dopo di aver riuniti i certificati de' competenti Commissarî di guerra, comprovanti il buono stato de' generi, ed il seguito rimpiazzo a tempo debito di quelli estratti per somministrazioni, o per deterioramento; il tutto ai termini dell' articolo 4.° della summentovata Ministeriale del 27 Ottobre 1837, N.° 7296.

ART. 84.

Negli ultimi due mesi del partito, i generi di detti Depositi de' Bagni della Sicilia, saranno per intero adibiti per la consumazione, e senza essere l'Assientista obbligato a rimpiazzo.

ART. 85.

I Magazzini adattati per la buona conservazione de' ripetuti Depositi de' Bagni della Sicilia, saranno dati dal Real Governo.

ART. 86.

Pe' locali poi, occorrenti alla buona conservazione di tutti gli altri Depositi, enunciati ne' relativi articoli di questo Titolo, dovrà l'Assientista uniformarsi a quanto in generale viene stabilito nell' Articolo 222 del presente Contratto.

ART. 87.

Dovrà l'Assientista somministrare pe' Corpi di guardia de' Bagni, e degli Ospedali, gli oggetti di casermaggio occorrenti ai medesimi, come appresso:

Oggetto		Quantità	Note
Sedia poltrona una	N.°	1	*Per ogni Uffiziale.*
Tavolino uno	»	1	*Pel Capoposto.*
Cappellinaio uno.	»	1	
Sedie di paglia quattro	»	4	*Quando il posto è coverto da l'Uffiziale.*
Candeliere di ottone uno.	»	1	
Navetta e smoccolatoio uno . . .	»	1	
Bacile di faenza con piede di legno uno	»	1	
Focone di ferro con paletta di ferro uno.	»	1	
Tavolato per la truppa uno . . .	»	1	*Secondo la capienza del Corpo di Guardia.*
Focone di legno con paletta di ferro uno.	»	1	*Per la truppa.*
Banchi da sedere due	»	2	*Uno de' quali è pel Capoposto.*
Rastelliera d'armi una.	»	1	
Tabella di consegna una.	»	1	
Fanali di ronda uno.	»	1	*Pe' posti che danno la Ronda.*
Lampione di vetro uno	»	1	*Affisso alla Camera della Truppa.*
Vaso grande per conservare l'acqua uno	»	1	
Pala di ferro con manico di legno una	»	1	

11

ART. 88.

L'Assientista sarà obbligato benanche di somministrare ai soli servi di pena della Sicilia, il Vestiario completo, a tenore del campione stabilito, e che trovasi conservato nel competente Uffizio, composto de' seguenti oggetti:

Una Camiciuola di panno color feccia, e da vestirsi senza bisogno di corpetto.

Due Camice buone di tela di canape.

Due Calzonetti della stessa tela.

Una Manta di panno più grossolano, ma più strettamente tessuto dell' Arbaggio.

Un pantalone di panno oscuro.

Un berretto di panno simile.

Il tutto dovrà essere secondo il modello approvato, sia per la forma, e qualità del genere, sia per le dimensioni, sia finalmente nel modo com' è cucito, e rinforzato: e sarà costruito di panni bagnati prima nell' acqua, ad eccezione della Manta.

Per le mante, sarà obbligato l' Assientista di consegnare il tessuto di lana in pezze, e non già tagliate, dovendosi eseguire il taglio delle stesse, alla presenza della Commissione di verifica.

Il prezzo rispettivo di ogni genere, che compone il detto vestiario, è il seguente, senz' aumento alcuno a favore dell' Assientista.

Per ogni camiciuola di panno, come viene espressato nell' articolo precedente, Ducato uno e grana trentasei. D.	1	36
Per le due camice di tela di canape, come sopra, grana novanta . . . . »	»	90
Per due calzonetti, idem, grana settantaquattro . »	»	74
Per la manta di panno, come sopra, grana ottanta. »	»	80
Pel pantalone di panno oscuro, Ducato uno, e grana dieci. . . . . »	1	10
Pel berretto di panno idem grana dieci . . . »	»	10
Importo totale del Vestiario completo duc. cinque. »	5	»

ART. 89.

L'espertizzo e ricezione di tutti gli oggetti che compongono il suddetto Vestiario, avrà luogo in Napoli, dove dalla Commessione competente di Marina saranno controsegnati ed imballati nello stesso modo

che si pratica per Napoli , e saranno spediti ne' Bagni della Sicilia a spese e carico dell' Assientista.

Se dalla detta Commissione in Napoli, si rifiutassero tutti o parte degli oggetti suddetti, e l' Assientista vi si opponesse, dovrà farsene la perizia in contradizione da due periti, eligenti uno per parte della Real Marina, e l' altro per parte dell' Assientista; ed in caso di discrepanza, si dovrà stare inappellabilmente alla decisione dell' Intendente Generale e dell' Ispettore de' Rami Alieni, rinunciando a tale effetto esso Assientista a quanto si prescrive nell' Articolo 50, Titolo X, Sezione II delle Ordinanze generali della Real Marina.

Se poi il rifiuto avvenisse ne' dominî oltre il Faro, per causa di avaria sofferta durante il trasporto, dovrà allora starsi alla decisione di quell' Ufficiale Superiore di Marina, e del Commissario colà residente; rinunciando similmente l' Assientista alle prescrizioni contenute nel mentovato Articolo 50, Titolo X, Sezione II delle Ordinanze suddette.

ART. 90.

Le richieste di detti vestiarî, che saranno fatte dalla competente Autorità Amministrativa di Marina, dovranno essere adempite dall' Assientista nel corso di giorni venti dalla data delle domande.

ART. 91.

I rimpiazzi de' vestiari rifiutati, dovranno dallo Assientista eseguirsi nel termine stesso di giorni venti, dal giorno del rifiuto definitivo, quante volte tale rifiuto si verificherà in Napoli, e di giorni quaranta se accadrà in Sicilia.

ART. 92.

La spedizione per la Sicilia de' vestiarî de' forzati di quella parte de' Reali Dominî, dopo eseguito l' espertizzo in Napoli, sarà fatta sì sollecitamente, che i vestiarî medesimi debbono trovarsi arrivati ne' luoghi, ove debbe farsene la distribuzione, nel termine preciso di giorni venti ne' mesi estivi, e giorni trenta negl' invernali; salvo i casi di provata forza maggiore, che lo avesse impedito.

ART. 93.

In caso d' inadempimento, tanto della somministrazione e del rimpiazzo, quanto della spedizione da Napoli, ne' termini di sopra stabiliti, incorrerà l' Assientista nella multa del decimo del valore de' generi non forniti, non rimpiazzati, o non spediti a tempo debito; oltre lo acquisto in di lui danno, e per urgenza, che potrà farne la Real Marina, giusta il prescritto nel Real Decreto del 27 Giugno 1830, restando inoltre tenuto il medesimo alla rifazione di tutt' i danni, spese, ed interessi.

ART. 94.

Tutt' i generi del vestiario di sopra espressato, che l'Assientista somministrerà, e che si giudicheranno dalla Commissione ricettibili, saranno marcati con la lettera R, in un luogo ostensibile, per impedirsi la vendita de' medesimi; quelli poi, che non saranno secondo il modello, saranno scartati, e marcati con la lettera S, onde non si potessero riprodurre nelle altre somministrazioni.

ART. 95.

Dovrà l'Assientista somministrare pe' soli forzati della Sicilia, tutta la ferramenta nuova, che occorrerà per le catene, e servizio de' forzati medesimi, che verrà descritta nell' articolo 99, e sarà tenuto, non solo al risarcimento della nuova, che avrà potuto essere fornita, ma ancora di tutta quella nuova o usata, che nel principio dell' Assiento gli sarà consegnata; come anche sarà obbligato a tutt'i ricambi di detta ferramenta, se mai occorresse, senza che la Marina debba bonificargli cos' alcuna, dovendo tali accomodi, e ricambi, di qualunque natura essi sieno, andare a carico dell' Assientista stesso, ancorchè per detti accomodi dovesse aggiungersi ferro nuovo.

ART. 96.

L' Assientista dovrà aver conoscenza della ferramenta esistente in tutt' i diversi Bagni della Sicilia, la quale in numero e peso, sarà consegnata a' rispettivi Comandanti, o chi ne fa le veci, per mezzo di un

notamento, da formarsi con l'intervento del Commessario di Marina, o suo rappresentante, ed in mancanza di Autorità di Marina, del Commessario di Guerra che ne fa le veci; e ciò per conoscersi i generi, pe' quali è limitato l'obbligo indicato nel precedente Articolo. Di tale notamento, se ne faranno quattro esemplari, uno per rimanere presso colui che ha in consegna la ferramenta, un altro presso l'Assientista, un altro presso del Commissario, onde poter egli verificare l'esistenza della ferramenta suddetta, ed il quarto infine per rimettersi all'Intendente Generale della Real Marina, il quale ne farà pervenire copia al Ministero e Real Segreteria di Stato della Guerra e Marina (Ramo di Marina).

ART. 97.

Avrà inoltre l'Assientista l'obbligo di somministrare, pe' soli servi di pena della Sicilia, tutti gli utensilî di rame, i caldai, coppini di rame, ed altro utensile qualunque, che gli saranno dalle competenti Autorità Amministrative di Marina richiesti pe' Bagni di detti forzati della Sicilia.

Di tali oggetti la Real Marina ne pagherà lo importo ai prezzi fissati (senz' aumento alcuno sui prezzi medesimi) negli Articoli 251, e 252.

ART. 98.

Tutti gli utensilî suddetti, saranno mantenuti, accomodati, stagnati, e se occorra ricambiati, a spesa e conto dell'Assientista, senza che la Real Marina fosse obbligata ad alcun rimborso verso il Partitario, per tali accomodi, o ricambî; beninteso, che l'Assientista sarà obbligato ancora di fare stagnare il detto rame, almeno ogni due mesi, ed anche più spesso s'è necessario, a tenore degli ordini che ne riceverà dalla corrispondente Autorità Amministrativa di Marina.

ART. 99.

La ferramenta per avvincere i forzati, preveduta nell' Articolo 95, per uso de' forzati della Sicilia, e gli accessorî della stessa, dovranno essere

Fili di catene di maglie sedici ognuna, per ogni filo, del peso di rotoli sei e mezzo, e della lunghezza di palmi sedici.

Quattromaglie.
Maniglie armate, con loro perni e zeppe.
Incudini per ferrare e sferrare.
Mazze di ferro.
Buttafuori.
Traverse armate.
Manette con catenaccetti e chiavi.
Anelli con gorfali per puntali.

ART. 100.

Gli altri utensilì, preveduti con l'Articolo 97, per uso de' forzati della Sicilia, dovranno essere come appresso:

Pale di ferro.
Accette.
Raschette.
Caldai di rame completi.
Coppini grandi di rame.
Detti piccoli.
Stadere.
Bilancioni.
Zappelli.
Rasolle.
Forbici per tosare.
Rasoi per la barba.
Stagnere per olio.
Imbuti di latta.
Misure di once otto.
Dette di once tre.
Dette di oncia una.
Sacchi di canapaccio.
Fanali grandi.
Fanali piccoli.
Tine grandi.
Tine piccole.

Cati.
Botti per acqua.
Cipciap.
Barili per acqua.
Buglioli immondi.
Portantine con loro corree.
Fune pel pozzo.
Carrette per acqua e pane.
Ampolline.
Lumiere di latta.
Barili per olio.
Crivi per le fave.
Tridenti.
Batticancelli.
Cassone per le ferramenta.
Mezze botti.

ART. 101.

Tutti i soprascritti oggetti di ferro, e rame, dovranno esser ben lavorati e saldati; ed in generale, tanto la qualità di ogni utensilio, quanto di ogni altro genere, dovrà essere buona, ed atta all' uso pel quale dovrà servire: e per la verifica della qualità, rifiuto, rimpiazzo ed acquisto in danno, si osserveranno le norme istesse descritte nello Articolo 89 del presente Contratto.

ART. 102.

Riguardo al modo di esecuzione, per le somministrazioni ai forzati ne' Bagni, tanto al di quà, quanto al di là del Faro, dell' olio pe' fanali, ed ogni altr' oggetto a ciò relativo, si starà agli usi attuali della Real Marina, ed a quanto finora si è praticato.

TITOLO IV.

SERVIZIO DEGLI OSPEDALI.

Consegna de' locali, degli utensili, e della mobilia. Modo della ricezione e della riconsegna. Loro tenuta. Somministrazione degli oggetti ad ogni ammalato.

ART. 103.

La Real Marina darà all' Assientista gli edifizî convenienti ad uso de' proprî Ospedali, esclusi quelli dello Spedale Centrale in Napoli, ed in Castellamare, per ora retti in economia; e gli darà ancora gli edifizî di quelli altri Ospedali, che potranno stabilirsi, tanto in questa Capitale, quanto in qualunque altra parte de' Dominî di Sua Maestà. Gli darà similmente tutt' i Magazziai, e le Officine finora consegnati al presente Partitario, con le loro vetrate, porte, finestre, e ferrature in buono stato, dovendo egli sottoscriverne l' inventario di consegna, onde restituire tutt' i detti oggetti alla fine dell' Assiento, nello stato in cui gli sono stati consegnati, restando a peso della Marina di fare tutti gli accomodi, e le riparazioni necessarie, secondo le leggi, usi, e costumanze, ch' è in obbligo di osservare ogni padrone di casa verso il suo inquilino; menocchè pe' vetri, che avrà l' obbligo di mantenere nello stato della consegna, malgrado qualunque avvenimento fortuito indipendente dagli uomini (Vedi l' Articolo 221).

ART. 104.

Dovrà però l' Assientista mantenere tutti i detti edifizî, e locali in buono stato. Dovrà anche immancabilmente fare imbiancare, e pulire due volte l' anno, le camere, i camerini, i corridoi, le corsee, le scale, la cucina, e tutte le altre stanze, ed officine, come pure i Corpi di guardia, facendo dipingere i zoccoli alle dette scale, e corridoi, come anche fare dare una mano di pittura ad olio, una volta l' anno, alla porta esterna degli Ospedali, alle balconate, ed inferriate.

ART. 105.

Saranno consegnati all' Assientista tutti gli oggetti di mobilio per uso degli Ospedali, e per gl' infermi, sieno essi Uffiziali, o assimilati, e per ogni altro individuo che sarà curato negli Ospedali medesimi; oggetti tutti che dovrà l' Assientista mantenere in buono stato, ed atti a potersi mettere in uso.

ART. 106.

Saranno anche consegnati all' Assientista tutti gli oggetti di stoviglie, utensilî di rame e ferro, bottame, oggetti diversi di legname, e tutt' altro utensilio pel servizio degli Ospedali medesimi, e per uso delle spezierie, e cucine; non chè tutti gli altri simili oggetti per servizio degl' infermi a bordo de' Reali Legni.

ART. 107.

Di tutti gli oggetti di cui si parla negli articoli 105 e 106, se ne dovrà stabilire, nell' atto della consegna, un dettagliato notamento, che dovrà unirsi al Contratto, per tenersene conto e ragione alla fine dell' Assiento. Oltre del detto notamento, dovrà formarsi dal Commessario della Real Marina, o da chi ne fa le veci localmente, il corrispondente Verbale di apprezzo, in numero, qualità, peso, e valore, per mezzo di Periti, eligendi per parte della Real Marina, dell' Assientista che esce, e di quello che entra.

In caso di discrepanza, dovrà starsi definitivamente alla decisione di una Commissione, giusta l' Articolo 68; senza però poter l' Assientista reclamare al Real Ministero.

ART. 108.

I Verbali di apprezzo, e consegna di cui si è parlato nell' Articolo precedente, saranno fatti in quintupla spedizione; una delle quali sarà data all' Assientista che esce; un' altra al nuovo Assientista, il quale dovrà dichiarare di aver ricevut' i generi del valore indicati nel Verbale; due altre si passeranno all' Intendente Generale di Marina, il quale

ritenendone una, rimetterà l'altra al Ministero e Real Segreteria di Stato di Guerra e Marina; e finalmente la quinta, dovrà conservarsi nell' Archivio del Commessariato corrispondente.

ART. 109.

Alla fine dell' Assiento, l' Assientista restituirà tutti gli oggetti nello stesso numero, qualità, e valore in cui gli saranno stati consegnati, dovendo andare a di lui carico la loro manutenzione, ed accomodi, ed anche tutt' i ricambi; a qual' effetto nella riconsegna se ne farà la perizia, e l' apprezzo dagli esperti, analogamente al precedente Articolo 107: ed allora, paragonato il prezzo della primitiva perizia, con quello dell' ultima, sarà la differenza a vicenda compensata. Nell' intelligenza, che tutto ciò che potrà essere escluso nella detta riconsegna, per essere divenuto maladatto all' uso al quale servir deve, e con particolarità la lana de' materassi e cuscini, sarà restituita all' Assientista che esce.

ART. 110.

Tutti gli oggetti di aumento, o ricambio, dovrà l' Assientista farli di roba nuova, e nella maniera, che in seguito sarà indicata. Gli aumenti non potranno farsi, che in seguito di Ministeriale autorizzazione, dovendosi della immissione di essi, ed apprezzo, formare il Processo Verbale dal Commessario competente, o da chi ne fa le veci, per tenersene conto nella perizia, e riconsegna in fine del partito.

Venendo ordinato qualche aumento, dovrà l' Assientista eseguirlo ricevendone l' importo dalla Real Marina, al prezzo che sarà in seguito stabilito, e sarà aggiunto al primitivo suo debito, risultante dalla consegna fattagli, dovendo anche di questi oggetti risponderne in numero, qualità, e valore, e mantenerli a sue spese, restituendoli terminato l' Assiento.

Se poi vorrà l' Assientista fare detto aumento a sue spese, per trovar così diminuito in fine dell' Assiento il suo debito, derivante dai generi consegnatigli, sarà ciò in suo arbitrio.

ART. 111.

La ricezione degli oggetti di aumento, sarà eseguita nello stesso modo spiegato di sopra per le consegne, giusta le norme indicate.

ART. 112.

Dovrà l'Assientista, con la dovuta regolarità, fare lavare e purgare tutti gli oggetti, che se gli consegneranno, far rifare i materassi e cuscini, senza tingere ad olio alcuna masserizia delle già indicate; potendo soltanto riservare una quantità di letti coi corrispondenti utensilî i più usati, onde potersene avvalere per gli etici.

ART. 113.

Sarà obbligato l'Assientista tenere in tutti gli Ospedali, qualunque individuo di Marina, compresi i forzati, i disterrati, ed anche individui dell'Esercito, se così sarà disposto. Tutti costoro, o infermi, o feriti, o affetti di morbo gallico, o da ogni altra infermità, dovranno essere curati negli Ospedali suddetti, restando in facoltà de' superiori della Real Marina di far curare gl'individui de' Corpi militari della stessa ne' loro rispettivi quartieri, o Infermerie, non meno che i forzati ne' Bagni, per le piccole malattie.

ART. 114.

A tutti gli anzidetti individui infermi negli Ospedali, sarà l'Assientista obbligato di somministrare, nel modo che verrà in appresso spiegato, il mobilio, i letti, gli utensilî, e gli alimenti; non che i fanali, e le lampade per le corsee, corridoi, cortili, e scale, o qualunque altro bisognevole; benvero, che per quelli, che non sono individui di Marina, le corrispondenti giornate di ospedalità, gli saranno soddisfatte alla ragione che sarà stabilita nel Contratto, direttamente dalle Dipendenze, cui detti individui appartengono, ed in vista de' regolari documenti, che saranno da lui esibiti.

ART. 115.

Per ogni infermo dovrà l'Assientista mantenere il letto con ambidue gli scanni di ferro, e due tavole, le quali dovranno essere della lunghezza di palmi sette, e formare ambidue la larghezza di palmi tre e mezzo, con dover essere gli uni, e le altre dipinti con tinta con ac-

qua di ragia, con un saccone di tela di stoppa corrispondente alla lettiera, e pieno di rotoli diciotto di paglia lunga, pulita ed asciutta; quale paglia dovrà cambiarsi ordinariamente dall' Assientista ogni tre mesi, e quante volte occorrerà, e sarà ordinato dai professori, per qualunque malattia che ne potesse bisognare; e con un materasso lungo palmi sette e tre quarti, e largo palmi quattro, con fodera di tela di Nola, o di Arienzo, o di eguale condizione; ripieno di rotoli quattordici e mezzo di lana di Ragusa o del Regno, compresa la fodera. La paglia dei letti de' morti, e quella degl' infermi di mali contagiosi, ogni qualvolta sarà cambiata, dovrà subito bruciarsi.

ART. 116.

Inoltre, ogni letto dovrà avere due cuscini, con fodera di tela eguale a quella de' materassi, ripieni di lana, e pesanti ognuno di essi rotolo uno e due terzi.

ART. 117.

I detti materassi e cuscini, dovranno dallo Assientista rifarsi ordinariamente ogni sei mesi, e quante altre volte occorrerà, e gli sarà ordinato, dietro le prescrizioni de' medici. Le fodere di detti materassi, sacconi, e cuscini, dovranno lavarsi prima di esser messe nuovamente in servizio. In caso poi di straordinario bisogno, se necessitasse cambiarsi il materasso, il cuscino, ed il saccone, l' Assientista dovrà rimpiazzare subito l' altro letto completo, e far rifare il letto sporco, facendo ripurgare la lana, e cambiare la paglia: operazioni, che dovrà eseguire sempre con l' intelligenza del Commessario di Marina, o di chi ne fa le veci, il quale ne dovrà redigere il corrispondente Processo Verbale.

ART. 118.

Se poi a qualche infermo bisognassero altri cuscini, l' Assientista dovrà somministrarli, in vista delle prescrizioni de' Medici.

ART. 119.

Dovendo l'Assientista fornire materassi, e cuscini, la lana nuova dovrà prima di mettersi in opera, farla lavare in un luogo negli Ospedali stessi, ov'è obbligato di far lavare gli altri materassi e cuscini, con l'intervento del Commessario, e del Comandante dello Spedale, o di chi ne fa le veci, per invigilare al peso, e qualità della lana; acciò non sia involata, o cambiata, a qual'effetto dovrà apporvisi in ogni uno il numero e la marca di ricognizione: di maniera, che sia indelebile al più possibile.

ART. 120.

Ognuno di detti letti dovrà essere tenuto con due lenzuola, con le corrispondenti cusciniere di tela di Cardito, o Afragola, o altre di buona condizione. Avranno le lenzuola, palmi nove di lunghezza, e non meno di palmi cinque ed un quarto di larghezza, a due fersi, senz'aggiungervi altra striscia; quali lenzuola, e cusciniere, dovranno cambiarsi, e lavarsi ogni settimana, ed ogni qualvolta il bisogno lo esigerà, a giudizio del Medico prescrivente.

ART. 121.

Per maggior sicurezza di tali pronti rimpiazzi, l'Assientista dovrà tenere negli Ospedali, de' guardaroba forniti di doppia provvisione di lenzuola, e cusciniere; ed un deposito di materassi e cuscini, e sacconi al numero almeno dell'otto per cento dei letti consegnati, da verificarsi dal Commessario, o da chi ne fa le veci, che dovrà stabilirne il corrispondente Processo Verbale.

ART. 122.

Infine ogni letto dovrà avere una coverta, o manta di lana, del peso di libbre dieci, pari a rotoli legali tre e sessanta centesimi, di buona condizione, per l'inverno, escluse sempre le schiavine, lunga palmi nove, e larga palmi sei. Dovrà parimenti avere un'altra coverta di tela indiana, o nostrale colorata per l'està, delle stesse dimensioni. Ordi-

nandosi dai Medici l'uso di due coverte, per qualche infermo, tanto nell'inverno, quanto nell'està, dovrà l'Assientista somministrarle.

A R T. 123.

Le suddette coverte dovranno lavarsi da sei a sei mesi, ed anche prima, richiedendolo il bisogno. Esse dovranno essere bollate in quel modo che si stimerà, in presenza del Commessario, o di chi ne fa le veci, con un marchio di materia indelebile. Oltre del predetto segno, che servirà per distinguere gli oggetti in generale appartenenti agli Ospedali di Marina, ve ne dovrà essere un'altro per distinguere le coverte de' soldati, da quelle de' forzati, e quelle degl' infermi di male contagioso, dalle simili degl' infermi di altri mali.

A R T. 124.

All'entrata di ogn'infermo nell'Ospedale, gli sarà somministrata una camicia netta di bucato, e quanto altro sarà disposto dai Medici; dovendosi fornire per gl' infermi di male acuto, quel numero di camice, che bisognerà cambiare, con l'ordine del Medico, per cagione del sudore, o altro, dovendo l'Assientista far subito a sue spese, calare in acqua, pulire, ed asciugare le camice lorde; e dovrà, fuori di tali casi straordinari, far cambiare le camice di tutti gl' infermi, per sistema regolare, ogni cinque giorni.

A R T. 125.

Le suddette camice, saranno restituite allo Assientista, in seguito della morte, o della uscita dall'Ospedale di ciascuno individuo. Egli le dovrà prima far lavare, e poi conservare in guardaroba; mentre, tanto all'infermo ch'esce sano dall'Ospedale, quanto al cadavere, si potrà indossare la stessa camicia, che portò seco nell'entrare nell'Ospedale.

A R T. 126.

Dovrà fornire l'Assientista ad ogn'infermo, secondo l'indicazione de' professori, benanche un berrettino, ed anche due, o più allo stesso

ammalato, se così sarà ordinato, e dovranno mutarsi ogni cinque giorni, ed ancora più spesso, ordinandosi dai Medici. Tali berrettini, dovranno anche essere marcati, per distinguersi quelli usati dai tisici, dai rognosi, o tignosi, da quelli usati dagli infermi di altri mali non contagiosi.

ART. 127.

Dovrà l'Assientista mantenere per ogn'infermo, un vaso di creta bianca ben inverniciato, per orinare, ed un simile di vetro per alcuno, qualora venisse ordinato dai Medici, per le necessarie esplorazioni delle orine. Dovrà similmente mantenere una sputarola di creta; ed in generale per l'effetto degli emetici, dovrà somministrare e mantenere dei bacili di creta, per conservare ciò che viene dagli infermi vomitato.

ART. 128.

Dovrà somministrare per ogn'infermo un bocale di creta bianca per acqua, ed un altro più piccolo pel vino, e mantenere le palette di latta, e vasi di rame, bene stagnati, per uso di quegl'infermi, che non saranno in grado di levarsi da letto. Tali vasi, dovranno tenersi marcati indelebilmente con lettere iniziali per ogni male, onde non confondersi con quelli d'infermi non infetti. Per esempio; per uso de' dissenterici, si deve marcare nel vaso la lettera D; per quello de' rognosi la lettera R; e così degli altri mali acuti, cronici, e contagiosi: e per cautela maggiore, dovrà l'Assientista far conservare detti vasi immondi con la maggiore distinzione, non ostante la marca suddetta, dovendo il tutto essere eseguito con piena intelligenza del Comandante dello Spedale, e del Medico; ed in mancanza, di chi ne fa le funzioni.

ART. 129.

Le mensole accanto ad ogni letto di ammalato, dovrà l'Assientista farle lavare ogni mese.

ART. 130.

Dovrà l'Assientista somministrare benanche de' bacili di rame stagnati, o di creta ordinaria patinata, per uso di gargarismi; e nei casi

di salasso, ed ogni altra cerusica operazione, dovrà somministrare un lenzuolo, onde non isporcare il letto, nè il pavimento; con doversi esibire all'operatore, un bacile pulito a parte, per lavarsi, ed una tovaglia per asciugarsi le mani, e pulire i ferri.

ART. 131.

Dovrà l'Assientista mantenere per ogni corsea, un bacile di rame stagnato, ed una tovaglia, per asciugare ad ogni infermo il viso, e le mani.

ART. 132.

Dovrà mantenere il fuoco con profumi odoriferi nelle corsee, e camere dell'Ospedale, da Novembre a tutto Aprile, ma in que'soli giorni che sarà creduto necessario dai professori. Il detto fuoco, dovrà essere di carbonella di buona qualità, non mai di carboni.

ART. 133.

Dovrà somministrare due volte al giorno, non solo gli articoli che servono pe'profumi necessarî, i quali dovranno essere aceto e nitro, secondo i dettami del Medico Capo di servizio dell'Ospedale, o da chi ne fa le veci; ma benanche gli utensilî, e comodi bisognevoli per tali profumi.

ART. 134.

Dovrà inoltre mantenere la notte tutt'i fanali, e lampade accese, che bisogneranno nelle sale degl'infermi, nelle scale, e ne'luoghi di comunicazione, secondo che sarà ordinato da'superiori, e dovrà somministrare ai Cappellani, quando devono assistere i moribondi, il lume ed anche il fuoco necessario.

ART. 135.

L'Assientista dovrà somministrare, oltre i carboni, la carbonella, e l'olio pe'lumi, le legna altresì, e tutti gli oggetti per la pulizia dei saloni, e dei cortili; come anche dovrà supplire a tutte le spese relati-

ve al Culto Divino, come, cera, vino, ed altro; imbiancatura dei Sacri arredi della Cappella, spese di sepoltura, scopatura de' pavimenti, stampa di quaderni delle visite, e degli stati grandi, e piccoli dei moribondi, e degli ammalati, stato di situazione del mobilio, e dei viglietti di entrata, uscita, morte, ed altro.

ART. 136.

Accadendo, che tra gl' individui che si ricevono negli Ospedali, ve ne fossero affetti da scabbia, dovrà l'Assientista mantenere per essi un guardaroba, proveduto di masserizie unicamente addette al loro particolare uso; e tutto ciò che sarà servito ai medesimi, dovrà farlo replicatamente profumare col zolfo, dopo di essere stato tutto ben lavato, e ciò con l' assistenza del Comandante, o di chi ne fa le veci, e di uno de' professori.

ART. 137.

Per gli etici, e tisici, che si terranno separati dagli altri infermi, dovrà l' Assientista mantenere tutt' i loro comodi, e tutte le masserizie loro destinate, affatto separate da quelle degli altri infermi.

Dovrà fare andare a bucato la biancheria usata dagli anzidetti infermi, in luogo e giorno, diverso da quelli destinati per la biancheria usata dagli altr' infermi; e per distinzione maggiore, gli scanni, le tavole da letto, e gli altri generi, ed articoli, che si daranno ai medesimi, dovranno essere marcati ne' quattro estremi, tenendo per questa specie d' infermi, due sole mute di biancheria così marcate, affinchè il consumo della medesima, non si estenda anche agl' infermi che si curano negli altri Ospedali. Il tutto dovrà essere eseguito coll' intelligenza del Commessario, del Comandante, e del medico Capo di servizio dello Spedale, o di coloro che ne faranno le funzioni.

ART. 138.

Morto poi che sarà un infermo del soprascritto male, tutta la roba suddetta si porrà in un luogo separato, e si farà subito apprezzare nello stato in cui si trova, da due esperti, eligendi, l' uno dalla Real Marina, e l' altro dall' Assientista, in presenza del Commessario, o da chi

ne fa le veci; e sarà quindi chiusa in un luogo la di cui chiave dovrà tenersi dal Comandante. In conseguenza, ogni volta che avverrà uno di questi casi, il Medico Capo di servizio dell'Ospedale, e quello della cura, dovranno fare una fede corroborata della firma del Comandante, con l'intervento del Commessario, o da chi per esso, il quale ne compilerà il corrispondente Verbale, e lo rimetterà all'Intendente Generale, il quale darà gli ordini per potersi bruciare.

Eseguito che sarà il bruciamento, di cui è parola, affinchè possa farsene la compensazione al Partitario, si terrà per base la valutazione eseguita dagli esperti, dovendo sempre rimanere a debito dell'Assientista la differenza sperimentata, tra la primitiva consegna, e l'ultimo apprezzo.

ART. 139.

Se poi l'infermo guarirà prima di riporsi in guardaroba gli oggetti al medesimo serviti, si dovranno lavare, e purificare, a tenore delle norme, che ne darà il Medico; e dovendosi praticare lo spurgo di oggetti infetti di contagio, la spesa dovrà andare a carico dell'Assientista, senz' alterarsi punto l'apprezzo antico de' medesimi.

ART. 140.

Pe' dissenterici, dovrà l'Assientista mandare a bucato la biancheria da loro usata, ma in giorno, e luogo, diverso da quello stabilito per la biancheria degli altri infermi, con mantenere pe' medesimi, i vasi, le palette stagnate, a parte; e terminata la malattia, dovrà far lavare e spurgare la lana, in presenza di persona all'oggetto destinata dal Commessario, o da chi ne fa le veci, e con piena intelligenza del medesimo, e del Medico Capo di servizio dell'Ospedale: dovrà fare replicatamente spurgare, e lavare col ranno tutte le robe servite a tal'infermi, beninteso che il Medico che gli avrà visitati allorchè sono entrati nell'Ospedale, dovrà prevenire il Guardaroba delle loro malattie, affinchè costui possa somministrare loro tutti que' tali utensili destinati per gl' infermi affetti dalla malattia medesima.

ART. 141.

È vietato espressamente di far rimanere in un letto la biancheria usata per un ammalato, quando altro passi ad occuparlo, dovendo il letto, quando sarà destinato ad un individuo, essere fornito di biancheria pulita, anche nel caso che sia stata altra volta cambiata nel giorno medesimo.

ART. 142.

La lavatura di tutti gli oggetti dovrà farsi sempre al bucato, e dovrà eseguirsi in un luogo dell'Ospedale, quando ve ne sono i comodi sotto la particolare vigilanza del Comandante. Ove ciò non potesse aver luogo, e si dovesse eseguire fuori dello stabilimento, il detto Comandante, o altra persona dal medesimo delegata, dovrà esaminare, se venga separatamente lavata la biancheria infetta, e se tutta sia lavata, e posta al bucato

ART. 143.

Ad ogn' infermo, che potrà levarsi dal letto, ed al quale i Medici, ed i Chirurgi l'ordineranno, dovrà l'Assientista somministrare, cioè nell' Inverno

Un cappotto di panno, detto cerreto, di colore mischio.

Un corpetto di panno di Regno con le maniche, da servirsene durante il pranzo, onde non rimanere gl'infermi in camicia esposti al freddo.

Un paio di calzoni di olona bianca, lunghi alla foggia di quelli de' marinari.

Nell' està. Un corpetto con le maniche, ed un paio di calzoni lunghi alla stessa descritta foggia, ma di tela chiamata bordato rigato, ed in tutte le stagioni un paio di pianelle a tutti coloro, che non volessero far uso delle proprie scarpe.

L' Assientista dovrà far lavare i detti arnesi, a seconda del bisogno, e degli ordini che si daranno; beninteso, che tali arnesi non potranno somministrarsi all' infermo, senza essere stati prima lavati; saranno esclusi soltanto dall' uso de' calzoni quei forzati che saranno obbligati a rimanere in catena.

ART. 144.

Accadendo, che gli ammalati perdessero, abusassero, o guastassero qualunque siasi articolo di fornimento, o mobilio, ne sarà formato un Processo Verbale dal Commessario dell' Ospedale, o da chi ne fa le veci, e sulla testificazione legale della detta perdita, o danno, ne sarà fatto l' abbono all' Assientista dalla Real Marina, la quale si farà rimborsare dal colpevole.

ART. 145.

Dovrà in fine l'Assientista mantenere per tutt'i Cappellani, Medici, Cerusici, Pratici, e Salassatori, che alternano nella guardia, un letto per ognuno, comodo, con ottima lana, con buone lenzuola, e sufficienti cuscini, coverta imbottita per l'inverno, e covertino bianco per l'està; dovendo somministrare a ciascuno di essi, rotolo uno e mezzo al giorno di carbonella, ed once quattro di olio per lume nell' inverno, equivalenti a centesimi legali dodici; e nell' està, once tre al giorno di olio, pari a centesimi legali nove. Per gli altr' individui di rango inferiore, dovrà mantenere per ognuno, un letto eguale a quelli degli infermi; beninteso, che l' Intendente Generale della Real Marina potrà ordinare il numero, e la qualità di tali letti che occorreranno.

ALIMENTI PER GL' INFERMI

Ristori, verifica de' medesimi prima di somministrarsi. Individui di conto regio addetti agli Ospedali, altri di conto dell' Assientista.

ART. 146.

Dovrà l' Assientista somministrare agli Uffiziali, e loro assimilati, essendo infermi, gli alimenti nel seguente modo:

Razione intera per la mattina.

Once otto, pari a centesimi legali ventiquattro, di carne di vaccina giovane, da pesarsi dopo cotta, netta di ossa, pelle, tendini, e cartilagine, oppure once undici, equivalenti a centesimi legali trentatre di gallina.

Una caraffa di ottimo vino vecchio, per mattina e sera; once sedici, pari a centesimi legali quarantotto, di pane bianco, per mattina e sera, ben cotto, ben lievitato, e fatto della più sana e perfetta qualità di frumento.

Once quattro, pari a centesimi legali dodici, di pasta d' ingegno fina, di buona qualità, o una sufficiente quantità di minestra verde salubre della stagione, indicata dal Medico, restando in libertà dello stesso, secondo il bisogno dello infermo, di poter dividere la carne, o la gallina, preparandola in due maniere.

Frutta fresche salubri della stagione in sufficiente quantità, o due aranci; il tutto da definirsi ed indicarsi dal Medico.

Per la sera.

Una zuppa in brodo di carne.
Due uova, o qualche pesce del peso di un quarto.
Frutta come la mattina.

ART. 147.

La mezza razione, sarà la metà delle suddette quantità.

ART. 148.

Qualora il Medico crederà doversi sostituire agli altri alimenti, la dieta di latte, sarà la stessa, divisa in tutta razione, ed in mezza razione lattea; dovrà somministrarsi latte di vacca, di capra, o di asina, fino alla quantità di libbre due, pari a centesimi legali settantadue, ad arbitrio del Medico.

Carne di Bove, o di vacca in arrosto, once cinque, pari a centesimi legali quindici, da pesarsi dopo cotta, o pure un quarto di gallina, o mezzo buon pollastro.

Dodici once, pari a centesimi legali trentasei, di pane bianco, della qualità indicata di sopra.

Frutti salubri della stagione nella sufficiente quantità, a prescrizione del Medico.

ART. 149.

La mezza razione lattea, consisterà negli stessi generi descritti di sopra, ad esclusione dello arrosto.

ART. 150.

Ad ogni altro individuo, che sarà curato negli Ospedali, da Basso Uffiziale in giù, o assimilato a tale, l'Assientista dovrà somministrare la razione intera nel seguente modo, cioè:

Once sedici, pari a centesimi legali quarantotto, di pane bianco ben cotto, ben lievitato, e della più sana e perfetta qualità di frumento.

Once sei, pari a centesimi legali diciotto, di carne di vaccina ben nudrita, da pesarsi dopo cotta, netta di ossa, pelle, tendini, e cartilagini.

Once cinque, pari a centesimi legali quindici, di minestra, ossia zuppa di ottimo pane, o riso, farro, semola, o lavori di pasta bianca di perfetta qualità; il tutto, tanto per la cottura, quanto per la qualità, dovrà essere secondo il piano di vitto prestabilito dal Consiglio Sanitario, ad eccezione di que' casi, in cui il Medico Capo di Servizio, o chi ne fa le veci, crederà di apportarvi qualche modifica pel bene dell' infermo.

Una caraffa di vino vecchio, detto di mezza lagrima, o altro vino senza difetto; non potendosi somministrare vino nuovo, se non elasso il mese di Gennaio: a qual' effetto, dovranno i Professori formare un piano di vitto settimanale, con l'autorizzazione del Commessario, e del Comandante, o di chi ne fa le funzioni.

ART. 151.

La mezza razione pe' comuni, sarà la metà della quantità descritta di sopra; a quale effetto dovranno cuocersi i comestibili due volte al giorno, per essere pronti a somministrare il pranzo, tra le ore dieci ed undici di Francia la mattina, e la cena fra le cinque, e le sei ore di Francia la sera. Qualora il Medico stimasse di non darsi la carne a qualche infermo, potrà ordinare in sua vece, due uova fresche, e biscottini, o qualche pesce.

ART. 152.

La dieta dovrà consistere solamente in brodo, in due once, o sia centesimi legali sei, di uva passa, o in tre biscottini di farina, con uova, e zuccaro, o in una zuppa, o in qualche arancio, o qualche limonea, secondo l'ordine de' Professori; nell'intelligenza, che dovrà adoperarsi per la dieta, il brodo della carne della intera razione, ed invece della carne della mezza razione, si aggiungeranno nella gran marmitta, o in un'altra separata insieme con una buona gallina per ogni otto dietanti, altri due rotoli di carne; il doppio per sedici; il triplo per ventiquattro, e così in progressione, e contandosi da uno a otto, da nove a sedici, da diciassette a ventiquattro, l'una, le due, le tre galline, e da uno ad otto le due rotola di carne, da nove a tredici le tre rotola, da tredici a sedici le quattro rotola, da ventuno a ventiquattro le sei rotola; potendo il Medico dividere le due galline in quattro porzioni, dedotto il collo, e le interiora, per ciascun'individuo posto a convalescenza, togliendo a costoro la carne.

ART. 153.

Per gl'infermi di mali acuti, se dai Medici, si stimerà ordinare, per loro ristoro, della neve, o acqua semplice nevata, un gelato, o un qualunque frutto della stagione maturo, dovrà l'Assientista tutto all'ordine de' predetti Professori somministrare, dovendo lo Speziale addetto allo Spedale per conto dell'Assientista, somministrare le aranciate, e limonee.

ART. 154.

In qualunque caso particolare per lo bisogno di cura, rimarrà in libertà del Professore di ordinare invece della minestra bianca, la minestra verde, o insalata, o qualunque frutto della stagione, o altro, ed in tali casi (i quali non dovranno mai essere comuni) sarà obbligato l'Assientista a prestarvisi; questa modificazione, o cambiamento, che si stimerà fare dai Professori, sui viveri componenti la razione suddetta, in persona di quegl'infermi, che per loro particolari malattie, dovessero far uso di altri cibi, o di altre bevande; dovrà l'Assientista eseguirlo, purchè non si ecceda la spesa della razione, e mezza.

ART. 155.

Dovrà benanche l'Assientista somministrare il latte necessario, che verrà ordinato da' Professori, i quali non dovranno mai disporne tanta quantità, quanto ecceda o solo, o unito al vitto, il valore di una razione e mezza, allorchè l'infermo oltre il latte, prende altri alimenti.

Il latte ordinariamente dovrà essere di capra non gravida, senza spuma, e munto nell'Ospedale in presenza di persona fedele, che sarà a ciò destinata dal Medico Capo di Servizio dell'Ospedale, o da chi ne fa le veci. Potrà essere anche il detto latte di vacca, con la condizione di non dover eccedere il valore di una razione e mezza: a quale oggetto, sarà l'Assientista obbligato di tener sopra luogo in ogni Ospedale i corrispondenti animali.

ART. 156.

Tutti gli oggetti da somministrarsi, tanto agli Uffiziali, quanto ai comuni, dovranno essere verificati, e pesati giorno per giorno, prima di mettersi a cuocere, e di farsi la distribuzione, in presenza del Comandante dell'Ospedale, o di chi ne fa le funzioni, del Cappellano di guardia, e del Medico, i quali non trovando i generi della qualità prescritta, potranno rifiutarli, e farli, senza perdita di tempo, rimpiazzare. In caso di controversia sui medesimi, dovrà starsi a quanto deciderà la Commissione stabilita dall'Articolo 68 del presente Contratto, non potendone l'Assientista reclamare al Real Ministero.

ART. 157.

Il modo di rimpiazzo, le spese di perizie, la bonifica, l'acquisto in danno, e tutt'altro, dovranno eseguirsi, giusta il prescritto nel presente Contratto negli articoli 68, 228, e 230, senza poterne l'Assientista reclamare al Real Ministero.

ART. 158.

Pel solo Ospedale nell'Isola di Santo Stefano, tanto pe' generi di deposito che si adibiscono per le giornaliere somministrazioni, quanto pe' freschi, come carne, uova, frutta, ristori ec.: ne sarà eseguita la

verifica, ed il pronto rimpiazzo, in caso di rifiuto, con le stesse norme prescritte nell' Articolo 69.

ART. 159.

Dovrà l' Assientista mantenere tutt'i comodi di tavola, e di cucina, proprî, puliti; come i piatti per pranzo e cena, le salviette, i cucchiai, le forchette di metallo, non che le corrispondenti tavolette per la distribuzione del pranzo, e della cena; dovendosi il tutto visitare dai superiori locali, come anche le stoviglie, ed i vasi di cucina, affinchè i medesimi sieno tenuti nel miglior ordine possibile, e sempre in istato di non nuocere alla salute, dovendo l' Assientista suddetto fare stagnare quelli che sono di rame, almeno una volta al mese.

ART. 160.

Sarà permesso all' Assientista, non potendo assistere personalmente al dissimpegno de' suoi obblighi nell' Ospedale, di eliggere a suo piacimento, e per suo conto, un sostituto amministrativo, o di altra qualunque denominazione ammovibile *ad nutum*, per fare le sue veci, con l' approvazione dell' Intendente Generale della Real Marina; il quale Sostituto, dopo approvato, dovrà essere riconosciuto da tutti gl' impiegati dell' Ospedale, come la persona dell' Assientista.

ART. 161.

La Real Marina continuerà a tenere a sue spese tutti gl' impiegati Regî, che crederà, per servizio degli Ospedali. L' Assientista però dovrà mantenere a sue spese in ogni Ospedale, i Guardarobba, nel numero, secondo il bisogno, sull' avviso del Consiglio Sanitario, per la custodia, e somministrazione di tutti gli articoli di servizio; dovendo i medesimi aver cura speciale di tener separate le cose usate dagl' infermi di mali contaggiosi, da quelli degli infermi di mali non contaggiosi; come anche dovranno farsi carico del vestiario, e di tutti gli effetti, che indosseranno gl' infermi nell' entrare all' Ospedale; affinchè, si possa ad essi restituire il tutto quando ne sortiranno. Dovrà anche l' Assientista essere responsabile del pagamento di qualunque cosa, che potesse

mancare, intendendosi anche della roba appartenente ai soldati, che moriranno nello Spedale, a riserva però della sola camicia, la quale servirà per covrire il cadavere, che si manda alla sepoltura.

ART. 162.

Dovrà l'Assientista parimenti mantenere a sue spese in ogni Ospedale, un Dispensiere, un Cuoco, un Ajutante di questi, uno Spenditore, e quel numero di forzati per marmittoni, che occorrerà, e gli sarà ordinato, dovendo darglisi questi ultimi dalla Real Marina, quando lo potrà. Resterà però responsabile della loro custodia la Guardia Militare dell'Ospedale, come lo dovrà essere pe' molti forzati infermieri.

ART. 163.

Dovrà l'Assientista variare il numero di questi impiegati, in vista di ordine dell'Intendente Generale, ed in proporzione del numero degli Ammalati. In generale, ogni individuo, che dovrà prendere l'Assientista per servizio degli Ospedali, sarà di sua nomina; ma non potrà ammettersi senza l'autorizzazione dell'Intendente suddetto, o di chi ne fa le voci; ed ogni individuo, che per fondati motivi, dovrà congedare, o cambiare, l'Assientista potrà anche farlo: ma sempre, previa approvazione, come si è detto.

MEDICAMENTI

Per la med·la negli Ospedali: verifica de' medesimi: modo di somministrare: nomina de' Farmacisti.

ART. 164.

La Real Marina darà all'Assientista i locali e comodi necessarî, per istabilire la spezieria in ogni Ospedale, come anche gli darà simili locali, e comodi, nel caso che si ordinassero altri Ospedali fissi, o provvisionali, altre spezierie, tanto in questa Capitale, quanto in ogni altro luogo de' Reali Dominî, al di quà, ed al di là del Faro, in cui esistono individui della Real Marina, e l'Assientista non volesse avvalersi de' pubblici Speziali, come in appresso si dirà

ART. 165.

Dovrà il detto Assientista sottoscrivere l'inventario valutato di ciò che gli sarà consegnato, relativo al locale della Spezieria, che dovrà mantenere in buono stato, per restituire il tutto alla fine dell'Assiento, con lo stesso modo, e la stessa norma, come si è detto in generale, pe' locali degli Ospedali. Gli accomodi, saranno a carico della Real Marina, nella maniera istessa, che si usa dai padroni di casa; il tutto, come si è detto nell'articolo 103. La manutenzione però de' medesimi sarà a carico dell'Assientista, dovendosi anche dal medesimo fare imbiancare i detti locali, due volte l'anno.

ART. 166.

Dovrà l'Assientista tenere in ogni spezieria, un accreditato Speziale, approvato dal Consiglio Sanitario; quale Speziale sarà responsabile dei suoi ajutanti, che nominerà in numero e qualità soddisfacenti, a scelta del detto Consiglio Sanitario, il quale li farà (occorrendo) esaminare, per indi ammetterli, o rigettarli, secondo il giudizio che ne formerà il Collegio Farmaceutico. Ammessi che saranno, per poterli licenziare, dovrà l'Assientista averne dei fondati motivi; ma in tal caso, non potrà farlo, che previa approvazione dell'Intendente Generale della Real Marina.

ART. 167.

Negli altri Ospedali provvisionali, o fissi, che potranno ordinarsi in circostanza di epidemia, o in altra occasione qualunque, potrà l'Assientista avvalersi di qualche pubblico Speziale accreditato, sempre però con l'approvazione del Consiglio Sanitario.

ART. 168.

La Real Marina dovrà dare all'Assientista, per servizio di ogni spezieria (quando lo potrà) due servi di pena, senza che per essi abbia alcuna responsabilità, giacchè della loro custodia, come anche di quella degl'infermieri servi di pena, ne deve rispondere la Guardia Militare dell'Ospedale.

ART. 169.

Dovrà l' Assientista, e per esso lo speziale, per la cura degl' infermi, somministrare a sue spese, quant' occorre pe' bagni di acqua naturale, e piediluvî, come anche pe' semicupî caldi e freddi. Non sarà tenuto a mischiarvi latte, ma soltanto malva, camomilla, o altra erba, o aceto, quando sarà ordinato dal Medico. Occorrendo, per qualche caso particolare di mischiare ne' soli semicupî, acqua minerale d' Ischia, di Pozzuoli, o di altri luoghi convicini, sarà obbligato di farlo, a seconda delle ordinanze de' professori.

ART. 170.

Sarà l' Assientista obbligato alla somministrazione del primo bagno di pulizia, che potrà ordinarsi dai Professori, per qualche infermo, allorchè entra nell' Ospedale.

ART. 171.

Il trasporto dell' acqua pe' bagni nelle corsee, sarà fatto dai servi di pena dell' Ospedale, quando vi esistono.

L' Assientista però, sarà tenuto al fornimento delle tine, ossieno bagnaruole, e degli altri comodi che occorreranno all' effetto, e che dovrà mantenere in buono stato, per non isporcare, o recare umidità nei pavimenti, essendo benanche obbligato a somministrare le spugne per bagnare il viso agl' infermi nell' atto del bagno.

ART. 172.

Pe' rognosi, quando si curano negli Ospedali, sarà obbligato l' Assientista di somministrare pe' bagni, l' acqua medicata, secondo lo specifico che gli verrà ordinato da' Professori.

ART. 173.

Dovrà parimenti somministrare tutti que' medicinali espressati nei petitorî, ossieno elenchi, formati in data del 26 Gennaio 1833 dal Consiglio Sanitario, i quali stabilirono il quantitativo de' medicamenti da te-

nersi in ciascuna spezieria, e l'Assientista dovrà espressamente attenervisi. Dovrà inoltre somministrare il Rob Antisifilitico, ed ogni altro medicamento semplice, o composto, che la Chimica avrà scoverto, o potrà in seguito scovrire, per servire alla Farmaceutica, e specialmente quelli più adattati, e più giovevoli nelle malattie, che si generano, o si sviluppano nella navigazione, ne' Quartieri, e ne' Bagni dei forzati.

ART. 174.

La China, e la salsa pariglia in polvere, saranno preparate all'uso Inglese; a qual'effetto, dovrà lo Speziale tenere la corrispondente macchina, e quando questa mancasse, o non riuscisse polverizzare nella spezieria, sarà questa operazione eseguita da uno de' migliori Speziali pubblici, a conto e spesa dell'Assientista, con la sorveglianza di un Cerusico, o Medico prescribente, all'oggetto destinato dal Comandante o dal Capo di servizio dell'Ospedale, il quale sarà responsabile personalmente della identità della droga, che sarà stata polverizzata.

ART. 175.

Dovrà l'Assientista far somministrare dalla spezieria, le aranciate, e le limonee, come si è detto; e far somministrare benanche il siero, o semplice, o preparato, a seconda dell'ordinazione de' Medici, come ancora la *posca*, zuccaro, ed aceto distillato, o pure preparato con erba, secondo sarà ordinato.

ART. 176.

I professori saranno i sorveglianti dell'adempimento di qualunque siasi preparazione di medicamenti; e sopra tutto il medico Capo di servizio dell'Ospedale, o chi ne fa le funzioni, avrà la ispezione sulla qualità, e quantità di tutte le droghe, e preparazioni delle stesse. Al medesimo gli altri professori dirigeranno le loro rispettive osservazioni.

ART. 177.

Il suddetto Medico Capo di servizio dell' Ospedale, unito all' altro Professore ordinario, se vi sarà, ed alla presenza del Comandante, e del Commessario, o di chi ne fa le veci, visiterà ogni mese la spezieria, formandosene dal detto Commessario un verbale, del quale ne sarà passata una spedizione all' Intendente Generale, ed un' altra all' Ispettore de' Rami Alieni, pel canale del Comandante suddetto.

ART. 178.

Sarà obbligato l' Assientista di somministrare tutte le bende, il taffettà, lo sparatrap, le fasce, i tiranti elastici, gli sfili, le fascette per sagnie, ed ogni altro oggetto, che sarà necessario pel bisogno della chirurgia, onde fornire completamente il così detto scudo. Sarà obbligato altresì di somministrare le coppe, le siringhe, le candelette, i cateteri flessibili, il fuoco, ed ogni altr' oggetto di chirurgia, sotto qualunque denominazione, che bisognerà, come anche i panni, le spugne, e le pezze necessarie per la cura de' mali acuti, pe' bagnuoli, o cataplasmi agl' infermi, non che la manteca, e le fronde pei vescicatori.

ART. 179.

Sarà obbligato l'Assientista di tenere pronto in ogni Ospedale un apparato cerusico, secondo il notamento prestabilito dall' enunciato Consiglio Sanitario, per ferite, fratture, ed ogni altra disgrazia, affinchè nei casi inopinati, che richiedono pronto riparo, non vi sia perdita di tempo: e dai superiori degli Ospedali s' inculcherà ai Professori di prestarvi la loro opera per la direzione, ed esecuzione.

Il detto apparato sarà conservato in un luogo dell' Ospedale, chiuso a due chiavi di diverso gioco, da tenersi, l' una dall' Assientista, o dal suo Sostituto, o l' altra dal Comandante dell' Ospedale, o da chi ne fa le veci, e dovrà mantenersi sempre fissa la quantità, e qualità degli oggetti divisati nella riferita Nota, sostituendo i nuovi a quelli che ne saranno consumati, a quale oggetto, la detta Nota firmata dall' Assientista, e vidimata dal Commissario degli Ospedali, sarà conservata nel mentovato luogo, ed a misura che se ne toglierà, o vi si aggiungerà

qualche articolo, sarà marcato nella Nota istessa, della quale il Comandante e l'Assientista ne avranno copia presso di loro.

ART. 180.

Sarà obbligato l' Assientista, per mezzo dello Speziale, di somministrare, e spedire tutte le medicine, e quanto altro nelle visite verrà ordinato dai Professori, i quali per togliere ogni occasione di equivoco firmar dovranno le loro prescrizioni, e nello spedire che farà lo Speziale le medicine ordinate, dovrà somministrare volta per volta, tutti quei vasi, caraffine, ed altri utensili, che bisogneranno per contenerli, e conservarli. Dovrà il detto Speziale far porre il tutto nelle casse all' oggetto esistenti nell' Ospedale, chiuse a due chiavi di gioco diverso, l' una delle quali conserverà lo Speziale, e l' altra l' Infermiere maggiore, o chi ne fa le veci, fino al momento della distribuzione, in cui si apriranno alla presenza de' Medici, Cerusici, e Pratici di guardia, sotto l' assistenza, ed oculare ispezione, de' quali dovrà lo Speziale spedire le ricette; ed affinchè si evitino quistioni sui rimedì spediti, o in caraffa, o in carta, tanto per medicina, quanto per chirurgia, dovrà il Farmacista apporre il numero corrispondente al libro denominato Segretario degli Speziali, che è il Registro delle ordinanze dei Medici.

ART. 181.

Resterà a carico dell' aiutante della spezieria, riscuotere a tempo opportuno, i vasi, e le carrafine corrispondenti ai rimedì somministrati.

ART. 182.

Sarà obbligato lo Speziale per conto dell' Assientista, di somministrare le acque minerali, o termali ove sia possibile averle, fredde, o calde, siccome ne' bisogni, e nelle opportune stagioni, saranno dai Professori ordinate per gl' infermi; beninteso, che le dette acque non dovranno essere stantive, ma più che sia possibile di fresco attinte, a qual fine dal Medico Capo di servizio dello Spedale, saranno esattamente osservate.

ART. 183.

Da tempo in tempo, quando l'Ispettore dei Rami Alieni lo crederà, sarà fatta visita generale alla spezieria di ogni Ospedale, ed in tale visita, oltre i Professori addetti all' Ospedale, v' interverranno quelli che delegherà il Consiglio Sanitario, in vista di richiesta dello stesso Ispettore, nel modo stabilito per la sua corrispondenza con quel Consesso. In tale rincontro, tutto ciò che sarà rigettato, o trovato mancante, dovrà l' Assientista rimpiazzarlo subito, e non facendolo, sarà eseguito dalla Real Marina, a danno e spesa di esso Assientista.

ART. 184.

Sarà obbligato l' Assientista di comprarsi da quello che lascia l' Appalto, i medicamenti semplici o composti, che trovansi nella spezieria di ogni Ospedale, purchè sieno di quelli stabiliti, e di buona qualità, e che non oltrepassino la quantità del consumo di un mese, calcolata sul consumo del mese, precedente a quello in cui ha avuto luogo la conchiusione del nuovo Contratto. Tali medicamenti saranno valutati secondo la tariffa de' rispettivi luoghi, e con la defalcazione solita a praticarsi; a qual' effetto, la consegna dovrà eseguirsi con l' intervento del Commissario degli Ospedali, o di chi lo rappresenta, del Comandante, e dei Professori dell' una e dell' altra facoltà, per esaminare, e decidere questi ultimi, se i detti medicamenti sieno ricettibili, e buoni, per potersi somministrare agl' infermi, previo dettagliato Processo Verbale, che ne stabilirà il detto Commessario.

ART. 185.

Sarà parimenti in obbligo il novello Assientista di comprarsi i vasi, che lascerà il di lui predecessore, al prezzo che si converrà fra di loro; beninteso, che quando il detto novello Assientista uscirà dall' Assiento, sarà tenuto del pari il di lui successore, o pure la Real Marina, laddove non si fosse fatto nuovo partito, a comprarsi da lui i medicamenti, i vasi, e gli utensilì, che gli rimarranno nello stesso modo, e con le condizioni precedentemente divisate; sono però da questi esclusi tutti quei vasi ed utensilì, che sono di proprietà della Real Marina, e che saranno stati conseguati all' Assientista, i quali dovranno essere riconse-

gnati alla Marina stessa infino alla durata del Contratto, nello stesso stato, che gli furono consegnati, per potersi da questa riconsegnare al novello Assientista..

ART. 186.

Se mai accadesse (che sia lontano) che per qualche accidente di peste, guerra, bombardamento, fuoco, terremoto, o altri casi inopinati, e di forza superiore, si perdessero o bruciassero i medicamenti, gli utensili, ed ogni altro articolo destinato per servizio degli Ospedali, e delle spezierie de' medesimi, si osserveranno le norme stabilite in questo piano di Assiento, relativamente al servizio, de' Viveri dagli Articoli 235 a 237, e pe' prezzi si starà a quelli delle comuni tariffe correnti, con le basi vigenti all'epoca degli accidenti inopinati, e che potranno fissarsi.

ART. 187.

Non volendo, o non potendo assistere l'Assientista nelle spezierie degli Ospedali, gli sarà permesso di farsi in esse rappresentare da quel suo Sostituto, che si è detto pel servizio degli Ospedali medesimi, quando non voglia farsi sostituire, per questa parte di servizio, immediatamente dallo Speziale.

TITOLO V.

OSPEDALITA' A BORDO DE' REALI LEGNI ARMATI.

Consegna di utensili, ed oggetti occorrenti per tal servizio. Modo d'imbarco, e tenuta de' medesimi. Alimenti e ristori.

ART. 188.

Saranno consegnati all' Assientista tutti gli oggetti, arnesi, e letti per uso degl' infermi a bordo de' Reali Legni, nella quantità, e nello stato in cui si troveranno nel giorno del principio dello Assiento, tanto a bordo de' Reali Legni armati, quanto in potere dell' Assientista, che lascia il partito; e tale consegna sarà fatta con le stesse norme, e condizioni stabilite nel presente Contratto, relativamente al servizio degli Ospedali a terra, dall' Articolo 105 all' Articolo 111, dovendo anche cedere a suo carico le spese della loro manutensione.

ART. 189.

Le masserizie, e gli arnesi da imbarcarsi sopra ciascuno de' sotto_ notati Legni, saranno in numero, come appresso vengono indicati, nell' intelligenza, che ogni materasso, ossia strappontino, dovrà essere lungo palmi sette, e largo palmi due e mezzo, pari a palmi due e decimi cinque legali, e ripieno di rotoli dieci di lana; ogni cuscino dovrà pesare rotolo uno e mezzo, pari a rotolo uno, e centesimi cin-

quanta legali; e tutti gli altri oggetti dovranno essere a norma di quanto si pratica per gli Ospedali.

	Per ogni Vascello.	Per ogni Fregata di primo rango.	Per ogni Fregata di secondo rango.	Per ogni Corvetta	Per ogni Brigantino.	Per ogni Bastimento di rango inferiore.
Materassi o strappontini.........	24	20	16	8	4	4
Cuscini........................	24	20	16	8	4	4
Copertini......................	24	20	16	8	4	4
Cappotti.......................	12	10	8	4	2	2
Leuzuola.......................	72	60	48	24	12	12
Cusciniere.....................	48	40	32	16	8	8
Camice.........................	72	60	48	24	12	12
Salvietti......................	48	40	32	16	8	8
Pianelli paia..................	24	20	16	8	4	4
Calzoni lunghi di olona.........	12	10	8	4	2	2
Berretti.......................	48	40	32	16	8	8

ART. 190.

In caso di armamento di divisione, che portasse Legni spedalieri, l'Assientista sarà obbligato d'imbarcare su tali Legni, tutte quelle masserizie, ed arnesi necessarî, nella qualità descritta di sopra, e nella quantità che sarà disposta dall'Intendente Generale della Real Marina, in seguito della richiesta che ne farà il Comandante della divisione, e degli ordini del Ministero di Marina.

ART. 191.

Le spese per lo imbarco di tali oggetti, ed il di loro mantenimento e conservazione, dovranno essere a carico dell'Assientista, dovendosi assegnare a bordo, de'luoghi idonei per riporli e conservarli ben condizionati.

ART. 192.

Ogni mancanza o perdita degli oggetti medesimi, cederà a carico dell'Assientista, eccetto i casi designati nel presente Contratto, relativamente al servizio de' Viveri, pe' quali casi, si starà a quanto nel corrispondente Articolo è stato convenuto.

ART. 193.

Per sicurezza di avere l'Assientista imbarcati tutti gli oggetti, nella quantità e qualità stabilita nel precedente Articolo 189, sarà nel momento dell'imbarco, il tutto visitato dal Commessario degli Ospedali, o da un Uffiziale amministrativo da lui delegato, nonchè dagli Uffiziali Militari, che saranno destinati dal Comandante del Bastimento, o della Divisione, e dal Contadore. Di tutto ciò, ne sarà compilato dal detto Commessario il corrispondente Processo Verbale, il quale sarà sottoscritto da tutti gli Uffiziali Militari ed Amministrativi, che sono intervenuti nel detto imbarco, nonchè dal Maestro di razione, che sarà il consegnatario dei sopraindicati oggetti.

ART. 194.

Al disarmo di ogni Bastimento, si praticherà quanto si è detto di sopra, per osservarsi soltanto, se qualche oggetto manchi per causa legittima, giacchè delle degradazioni sofferte, nascenti dall'uso degli oggetti stessi; queste cedere dovranno a carico dell'Assientista.

ART. 195.

L'Assientista sarà obbligato d'imbarcare gli oggetti di cibarie per servizio degl'infermi a bordo, e dovrà munire i Maestri di razione (come si è detto pe' viveri degli equipaggi) di danaro, e lettere di credito, pe' rimpiazzi de' medesimi, e per comprare addizionalmente altri generi freschi per uso degl'infermi stessi.

ART. 196.

Tali proviste di cibarie con le corrispondenti stoviglie di cucina, danaro, e lettere di credito, saranno nella proporzione, che l'Intendente Generale della Real Marina crederà convenevoli, secondo le circostanze; ed essendovi divisione di Bastimenti da Guerra, che porti seco Bastimenti Ospedalieri, dovrà l'Assientista imbarcare in ognuno di essi un Maestro di razione, coi corrispondenti generi, e danaro, come disporrà l'Intendente suddetto, e come nel parlarsi de' viveri, si è di sopra indicato.

ART. 197.

La razione da somministrarsi a ciascuno infermo a bordo, sotto Uffiziale e soldato, o loro assimilati, sarà corrisposta come segue:

Gallette bianche, once dodici, che pareggiano centesimi legali trentasei.

Gallina, once undici, pari a centesimi legali trentatrè, in modo che non vi entri la intera carcassa, o che restino esclusi la testa, i piedi, e le interiora.

Una caraffa di vino del migliore che si trovi a bordo.

Pasta d'ingegno di semola di seconda qualità, o semola assoluta, once quattro, pari a centesimi legali dodici.

ART. 198.

Trovandosi Legni ne' Porti, e nelle Rade, invece delle Gallette, dovranno somministrarsi, once sedici, pari a centesimi legali quarantotto, di pane bianco fresco, e freddo; ed invece del pollo, dovrà darsi carne fresca di vacca del peso, dopo cotta, di once otto, pari a centesimi legali ventiquattro senza ossa, senza tendini, e cartilagine.

In assoluta mancanza di carne, e di gallina, potranno darsi, due o più uova fresche, secondo verrà prescritto dall'Uffiziale Sanitario del Bordo.

ART. 199.

Inoltre, saranno somministrati agli ammalati, de' ristori, i quali consisteranno nel brodo di carne, o pollo.

Latte.
Neve.
Limoni.
Aranci.
Zuccaro.
Aceto.

Tali ristori, potranno ordinarsi, stando i Legni ne' Porti o Rade, e potranno imbarcarsi nel partire de' medesimi, per le occorrenze di campagna; beninteso, che se la navigazione il permettesse, e si po-

tesse, previo il permesso del Comandante, si distaccherà la lancia per prendere a terra quegli oggetti di ristoro, che potranno bisognare, onde non manchino agli infermi, gli aiuti dell'arte salutare.

A R T. 200.

Per conservar le galline a bordo, per uso degli infermi, l'Arsenale somministrerà proporzionati gallinai, che i rispettivi Comandanti faranno situare, in luoghi adattati; nell'intelligenza, che nè delle galline, nè degli altri generi, alimenti, ristori, ed utensilî, imbarcati per gl'infermi, potrà servirsi qualunque individuo imbarcato, quando non sia infermo.

A R T. 201.

In caso di perdita, o guasto, rifiuto, o rimpiazzo de'viveri, e di utensilî dell'Ospedale a mare, dovrà starsi, ed osservarsi, quanto in questo Contratto è stabilito, relativamente ai viveri imbarcati per le giornaliere somministrazioni.

Medicamenti per la medela a bordo.

A R T. 202.

Sarà obbligato l'Assientista d'imbarcare a bordo di ciascun Real Legno le medicine, e gli oggetti necessarî per la cura degl'infermi, a norma della Tariffa, e Petitorio, che saranno trascritti in fine del presente Contratto.

A R T. 203.

In caso però di qualche commissione straordinaria, dovrà imbarcare un maggior quantitativo di tali medicine ed oggetti, secondo la circostanza richiederà, ed a norma degli ordini che riceverà dall'Intendente Generale della Real Marina, in seguito dell'avviso dello Ispettore de'Rami Alieni.

ART. 204.

Per la conservazione, tanto delle medicine, quanto degli altri oggetti sopra descritti, la Real Marina darà all' Assientista i soliti comodi a bordo, che saranno consegnati al Maestro di razione, sotto la ispezione e vigilanza del Contadore, e del Chirurgo del Legno; questi non potrà avvalersi degli oggetti medesimi, se non nel solo caso di bisogno, e dal giorno in cui l' individuo entra in liberanza.

ART. 205.

Il suddetto Chirurgo avrà l' obbligo di rilasciare al Maestro di razione, ogni qual volta disporrà di somministrarsi a qualche infermo delle medicine, una papelletta, che indichi la qualità, e quantità del genere somministrato, per tenersene conto; e perchè al disarmo del Legno stesso, gli oggetti rimasti possino restituirsi all' Assientista; il quale, dietro la visita che ne passerà, o farà passare l' Ispettore de' Rami Alieni, potrà avvalersene in servizio, o degli altri Reali Legni, o degli Ospedali, se sono riconosciuti servibili.

ART. 206.

In caso di guasto, o perdita de' detti medicamenti, ed utensilî, pe' casi inopinati, l' Assientista ne riceverà la bonifica in quei rincontri, e termini, che si è detto pel servizio de' viveri, nel presente Contratto.

ART. 207.

Nel caso di armamento di Bastimenti Ospedalieri, l' Assientista dovrà provvederli di medicine, ed apparati cerusici, a norma de' Petitorî, e scudi di chirurgia approvati, giusta gli ordini dell' Intendente Generale.

ART. 208.

Sarà inoltre obbligato l' Assientista di fare imbarcare sopra di ogni Bastimento Ospedaliero, un Farmacista idoneo, con approvazione dell' Intendente Generale, per amministrare, ed aver cura de' medicamenti, e degli Utensilî.

I comodi, e la conservazione degli oggetti mentovati, saranno a norma di quanto sopra si è stabilito pe' Legni da Guerra.

ART. 209.

Per lo imbarco de' medicamenti, ed altri oggetti sopra i detti Legni, dovrà starsi alle norme fissate dai Regolamenti vigenti.

ART. 210.

Tutte le spese, per trasporto de' medicamenti, ed utensili di ogni Ospedale, per qualunque ragione, e luogo; non che quelle, per lo imbarco de' medesimi a bordo de' Reali Legni, saranno a carico dell' Assientista, come lo sono, giusta il presente Contratto, quelle pel mobilio, e tutt' altro, che deve somministrare esso medesimo.

TITOLO VI.

Convenzioni generali. Durata dell' Appalto. Consegna degli Edifizi, e degli utensili. Modo di pagamenti, cauzione.

ART. 211.

Nel prendere possesso l'Assientista dello Appalto, gli saranno consegnati tutti gli utensili, che la Marina è in uso di somministrare, alla Panatica, ed alle altre Officine; nonchè quelli occorrenti per la somministrazione della razione di Marina a bordo de' Reali Legni, come Bottame, per acqua, per vino, per olio, e per aceto; dovendo andare a di lui carico la manutensione di essi, per la quale non dovrà ricevere alcun compenso, andando tutto compreso nel prezzo della razione, e de' Viveri sciolti.

ART. 212.

Nel caso, che la dotazione de' suddetti utensili, non bastasse in qualche rincontro di armamento straordinario, sarà tenuta la Real Marina ad aumentarli in proporzione.

ART. 213.

Nella fine dell' Assiento, dovrà l' Assientista, restituire tutt' i cennati oggetti nello stesso numero, qualità, e valore; a qual' uopo, tanto nelle rispettive consegne, quanto nella restituzione che dovrà farne, se ne farà la perizia e l' apprezzo, come vien prescritto negli Art. 107 e 108.

ART. 214.

Se nel periodo della durata del Contratto, vi sarà bisogno di aumento di utensili, questo, venendo ordinato dalla competente Autorità, dovrà fornirlo l' Assientista, ricevendone lo importo al prezzo che sarà stabilito; e l' importo medesimo, si aumenterà al primitivo di lui debito,

risultato dalle consegne fattegli, in guisa che, anche di questi oggetti di aumento, dovrà rispónderne in numero; qualità, e valore, e mantenerli a sue spese, restituendoli terminato l'Assiento. Se poi il detto aumento, vorrà l'Assientista farlo a sue spese, per trovar diminuito in fine dell'Assiento il suo debito, derivante dai generi consegnatigli; sarà ciò in suo arbitrio.

ART. 215.

La Real Marina darà all'Assientista i comodi per la conservazione della stipa di legno per acqua.

ART. 216.

Saranno consegnati all'Assientista gli oggetti di casermaggio esistenti ne' Corpi di Guardia de' Bagni, e degli Ospedali, descritti nell'Art. 87, in numero, qualità, e valore. La perizia si farà da due esperti, destinati dalle Autorità competenti di Marina, formandosi i corrispondenti Processi Verbali dal competente Commissario di Marina, o suo rappresentante; ed in mancanza del Commessario di Guerra locale. Di tal Processo Verbale, se ne faranno quattro copie, delle quali, una resterà nell'Archivio del Commessario, un altra sarà data all'Assientista, e due saranno rimesse all'Intendente Generale di Marina, che ne passerà una al Real Ministero.

ART. 217.

Dovrà l'Assientista mantenere i suddetti oggetti di casermaggio nel modo che gli saranno consegnati; ed alla fine del Partito, dovrà riconsegnarli all'Assientista che gli succederà, o alla Real Marina, siccome li avrà ricevuti in numero, qualità, e valore, mediante ancora perizia, come si è detto nel precedente Articolo, e Processo Verbale, da formarsi dal succennato Commissario; e trovandosi deterioramento, o miglioramento, in confronto della primitiva consegna, se ne dovrà fare una reciproca buonifica della differenza, dal Partitario alla Real Marina, o viceversa da questa al Partitario.

ART. 218.

L'Assientista, per gli oggetti di casermaggio de' Corpi di Guardia ne' Dominî al di là del Faro, non riceverà alcun premio di manutenzione.

Pe' Corpi di Guardia poi ne' Dominî al di quà del Faro, riceverà per manutenzione, il seguente premio mensuale, senz' aumento alcuno.

Per ogni Corpo di Guardia di prima Classe, grana quarantadue, centesimi cinquantasette, millesimi ventidue, e diecimillesimi cinquanta.

Per ogni Corpo di Guardia di seconda Classe, grana trentasette, centesimi ottantaquattro, e millesimi venti.

Per ogni Corpo di Guardia di terza Classe, grana trentatrè, centesimi undici, millesimi diciassette, e diecimillesimi cinquanta.

ART. 219.

Nel caso che dovessero aprirsi nuovi Corpi di Guardia, tanto in Napoli, quanto in Sicilia, o dovesse aumentarsi la dotazione degli attuali Corpi di Guardia, con generi nuovi; questi saranno somministrati dall' Assientista, e valutati a favore del medesimo, secondo i prezzi stabiliti nel presente Contratto. Essi saranno aggiunti al Processo Verbale della primitiva consegna, e l'Assientista sarà tenuto a mantenerli, e riconsegnarli, nel modo espresso negli Articoli 216 e 217.

ART. 220.

Saranno similmente consegnati all' Assientista gli utensilì de' Bagni della Sicilia, descritti nell' Articolo 100, i quali saranno da lui mantenuti, nello stesso modo convenuto per gli oggetti di casermaggio dei Corpi di Guardia. La consegna, e riconsegna dei medesimi, in numero, qualità, e valore, verrà eseguita, a norma degli Articoli 216 e 217.

ART. 221.

Qualora poi, tanto nel caso di doversi aprire nuovi Bagni nella Sicilia, quanto di doversi aumentare gli utensilî de' Bagni, che attualmente esistono colà, tali utensilî saranno forniti dall' Assientista, e va-

lutati a favore dello stesso, a seconda de' prezzi fissati nel presente Contratto, e saranno aggiunti al corrispondente Verbale della primitiva consegna, e l'Assientista medesimo sarà obbligato alla loro manutensione, e riconsegna, a norma de' citati Articoli 216 e 217.

ART. 222.

Darà la Real Marina all'Assientista il solito comodo in Napoli della Panatica, i Magazzini, e Cantina in Darsena.

Negli altri luoghi, ov'è tenuto l'Assientista a somministrazione, e deposito; tanto per la gente di Marina, che pe' servi di pena; essendovi locali della suddetta Real Marina, gli saranno dati a proporzione de' generi che dovrà conservarvi. Se però non vi sieno locali della Real Marina, dovrà egli provvedersene a sue spese, nelle vicinanze de' luoghi, dove dovrà eseguire le somministrazioni, senza che ad altro sia tenuta la Real Marina, ed esso Assientista possa addurre eccezione alcuna in contrario, per esimersi dall'adempimento de' suoi doveri: salvo quanto è stato stabilito coll'Articolo 84 del presente Contratto, pe' Depositi dei Bagni della Sicilia.

ART. 223.

Le riparazioni di ogni manutensione alla Regia Panatica, ed ai Magazzini per la fabbricazione delle Gallette, e del Pane, per le diverse somministrazioni, dovranno andare tutte a carico dell'Assientista; meno però le riparazioni occorrenti agli Edifizî, le quali saranno a tenore delle Leggi vigenti pei proprietarî, e gl'inquilini degli edefizî medesimi, escludendo però i vetri, se ve ne sono, che anderanno a carico dell'Assientista, e la riparazione de' forni.

ART. 224.

In analogia di quanto si pratica per gli altri locali dell'Arsenale di Napoli, quelli consegnati all'Assientista nel recinto dell'Arsenale medesimo, saranno chiusi con chiavi, le quali la notte resteranno in un Casettino chiuse, da consegnarsi all'Uffiziale di servizio in Darsena, per forzarlo in caso d'incendio, onde servirsi delle chiavi in esso rinchiuse.

A R T. 225.

La somministrazione de' generi, che formano l'oggetto del presente Appalto, dovrà farsi ne' Magazzini dell' Assientista, beninteso, che qualora la loro distanza dal mare, è maggiore di cinquanta passi, sarà tenuto l' Assientista a far trasportare i generi a sue spese, nel luogo dove si deve eseguire la somministrazione.

A R T. 226.

L' Assientista non sarà responsabile del peso, qualità, e quantità, di ogni genere che avrà somministrato, ogni qualvolta sarà uscito dai suoi Magazzini, dai Forni, o di altri locali di sua attinenza, o sarà stato consegnato, e ricevuto dalla parte destinata, ed indicata a lui per riceverlo. I Viveri però imbarcati, restano sempre a carico dell' Assientista, e per esso, de' rispettivi Maestri di razione, che saranno incaricati di somministrarli. Nel caso però, che andassero a deperire, tutti, o parte, non dovrà farsene la somministrazione, ma bensì dovranno essere rimpiazzati; e quelli trovati guasti, dovranno restituirsi all' Assientista.

A R T. 227.

Dovrà l' Assientista provvedere i Reali Legni, ed eseguire tutte le somministrazioni di Viveri, ad ogni domanda che gliene farà in iscritto il Commissario di Viveri e degli Ospedali, o altro Funzionario, che sarà delegato dall' Intendente della Real Marina.

A R T. 228.

Nel caso che si trovasse eccezione sulla qualità de' Viveri da imbarcarsi, o da somministrarsi a terra, ne sarà avvertito l'Assientista dal suddetto Commessario, il quale ne renderà contemporaneamente informato l' Intendente Generale della Real Marina. Se il detto Assientista si opponesse, si passerà alla ricognizione de' generi medesimi, giusta quanto si è detto nell' Articolo 68. In risultamento delle pratiche quì espressate, non trovandosi i Viveri di buona qualità, sarà obbligato l' Assientista di rimpiazzarli subito con altrettanti di buona qualità. Se poi dietro le

prescritte pratiche, i Viveri si trovassero buoni, giustificandosi dall'Assientista, che i medesimi sono stati indebitamente rifiutati; in tal caso, la Real Marina buonificherà all'Assientista tutto il danno sofferto, e che dovrà essere legalmente provato. Se poi i comestibili, saranno trovati cattivi, oltre di essere tenuto l'Assientista al loro rimpiazzo, dovrà benanche soggiacere alle spese occorse.

ART. 229.

Quanto si è detto nel precedente Articolo, avrà luogo, se le circostanze lo permetteranno; ma in caso di urgenza, o di sollecita partenza, dovranno militare le eccezioni fatte, e rimpiazzarsi dall'Assientista immediatamente i generi rifiutati, con altri di buona qualità.

ART. 230.

Non prestandosi l'Assientista immediatamente a rimpiazzare i comestibili rifiutati, allora, in coerenza di quanto trovasi stabilito col Real Decreto de' 27 Giugno 1830, si procederà con una semplice protesta a norma dell'Articolo 1.° del detto Real Decreto, allo acquisto ad economia, e per urgenza de' generi non forniti, come meglio riuscirà all'Intendente Generale della Real Marina.

ART. 231.

Oltre delle perizie descritte precedentemente, dovendosi analizzare il pane, e le gallette; in questo caso, sarà tale analisi eseguita da due Professori di Chimica, chiamati dalla Real Marina, ed essendo i medesimi tra loro discrepanti, sarà adibito definitivamente il Consiglio Sanitario; e nei luoghi lontani da Napoli, da una Commissione di Professori Sanitari locali, da nominarsi dall'Autorità Militare la più elevata in grado del Ramo di Marina, se ve ne sia, ed in mancanza da quella dell'Esercito.

ART. 232.

Resta espressamente stabilito e convenuto, che per qualunque siasi inadempienza, e mancanza, tanto nelle somministrazioni e rimpiazzi, quanto nell'esistenza al completo di tutti i Depositi, ed approvvisiona-

menti stabiliti in questo Contratto, ed anche per le mancanze di ogni altra fornitura di generi, utensili, mobilio, ed oggetto qualunque, cui sia tenuto il Partitario; sia egli soggetto in tali casi, alla multa del decimo del valore di quelle forniture che non avrà adempite: e ciò indipendentemente dall' acquisto in danno di lui, e per urgenza, che potrà farne la Real Marina.

ART. 133.

Tutte le spese di trasporto di qualunque oggetto per servizio della somministrazione ordinaria e straordinaria, sì per terra, che per mare, dazi di dogana, e di consumo, ed altra qualunque imposizione, sotto qualsivoglia titolo, e denominazione esistente, o che potrà esistere; non meno che la spesa de' molini per la macina de' grani; dovranno tutte essere a peso e carico dell' Assientista, non dovendo la Real Marina altro erogare, in seguito delle ricevute somministrazioni, se non il semplice importo delle razioni, e degli altri generi indicati in questo Assiento, ai prezzi che sono stati in esso stabiliti.

ART. 134.

I casi inopinati, pe' quali la Real Marina è tenuta al rimborso de' Viveri, che si perderanno, sono gl' incendî, investimenti che cagionano falle d' acqua, o pure falle derivate da sdrucitura del Bastimento, azioni da guerra, e naufragi, non dovendosi annoverare per casi inopinati, le burrasche, giacchè sono avvenimenti ordinarî per tutti i Legni che navigano; e particolarmente per quelli da Guerra. Quando però costi, che la forza della burrasca abbia recato de' danni al biscotto riposto nella Dispenza, per acqua di mare introdottavi, e per quelli della Sentina, e che il tutto sia stato bene, ed a tempo verificato, la Real Marina sarà tenuta a buonificare all' Assientista ciò che si è perduto, non per di lui colpa, nè per quella del di lui incaricato.

ART. 135.

I casi inopinati però, che specifica l' Articolo precendente, dovranno, per ottener buonifica, esser comprovati, secondo le Reali Ordinanze di Marina, dai Processi Verbali dettagliati, formati, e sotto-

scritti dai Condatori de' Reali Bastimenti, certificati dagli Uffiziali di Dettaglio, se ve ne sieno imbarcati, e dall' Uffiziale di Guardia; ed in mancanza degli Uffiziali, dai rispettivi Piloti, e tutti sempre vidimati dai Comandanti.

ART. 236.

I detti Verbali dovranno giustificare la cagione del danno, conformemente a quanto viene espresso ne' Giornali di Navigazione a questo riguardo, dovendosi il biscotto bagnato portare sulla coverta del Legno, e dopo riconosciutane la quantità bagnata, dovrà buttarsi in mare.

ART. 237.

Sopra simili Processi Verbali, la Real Marina, farà le buonifiche all' Assientista, il quale per altro, non dovrà avere pretensione alcuna, per guasto, o danno, occasionato dai topi, vermi, o altri insetti; beninteso però, che i luoghi, dove saranno riposti i generi, dovranno essere in buono stato, secondo i sistemi della Real Marina, e secondo stimerà conveniente l' Ispettore del Materiale.

ART. 238.

Per tutti gli altri casi fortuiti, non preveduti di sopra, dovrà starsi al disposto dalle leggi vigenti.

ART. 239.

Sarà obbligato l' Assientista a spedire a sue spese ne' diversi luoghi del Regno delle due Sicilie, tutt' i generi, che formano l' oggetto del presente appalto; malgrado che taluni di essi, egli l' immetta nei magazzini del Regio Arsenale: intendendosi questa immissione, per solo oggetto di riconoscere la qualità de' suddetti generi, giacchè il ricapito di essi ne' rispettivi luoghi, ne' quali sono destinati, deve cedere interamente a sue spese; quale riconoscenza, non esclude quella da praticarsi sopra luogo.

ART. 240.

Il presente Assiento, s'intende unito, e non diviso, per tutt' i generi in esso descritti; di maniera che, non possa la Real Marina provvedersi direttamente, nè far provvedere da altri, nè comprare, nè somministrare di suo conto, alcun genere di quei che ne formano l' oggetto. Lo stesso debbe intendersi per maggiore chiarezza, per le razioni di Marina, e da Remo, le quali tutte, e per tutti quelli che le godono in genere, debbonsi dal solo Assientista somministrare in qualunque luogo, e Dipartimenti essi sieno, salvo l'eccezioni contenute negli articoli 38, e 39 del presente Contratto.

ART. 241.

Resta però in libertà della Real Marina di far corrispondere sempre dall'Assientista, altre razioni in genere, sì ad individui isolati, sì ai Corpi di nuova formazione, o da formarsi, come parimenti toglierla a quelli che la godono.

ART. 242.

	D.	G.	C.	M.	D.	C.
La razione completa di Marina, giusta il dettaglio contenuto nel presente Contratto, sarà pagata all' Assientista a grana dodici, cinquantadue centesimi, novantanove millesimi, cinquantanove diecimillesimi, ventidue centomillesimi e mezzo .	»	12	52	99	59	$22\frac{1}{2}$
La razione di passaggio a bordo, in proporzione della suddetta razione di Marina, con la solita corrispondente deduzione, sarà pagata all' Assientista a grana dieci, centesimi diciotto, millesimi ottantaquattro, diecimillesimi ottantacinque, centomillesimi quarantasette e mezzo	»	10	18	84	85	$47\frac{1}{2}$
La razione completa di forzato, ossia da remo, giusta il prescritto del presente Contratto, sarà pagata a grana sei, centesimi ventiquattro, millesimi trentanove, e diecimillesimi trenta. . . .	»	6	24	39	30	»
L'importo della razione completa di Marina, della razione di passaggio, e della razione di remo, com-						

plete tutte nel modo indicato nel presente Contratto, dovrà dividersi genere per genere, giusta quanto trovasi fissato nei Contratti precedenti, onde servire di norma in circostanza di doversi rimpiazzare un genere non provveduto, o rifiutato, o pure provvedere Viveri sciolti.

ART. 243.

Ogni giornata di trattamento per Uffiziale di Marina, o assimilato, ammalato, tanto nell' Ospedale, che a bordo de' Reali Legni, sarà pagata all' Assientista a grana ventinove, centesimi trentadue, millesimi settantacinque, e diecimillesimi cinquanta . . . .

Ogni giornata di trattamento per individuo di Marina, da Sotto Uffiziale, o assimilato in giù, e per servo di pena nell' Ospedale, o a bordo de' Reali Legni, a grana ventidue, centesimi settanta e millesimi cinquantadue . . . .

Nel prezzo di tali razioni, dovrà intendersi compresa ogni qualunque somministrazione, espressa in questo Partito.

ART. 244.

Ogni razione di pane fresco di once ventiquattro, pari a centesimi legali settantadue, sarà pagata a grana tre, centesimi settantotto, e millesimi quarantadue. . . . .

ART. 245.

I prezzi de' Viveri sciolti, dovranno essere eguali a quelli delle derrate, che compongono la razione completa di Marina; e per talune altre derrate, che non fanno parte di detta razione, restano fissati come segue:

Gallette il cantaio, ducati otto, grana cinquantuno, centesimi quarantaquattro, e millesimi cinquanta . . . .

Tosino, ossia lardo e presciutto, il cantaio, ducati ventuno, grana diciannove, centesimi quindici e millesimi venti. . . . .

Boccolaro, e ventresca, il cantaio, ducati diciotto, grana cinquantaquattro, centesimi venticinque, e millesimi ottanta . . . .

Voce	D.	G.	C.	M.	D.	C.
Trattamento Uffiziale (Art. 243)	»	29	32	75	50	»
Trattamento Sotto Uffiziale e servo di pena (Art. 243)	»	22	70	52	»	»
Razione di pane fresco (Art. 244)	»	3	78	42	»	»
Gallette il cantaio	8	51	44	50	»	»
Tosino il cantaio	21	19	15	20	»	»
Boccolaro, e ventresca il cantaio	18	54	25	80	»	»

	D.	G.	C.	M.	D.	C.
Tonnina, il cantaio, ducati undici, grana sessantacinque, centesimi ventuno, millesimi diciotto, e diecimillesimi novanta.	11	65	21	18	90	»
Formaggio di Sicilia o di Regno, il cantaio, ducati quattordici, grana trentatre, centesimi ventisei, millesimi cinquantasette, e diecimillesimi cinquanta.	14	33	26	57	50	»
Carne vaccina fresca, il cantaio, ducati tredici, grana ventiquattro e centesimi quarantasette.	13	24	47	»	»	»
Olio, il cantaio, ducati ventiquattro, grana ottantatre, centesimi trentotto, millesimi dodici, e diecimillesimi cinquanta	24	83	38	12	50	»
Riso, il cantaio, ducati otto, grana cinquantuno, centesimi quarantaquattro, e millesimi cinquanta.	8	51	44	50	»	»
Pasta il cantaio, ducati otto, grana cinquantuno, centesimi quarantaquattro, e millesimi cinquanta.	8	51	44	50	»	»
Fagioli, il cantaio, ducati quattro, grana venticinque, centesimi settantadue, e millesimi venticinque	4	25	72	25	»	»
Ceci, il cantaio, ducati quattro grana settantre, centesimi due, e diecimillesimi cinquanta.	4	73	02	»	50	»
Fave, il cantaio, ducati quattro, grana venticinque, centesimi settantadue, e millesimi venticinque	4	25	72	25	»	»
Vino, la botte, ducati quindici, grana trentadue, centesimi sessanta, e millesimi dieci	15	32	60	10	»	»
Aceto, la botte, ducati nove, grana otto, centesimi venti, e millesimi ottanta	9	08	20	80	»	»
Sale, il cantaio, ducati otto, grana cinquantuno, centesimi quarantaquattro, e millesimi cinquanta.	8	51	44	50	»	»
Legna, il cantaio, grana trentotto, centesimi trentuno, millesimi quarantanove, e diecimillesimi settantadue.	»	38	31	49	72	»
Olio pe' lumi, il cantaio, ducati ventiquattro, grana ottantatre, centesimi trentotto, millesimi dodici, e diecimillesimi cinquanta.	24	83	38	12	50	»
Ogni cantaio di carboni, ducato uno, grana quattro, centesimi sei, e millesimi cinquantacinque.	1	04	06	55	»	»
Ogni libbra di candele di sevo, grana nove, centesimi quarantasei, e millesimi cinque	»	09	46	05	»	»

ART. 246.

I generi tutti descritti negli Articoli 242, 243, 244, e 245, saranno pagati ai prezzi ne' medesimi Articoli fissati, e con l'aumento del tre per cento, giusta l'Articolo 10.

ART. 247.

I Viveri sciolti dell' approvisionamento de' Forti della Capitale, saranno valutati al pari di quelli contenuti nella razione di Marina, e le acquavite a grana undici, centesimi trentacinque, e millesimi ventisei per ogni caraffa; ma non saranno pagati all' Assientista, se non quando ne sarà autorizzato, o disposto il consumo dalle Autorità competenti, a norma degli articoli 53 e 55 del presente Contratto, ed ai prezzi come sopra, con l'aumento del tre per cento.

ART. 248.

Sarà pagato all' Assientista dal Ramo di Guerra, il premio del tre per cento al mese, disposto con l'Articolo 52 del presente Contratto, sul valore de' generi che compongono il detto approvisionamento ne' Forti della Capitale, calcolato ai prezzi del presente Contratto, in compenso de' danni e spese, considerati nell' Articolo medesimo.

ART. 249.

I generi di casermaggio, qualora dovessero somministrarsi addippiù della consegna, saranno pagati all' Assientista ai seguenti prezzi, e con l'aumento del tre per cento sul valore di essi.

	D.	G.	C.	M.	D.	C.
Sedia poltrona, Ducati dieci, grana ottantasette, centesimi novantacinque, e millesimi settantacinque.	10	87	95	75	»	»
Tavolino di pioppo, Ducato uno, grana quarantuno, centesimi novanta, e millesimi settantacinque.	1	41	90	75	»	»

	D.	G.	C.	M.	D.	C.
Cappellinaio, grana diciotto, centesimi novantadue, e millesimi dieci	»	18	92	10	»	»
Sedia di paglia di legno di faggio dipinta, grana trentasette, centesimi ottantaquattro, e millesimi venti	»	37	84	20	»	»
Candeliero di ottone, grana quarantasette, centesimi trenta, e millesimi venticinque	»	47	30	25	»	»
Navetta con smoccolatoio, grana cinquantasei, centesimi settantasei, e millesimi trenta . .	»	56	76	30	»	»
Bacile di faenza con piede di pioppo dipinto, Ducato uno, grana trentadue, centesimi quarantaquattro, e millesimi settanta	1	32	44	70	»	»
Focone di ferro con paletta di ferro, Ducati due, grana settantanove, centesimi otto, millesimi quarantasette, e diecimillesimi cinquanta. . .	2	79	08	47	50	»
Focone di legno con paletta di ferro, Ducati due, grana ventidue, centesimi trentadue, millesimi diciassette, e diecimillesimi cinquanta. . .	2	22	32	17	50	»
Tavolato di pioppo per la Truppa, al palmo, grana diciotto, centesimi novantadue, e millesimi dieci	»	18	92	10	»	»
Banco da sedere di legno di pioppo per soldati, al palmo, grana diciotto, centesimi novantadue, e millesimi dieci	»	18	92	10	»	»
Tabella di consegna, grana ventotto, centesimi trentotto, e millesimi quindici	»	28	38	15	»	»
Fanale di ronda, grana novantaquattro, centesimi sessanta, e millesimi cinquanta	»	94	60	50	»	»
Rastelliera d'Armi di legno di pioppo, al palmo, grana diciotto, centesimi novantadue, e millesimi dieci	»	18	92	10	»	»
Lampione di vetro affisso alla stanza della Truppa, grana settancinque, centesimi sessantotto, e millesimi quaranta.	»	75	68	40	»	»
Pala di ferro con manico di legno, grana trentatre, centesimi undici, millesimi diciassette, e diecimillesimi cinquanta	»	33	11	17	50	»
Vaso grande di creta per uso d'acqua, grana diciotto, centesimi novantadue, e millesimi dieci.	»	18	92	10	»	»

Art. 250.

La ferramenta, che potrà somministrarsi per uso de' Bagni de' servi di pena della Sicilia, per aumento di dotazione, descritta nell' Art. 99, sarà pagata alla ragione di Ducati diciotto e grana sessanta, senz' aumento del tre per cento.

ART. 251.

Il Rame lavorato, che l'Assientista potrà somministrare, a seconda delle richieste, per uso de' servi di pena rinchiusi ne' Bagni della Sicilia, nel corso del partito, consistente, giusta l'Articolo 100, in caldai, coppini, ed ogni altro oggetto di Rame, sarà buonificato al medesimo alla ragione di ducati settantaquattro, grana quarantanove, e centesimi sessanta il cantaio, senza aumento del tre per cento.

ART. 252.

Tutti gli altri utensili descritti nel medesimo Articolo 100, qualora dovessero somministrarsi per uso de' forzati della Sicilia a dippiù della consegna, saranno buonificati similmente ai seguenti prezzi, senz'aumento del tre per cento.

	D.	G.	C.	M.	D.	C.
Pale di ferro, a grana diciannove, centesimi sei, e millesimi novantaquattro ognuna	»	19	06	94	»	»
Raschette, a grana ventitre, e centesimi quattro ognuna.	»	23	04	»	»	»
Accette, a grana quarantasei, e centesimi otto ognuna	»	46	08	»	»	»
Stadere della portata di Cantaio uno, a Ducati quattro, grana quaranta, centesimi sei, e millesimi quaranta ognuna	4	40	06	40	»	»
Dette di Cantaia due, a Ducati otto, grana ottanta, centesimi dodici, e millesimi ottanta ognuna	8	80	12	80	»	»
Stadere di Cantaia tre, a ducati tredici, grana venti, centesimi diciannove, e millesimi venti ognuna.	13	20	19	20	»	»
Dette di Cantaia quattro, a Ducati diciassette, grana sessanta, centesimi venticinque, e millesimi sessanta ognuna.	17	60	25	60	»	»
Dette della portata di Cantaia cinque a Cantaia sei, a Ducati ventidue, e centesimi trentadue ognuna	22	»	32	»	»	»
Dette di Cantaia sette, e rotoli trenta, a Ducati venticinque, grana sessantasette, centesimi quarantadue, e millesimi quaranta ognuna . . .	25	67	42	40	»	»

	D.	G.	C.	M.	D.	C.
Bilancioni con coppe di rame, aste di ferro, e catenelle di ottone della portata di un rotolo a trenta, a ducati due, grana cinquantasei, centesimi settanta, e millesimi quaranta ognuno . . .	2	56	70	40	»	»
Detti idem di rotoli trentùno a cinquanta, a ducati cinque, grana tredici, centesimi quaranta, e millesimi ottanta ognuno	5	13	40	80	»	»
Detti idem di rotoli cinquantuno a settanta, a ducati sette, grana trentatrè, e centesimi quarantaquattro ognuno.	7	33	44	»	»	»
Detti di rotoli settantuno a novanta, a ducati tredici, grana venti, centesimi diciannove, e millesimi venti ognuno.	13	20	19	20	»	»
Detti idem di rotoli novantuno a centodieci, a ducati sedici, grana tredici, centesimi cinquantasei, e millesimi ottanta ognuno	16	13	56	80	»	»
Zappelli, a grana diciannove, centesimi novantasei, e millesimi ottanta ognuno	»	19	96	80	»	»
Rasolle a grana quindici, e centesimi trentasei ognuna	»	15	36	»	»	»
Forbici per tosare, a grana ventiquattro, centesimi novantatre, e millesimi sessantanove ognuna	»	24	93	69	»	»
Rasoi per la barba, a grana ventisette, centesimi ottantasette, e millesimi sette ognuno. . . .	»	27	87	07	»	»
Stagnere per olio grandi, a grana trenta, e centesimi settantadue ognuna	»	30	72	»	»	»
Dette piccole a grana ventitre, e centesimi quattro ognuna	»	23	04	»	»	»
Imbuti di latta, a grana undici, e centesimi cinquantadue ognuno	»	11	52	»	»	»
Misure per olio di once otto, pari a centesimi legali ventiquattro, a grana nove, centesimi ventuno, e millesimi sessanta ognuno.	»	9	21	60	»	»
Dette di oncia una; pari a centesimi legali tre; ad once tre, pari a centesimi legali nove, a grana quattro, centesimi sessanta, e millesimi ottanta ognuna.	»	04	60	80	»	»
Sacchi di canapaccio, a grana ventisei, e centesimi ottantotto ognuno.	»	26	88	»	»	»
Fanali grandi, a grana novantadue, e centesimi sedici ognuno	»	92	16	»	»	»
Fanali piccoli, a grana quarantasei, e centesimi otto ognuno	»	46	08	»	»	»
Tine grandi cerchiate di legno, a grana trenta, e centesimi settantadue ognuna	»	30	72	»	»	»

	D.	G.	C.	M.	D.	C.
Dette piccole idem, a grana diciannove, e centesimi venti ognuna	»	19	20	»	»	»
Dette idem cerchiate di ferro, a grana trentasei, centesimi ottantasei, e millesimi quaranta ognuna.	»	36	86	40	»	»
Cati, cerchiati di legno, a grana undici, e centesimi cinquantadue ognuno	»	11	52	»	»	»
Detti cerchiati di ferro, a grana ventitre, e centesimi quattro ognuno	»	23	04	»	»	»
Botti per acqua cerchiate di legno, a ducati due, grana settantasei e centesimi quarantotto, ognuna	2	76	48	»	»	»
Cipciap cerchiati di ferro, a grana quindici, e centesimi trentasei, ognuno.	»	15	36	»	»	»
Barili per acqua cerchiati di ferro, a grana quaranta, centesimi trentaquattro, e millesimi trenta ognuno	»	40	34	30	»	»
Detti idem cerchiati di legno, a grana ventidue, e millesimi trentadue ognuno.	»	22	»	32	»	»
Buglioli immondi, a grana trenta, e centesimi settantadue ognuno	»	30	72	»	»	»
Portantine complete, con loro corree, a ducati tredici, centesimi cinquantaquattro, e millesimi settantacinque ognuua.	13	»	54	75	»	»
Fune per pozzo, a grana ventitre, e centesimi quattro il rotolo	»	23	04	»	»	»
Carrette per acqua, a ducati ventitre, e grana quattro ognuna	23	04	»	»	»	»
Carrette per pane con cassa, a ducati trentotto, e grana quaranta ognuna	38	40	»	»	»	»
Ampolline di quattr' ore, a ducato uno, grana sessantasette, centesimi quattordici, e millesimi settantacinque ognuna	1	67	14	75	»	»
Dette di due ore, a ducato uno, grana trentadue, centesimo uno, e millesimi novantadue ognnna.	1	32	01	92	»	»
Dette di un' ora, a grana cinquantotto, centesimi sessantasette, e millesimi cinquantadue ognuno.	»	58	67	52	»	»
Dette di mezz' ora, a grana trentatre, e millesimi ottantasei ognuna	»	33	»	86	»	»
Dette di un minuto, ed un quarto di minuto, a grana venticinque, centesimi sessantasette, e millesimi quarantadue ognuna.	»	25	67	42	»	»
Lumiere di latta, a grana ventitre, e centesimi quattro ognuna.	»	23	04	»	»	»

	D.	G.	C.	M.	D.	C.
Barili per olio della capienza di cantaio uno, a grana cinquantatre, e centesimi settantasei ognuno.	»	53	76	»	»	»
Detti idem di rotoli cinquanta, a grana trentotto, e centesimi quaranta ognuno	»	38	40	»	»	»
Crivi per fave, a grana ventisei, e centesimi ottantotto ognuno	»	26	88	»	»	»
Tridenti, a grana sessantuno, e centesimi quarantaquattro ognuno	»	61	44	»	»	»
Batticancelle, a grana trenta, e centesimi settantadue ognuno	»	30	72	»	»	»
Cassone per la ferramenta, a ducati sei, grana quattordici, e centesimi quaranta ognuno . .	6	14	40	»	»	»
Mezzebotti, a grana novantadue, e centesimi sedici ognuna.	»	92	16	»	»	»

ART. 253.

I pagamenti per tutte le somministrazioni, che formano l'oggetto dell'Assiento, saranno eseguiti nel modo seguente:

1.° Quelli di prima Classe, relativi alle somministrazioni delle diarie razioni di Marina in tutta la estensione del Regno, ed al trattamento di Ospedale ne' Dominî al di quà del Faro; saranno fatti direttamente dalla Tesoreria Generale, a norma de' Regolamenti in vigore, e sui documenti che l'Assientista presenterà.

2.° Quelli anche di prima Classe, relativi alle somministrazioni ai servi di pena ne' Dominî al di là del Faro; saranno benanche fatti dalla detta Tesoreria Generale, ma a norma del Regolamento approvato col Real Decreto del 22 Giugno 1826, concernente le riviste mensuali pel servizio amministrativo de' servi di pena, nonchè delle Ministeriali spiegazioni sul Regolamento medesimo.

Tutt'i suddetti pagamenti avranno luogo per mezzo di abuonconti, da liberarsi in ogni decade; ed il saldo, giusta il prescritto del presente Contratto, verrà pagato alla fine di ogni trimestre.

3.° Per quelli poi, riguardanti le forniture eseguite ne' detti Dominî al di quà del Faro, che vanno comprese nelle spese di seconda Classe, dovrà starsi al sistema in vigore della Real Marina, e quindi saranno fatti mercè ordinativi sulla Tesoreria Generale suddetta, che spedirà l'Intendente Generale della Real Marina, in seguito del Verbale

d' immissione, e delle corrispondenti liquidazioni, approvate dal Ministero, e Real Segreteria di Stato della Guerra e Marina; quali ordinativi spediti che saranno, uscirà da ogni obbligo la Real Marina, restando salve all' Assientista le ragioni che gli competono per Legge, onde riscuotere i medesimi ordinativi dalla Tesoreria Generale, la quale dovrà estinguerli, a seconda de' suoi regolamenti ed usi in vigore, per la qualità della moneta di argento o pure di rame.

4.° Quelli di prima Classe, relativi alle somministrazioni ai forzati ne' Dominî al di là del Faro, saranno fatti da quelle Officine sostitute della Tesoreria Generale, ed a norma del suddetto Real Decreto del 22 Giugno 1826, e Ministeriali spiegazioni sul Regolamento medesimo: e tali pagamenti avranno luogo per mezzo di abuonconti, da liberarsi in ogni decade, ed il saldo verrà pagato alla fine di ogni trimestre.

5.° Per quelli finalmente riguardanti le forniture eseguite negli stessi Reali Dominî al di là del Faro, e che vanno compresi nelle spese di seconda Classe, dovrà starsi al sistema in vigore della Real Marina, ed in conseguenza saranno fatti con ordinativi sull' enunciate Officine sostitute della Tesoreria Generale, che spedirà la competente Autorità Amministrativa di Marina, in seguito de' Verbali d' immissione, e corrispondenti liquidazioni Ministerialmente approvate: quali ordinativi spediti che saranno, uscirà, come si è detto di sopra, da ogni obbligo la Real Marina, restando salve all' Assientista le ragioni che per legge gli competono, per riscuotere gli ordinativi stessi, i quali saranno estinti a tenore degli usi, e Regolamenti in vigore nella Tesoreria Generale, per la qualità delle monete.

ART. 24.

La Real Marina darà all' Assientista una anticipazione di ducati ventimila sulla Tesoreria Generale, che sarà ritenuta dalla Tesoreria Generale medesima, a rate uguali nel corso dell' anno sugli abuonconti decadari delle somministrazioni di prima Classe, alla ragione di ducati cinquecentocinquantacinque, grana cinquantacinque, centesimi cinquantacinque, millesimi cinquantacinque, diecimillesimi cinquantacinque, e centomillesimi cinquantacinque, per ogni decade; però alla fine di ogni sei mesi, dovrà novellamente portarsi tale anticipazione al completo de' ducati ventimila, con liberarsi l'ammontare delle somme ritenute nei sei mesi scorsi, e così continuare fino a tutto il trentuno Ot-

tobre 18quarantacinque, in cui seguirà l'ultima liberanza delle somme ritenute ne' precedenti ultimi sei mesi; di maniera che, trovandosi l'Assientista al primo Novembre 18quarantacinque di tenere anticipati gl'interi suddetti ducati ventimila, dovrà discontarli nel corso di un anno, decorrendo dal detto dì primo Novembre 18quarantacinque, e terminando al trentuno Ottobre 18quarantasei, sugli abuonconti decadarî, alla medesima ragione di ducati cinquecentocinquantacinque, grana cinquantacinque, centesimi cinquantacinque, millesimi cinquantacinque, diecimillesimi cinquantacinque, e centomillesimi cinquantacinque, senz'avere più luogo completamento alcuno, sino alla fine del Contratto.

ART. 255.

I documenti che l'Assientista dovrà presentare, per ottenere le liquidazioni, delle somministrazioni, e de' consumi di bordo, dovranno essere stabiliti a norma delle Reali Ordinanze di Marina, firmati dalle rispettive Autorità, e verificati da' corrispondenti Commessariati di Marina.

ART. 256.

Per le somministrazioni alle Truppe di terra, imbarcate, tanto sui Legni da Guerra, quanto su quelli di trasporto convogliati, o no dai primi, i documenti da esibire, dovranno esser quelli descritti nel Regolamento formato dall'Intendente Generale dell'Esercito, ed approvato con Ministeriale del 17 Febbraio 1827 (Ramo di Guerra) 4.° Ripartimento, 2.° Carico, N.° 461, di cui si alliga copia in fine del presente Contratto.

ART. 257.

Per le somministrazioni poi dello razioni di passaggio ai relegati, o detenuti, quando transitano sui Legni della Real Marina, ne sarà fatta la buonifica all'Assientista, a norma del Regolamento annesso al Real Decreto de' 2 Maggio 1830, di cui è anche in fine inserita copia; come pure dovrà tenersi presente, ed osservarsi il disposto nella Ministeriale del 3 Ottobre 1833, 1.° Ripartimento, 2.° Carico, N.° 2697, alligata in fine del presente Contratto.

ART. 258.

Dovrà l' Assientista presentare all' Intendente Generale di Marina, o per esso nel Commissariato de' Viveri e degli Ospedali, le copie legali de' ricevi d' imbarco delle provvisioni di qualunque Legno, insieme con gli ordini ricevuti, sottoscritti dai rispettivi incaricati, e con tutte le altre regolari firme, per potersene far uso sopratutto in circostanze di disgrazie, che possono avvenire al Bastimento, e che sono state prevedute negli articoli 233 e 234, per cagione delle quali, si dovesse buonificare all' Assientista, non solo il consumo, ma benanche la quantità de' Viveri imbarcati, e perduti.

ART. 259.

Quante volte il bisogno lo richiedesse, potrà l' Assientista, in seguito di espressa autorizzazione dell' Intendente Generale della Real Marina, e con le norme prescritte dai Regolamenti doganali, trabalzare i Viveri di dotazione, da un Legno all' altro della Real Marina, o altro Legno adibito al disimpegno di Real servizio, per effetto del quale, fosse stato necessario imbarcarsi viveri bisognevoli alla sussistenza a bordo, senza che per tali trabalzi fosse l' Assientista medesimo obbligato a pagamento alcuno di dazio doganale, o di consumo sui Viveri stessi. Però non potrà l' Assientista dispensarsi dal pagamento del dazio doganale, o di consumo, sui Viveri, che potrà fare trasportare per via di mare da luoghi fuori dazio, per imbarcarli sopra dei Reali Legni, o sopra Legni destinati per disimpegno di Real Servizio.

ART. 260.

La cauzione diffinitiva del presente Appalto, dovendo essere nella somma di ducati settantaduemila, sarà rappresentata, cioè, per ducati trentamila sarà conservata la medesima ipoteca sui beni fondi dati per cauzione di simil somma di ducati trentamila dal suddetto D. Francesco Maria Fazio, per cauzione del partito de' Viveri e Spedali della Real Marina spirante ai 31 Ottobre corrente anno 18quarantuno: per ducati ventitremilasettecentotrentuno, e grana sessantasei con viglietto di tenuta a firma del cavaliere D. Francesco de Rosa, da rinnovarsi, o darsi altro

cauzionante di soddisfazione della Giunta de' Contratti, ogni qualvolta dalla medesima si crederà necessario, e pe' rimanenti ducati diciottomiladuecentosessantotto, e grana trentaquattro, compimento di detti ducati settantaduemila, l'importo cui ascendono i generi, che formano i depositi degli approvisionamenti de' Viveri ne' Forti della Capitale, descritti nell'Articolo 49 del presente Contratto, compreso l'aumento del tre per cento.

In quanto poi alla cautela di detto anticipo di ducati ventimila, sarà dato dall'Assientista il Fido a firma del Cavaliere D. Francesco de Rosa, nella medesima somma di ducati ventimila; beninteso però, che la somma stessa non sarà liberata, se non in seguito, che il detto Fido sia stato in piena regola presentato: e beninteso altresì, poter la Real Marina pretendere Fido di altra firma, qualora nel corso dell'Appalto si trovasse di non essere di sufficiente cautela pe' Reali interessi quello a firma dell'enunciato signor De Rosa.

ART. 261.

La durata dell'appalto, sarà di anni cinque, e mesi due, da principiare dal primo Novembre corrente anno milleottocentoquarantuno, e terminare ai 31 Dicembre 18quarantasei.

ART. 262.

Ogni controversia, che potrà insorgere nella esecuzione del Contratto, sarà decisa dalla Giunta Generale dei Contratti della Real Marina; e si dovrà adire il Contenzioso Amministrativo, per tutto ciò che concerne i suoi attributi, ai termini della Legge.

ART. 263.

Per tutt'altro concernente in ogni dettaglio il servizio de' Viveri e degli Ospedali, sia a terra, che a mare, e che non sia preveduto in questo Contratto, l'Assientista dovrà conformarsi a tutto ciò che trovasi prescritto dalle Reali Ordinanze di Marina, relativo a tali servizi; nonchè agli usi della stessa Real Marina.

ART. 264.

Saranno trascritti nel presente Contratto, tutt' i Reali Decreti, Regolamenti, e Ministeriali di massima, citati ne' soprascritti Articoli, e riferibili al servizio, che forma l'oggetto di questo stesso Contratto, ai quali l'Assientista da tutto, e per tutto si rimette.

ART. 265.

Il presente Contratto non dovrà intendersi perfezionato, senza la Sovrana approvazione.

ART. 266.

Saranno a carico dell' Assientista tutte le spese occorrenti per la formazione del presente Contratto, cioè carta bollata, e Registro, quelle precedentemente fatte per la pubblicazione de' bandi; quelle occorrenti per le cautele della cauzione definitiva; e per cinquecento copie in istampa del Contratto.

ART. 267.

Del presente Contratto se ne sono formati quattro simili originali, i quali sono stati sottoscritti dal prefato Retro Ammiraglio Conte D. Ferdinando Anguissola Intendente Generale della Real Marina, e dal suddetto D. Francesco Maria Fazio, che dovranno rimettersi al Ministero e Real Segreteria di Stato della Guerra e Marina, ad oggetto, che uno di essi possa rimaner depositato in quell' Archivio del Ramo di Marina; e gli altri tre, muniti che saranno dell' approvazione, servir dovranno, uno per conservarsi nel Segretariato della Giunta de' Contratti della stessa Real Marina, un altro per rimettersi all' Intendente Generale della ripetuta Real Marina, onde farvi dare la debita esecuzione, e l'ultimo finalmente per consegnarsi all' Assientista Fazio: originali tutti, che dovranno debitamente registrarsi.

Fatto, e chiuso in Napoli nel Regio Arsenale di Marina il dì 9 Novembre 1841.

Conte FERDINANDO ANGUISSOLA.

FRANCESCO M.ª FAZIO.

La Giunta Generale de' Contratti della Real Marina, avendo proceduto ai termini della Legge alla formazione del presente Contratto, lo ha reso in forma legale, lo ha fatto sottoscrivere in sua presenza, e vi è concorsa con la firma di tutt' i suoi componenti — Napoli Anno, Mese, e giorno, come sopra.

Conte Ferdinando Anguissola.
Camillo Santorelli.
Gaetano Russo.
Pasquale Venditto.
Antonio Picone.
Giuseppe Frigeri.
Pietro Elia.

Approvato da Sua Real Maestà.

Napoli 15 Novembre 1841.

Il Maresciallo di Campo
Direttore del Ministero e Real Segreteria di Stato
della Guerra e Marina
G. di Brocchetti.

MINISTERIALE

emessa dal Ramo di Guerra il 27 Ottobre 1837 N.° 7296.

Ministero e Real Segreteria di Stato di Guerra e Marina — Ramo di Marina — 1.° Ripartimento — 2.° Carico N.° 4392 — Napoli 7 Novembre 1837 — Signor Intendente Generale — Mi onoro trasmetterle Copia di una Ministeriale diretta da questa Real Segreteria all'Intendente Generale dell'Esercito il dì 27 Ottobre scorso n.° 7296 relativa al servizio delle riserbe delle piazze e dei Forti onde sia tenuta la mano alla esecuzione dal canto dell'Assientista de' Viveri di Marina delle disposizioni nell'istessa contenute che riguardano l'Assientista medesimo — Il Direttore — firmato — Giuseppe di Brocchetti —

Segue la Ministeriale del Ramo di Guerra de' 27 Ottobre 1837, N. 7296 — Signor Intendente Generale — Il servizio delle riserve delle piazze, e de' Forti è troppo importante perchè questo Real Ministero non ritorni sull'argomento modificando anche quanto le manifestò pel biscotto del Forte Sant'Elmo con Ministeriale del dì 21 del corrente mese N.° 7193 — Non può esservi dubbio che i viveri i quali sono in riserva nelle piazze e ne' Forti, debbano sempre essere in istato da poter servire per la sussistenza delle rispettive guarnigioni. In conseguenza non dovrà menomamente tollerarsi che vi rimangono quei generi che abbiano potuto soffrire deterioramento. Ella, che al pari di questo Real Ministero, nello sperimentato suo zelo, sentirà la forza di questi principii, converrà del bisogno di precisare le norme onde si adempia con rigore dalla parte del Commissariato di Guerra alle prescrizioni del regolamento su l'enunciato servizio, non che alle seguenti regole.

1.° Le riviste ai generi di riserva nelle piazze, e ne' Forti si faranno dalle Giunte di sorveglianza alla fine di ogni mese, ed i surrogamenti de' generi buoni saranno eseguiti a norma de' Contratti, facendosi immediatamente uscire i deteriorati.

2.° Nelle immissioni in presenza sempre delle dette Giunte, si baderà essenzialmente alla buona qualità de' generi, onde evitare che i Conservatori immettano generi guasti o prossimi a deteriorarsi nel corso del mese.

3.° I periti pe' quali è stata già data l'autorizzazione pe'Forti della Capitale non dovranno essere abitualmente chiamati, ma dovranno esserlo soltanto ne' casi pe' quali saranno creduti indispensabili pe' generi che potranno indispensabilmente richiederli, e quando interverranno si starà pel pagamento di essi a quanto ebbi l' onore di comunicarle con Ministeriale de' 30 Settembre ultimo N.° 6536.

4.° Non sarà pagato al Conservatore de' Forti della Capitale la indennità mensuale, nè a quelli di tutte le piazze del Regno il premio di conservazione, senza l'esibizione di un certificato del relativo Commissario di Guerra, il quale contesti che i generi di riserva sieno in buono stato, e che quelli che dovevano essere rinnovati per deterioramento, in forza del processo Verbale della rivista mensuale lo sieno stati ai termini delle rispettive loro obbligazioni.

5.° Ad oggetto di conciliare l'adempimento delle contrattazioni con lo scopo della istituzione delle riserve, i Commissarî di Guerra nell'atto della rivista mensuale baderanno, non solo all' attuale deterioramento, ma benanche intimeranno all'Appaltatore di dover rimpiazzare i generi esistenti alle scadenze convenute nel Contratto, laddove bene esaminandoli si accorgessero di essere i medesimi prossimi a deterioramento. Questa prescrizione è vicendevolmente vantaggiosa agl' interessi del Real Governo ed a quei de' Conservatori.

6.° I Commissarî di Guerra si presteranno con premura all' invito de' Comandanti delle Piazze e de' Forti per le riviste straordinarie che i Comandanti medesimi crederanno in casi urgenti necessarie a praticarsi.

7.° I Comandanti delle Piazze e de' Forti, renderanno conto alla fine di ogni mese al rispettivo Comando Generale dell' esito delle riviste fatte ai viveri di riserva. Di queste disposizioni ha questa Real Segreteria di Stato data conoscenza ai due Comandi Generali delle Armi ne' Reali Dominî di quà, e di là del Faro, per tener la mano alla loro esecuzione, ed io ho l'onore, in riscontro dell' ultima parte del suo foglio de' 23 dell' andante N.° 3595, di pregarla a compiacersi di diramarle a tutt' i Commissarî di Guerra destinati al servizio delle riserve — Il Direttore del Ministero, e Real Segreteria di Stato della Guerra e Mari-

na — Firmato — Giuseppe di Brocchetti — Per copia conforme. Il Commissario Capo del Segretariato Generale dell'Intendenza Generale della Real Marina — firmato — Errico Guillamat — Visto. Il Retro Ammiraglio Intendente Generale della Real Marina — firmato — Anguissola —

Per copia conforme.

Il Segretario della Giunta Generale
dei Contratti della Real Marina.
PIETRO ELIA.

L' Assientista
FRANCESCO M.ª FAZIO.

Visto
Il Retro Ammiraglio
Intendente Generale Presidente
ANGUISSOLA.

REAL DECRETO DE' 27 GIUGNO 1830.

FRANCESCO I. EC. EC.

I moltiplici inconvenienti, che si sono esperimentati in danno del Real Servizio per la poca esattezza, con cui alcuni fornitori hanno adempito alla somministrazione de' generi coi medesimi contratti, esigendo che sia adottata una misura energica per ovviarli in avvenire.

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato della Guerra, e Marina.

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato, abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto segue.

Art. 1.° — Da ora innanzi nei diversi contratti, che verranno stipulati per appalto di oggetti di forniture, qualunque esse siano, dovrà, per patto espresso, convenirsi, che per ogni mancanza degli appaltatori, l'Amministrazione, o Dipendenza, il di cui interesse l'appalto riguarda, possa procedere economicamente senza alcuna formalità giudi-

ziaria all'appalto, o all'acquisto in economia, degli oggetti non forniti, come meglio le riesca; il tutto a carico dell'inadempiente, e ciò dietro una semplice protesta a nome del Capo della Dipendenza intimata soltanto al domicilio del fornitore costituito nel contratto per organo di un pubblico notaio.

Art. 2.° — Per maggior accerto di tale misura, resta definitivamente stabilito, che il patto suddetto ne' suespressi precisi termini, intendere si debba di dritto compreso in ogni contrattazione di simile natura, ed avere debba la sua piena esecuzione, ed osservanza, anche quando non sia espresso nella scrittura del Contratto.

Art. 3.° I nostri Ministri Segretarî di Stato della Guerra e Marina, e delle Finanze, sono incaricati dell'esecuzione del presente Decreto — In assenza di S. M. il Re mio augusto padre e Signore — firmato — Ferdinando Vicario generale — Il Consigliere Ministro di Stato Presidente interino del Consiglio de'Ministri — firmato — Marchese Tommasi — Il Ministro Segretario di Stato della Guerra e Marina — firmato — Fardella —

Per copia conforme.

Il Segretario della Giunta Generale
de' Contratti della Real Marina.
Pietro Elia.

L'Assientista
Francesco M.ª Fazio.

Visto
Il Retro Ammiraglio
Intendente Generale Presidente
Anguissola.

REAL DECRETO DE' 30 DICEMBRE 1827.

FRANCESCO I.° EC. EC.

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato della Guerra e Marina.

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato, abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto segue.

Art. 1.° — Resta approvato il regolamento, che acccompagna il presente Decreto, col quale si provvede il modo come; senza dar luogo ad abusi, possano gli equipaggi de' nostri Reali Legni da guerra, sbarcare le proprie razioni, economizzate a bordo de' medesimi, senza essere soggette a pagamento di dazio.

Art. 2.° — Il nostro Consigliere Ministro di Stato, e Ministro Segretario di Stato delle Finanze, ed il nostro Ministro Segretario di Stato della Guerra e Marina, sono incaricati della esecuzione del presente Decreto — firmato — Francesco — Il Consigliere Ministro di Stato Presidente interino del Consiglio de' Ministri — firmato — de Medici — Il Ministro Segretario di Stato della Guerra e Marina — firmato — Principe della Scaletta.

Ad oggetto di ovviare gl' inconvenienti, ed i mali intesi, che possono aver luogo, allorchè ritornando da un viaggio, o da una campagna i Reali legni da Guerra, gli equipaggi di essi disbarcano gli avanzi di dispenza, o siano i risparmî fatti sulla diaria razione di marina loro spettante, sarà osservato il seguente

REGOLAMENTO.

Art. 1.° — Allorchè durante un viaggio, o una campagna eseguita da uno de' Reali Bastimenti da guerra, l'equipaggio avrà fatto de' risparmî sul suo rancio, previa disposizione del Comandante, giusta l'articolo 30 del contratto vigente de' viveri, tali risparmî, o siano avanzi di dispenza, dovranno essere documentati non solo coi controboni da rilasciarsi dai maestri di razione alle parti interessate durante la campagna, come stabilisce l'articolo suddetto, ma benanche con un notamento nominativo degl' individui cui sono dovuti, nel quale dovrà divisare la quantità de' generi spettanti parzialmente a ciascuno di essi, e la quantità complessiva.

Art. 2.° — Tale notamento dovrà essere fatto in tripla spedizione, firmata dal maestro di razione con l' intervento del Contadore, e dell' Uffiziale di dettaglio, e vistato dal Comandante. All' arrivo del bastimento nel dipartimento generale, il Contadore sarà nell' obbligo di rimettere una di dette spedizioni all' Intendente Generale della Real Marina, onde farla pervenire all' Assientista, conservandone un' altra a bordo per le operazioni di risulta, e la terza sarà rimessa dal Comandante del bastimento alla Maggioria generale.

Art. 3.° — Gli avanzi suddetti non potranno essere distribuiti agli interessati, che nel dipartimento generale, nè prelevati dall' approvvisionamento del bordo, ma saranno loro somministrati dai Magazzini dell' Assientista a terra, previa l' esibizione de' controboni.

Art. 4.° I creditori di tali avanzi non avranno la facoltà di recarsi isolatamente ne' magazzini suddetti per riscuotere la tangente loro dovuta, ma essi dovranno andarvi a sezione, nel numero che crederà il Comandante in giorni determinati, accompagnati da un Uffiziale del bordo.

Art. 5.° — La distribuzione nel divisato modo per gl' individui presenti a bordo, non dovrà eccedere i quindici giorni dall' arrivo del bastimento in questo porto.

Art. 6.° — La stessa norma regolerà la distribuzione degli avanzi di dispenza agl' individui assenti, allorchè si presenteranno al proprio bordo.

Art. 7.° — Completata la distribuzione degli avanzi di dispenza a tutti coloro che n' erano creditori, il Comandante del bastimento, ed il Contadore ne informeranno rispettivamente il Maggior Generale, e l' Intendente Generale, con loro apposito rapporto in iscritto.

Art. 8.° — Gl' impiegati della dogana assicuratisi, che i generi trasportati da' marinari, vengono estratti dai Magazzini dell' Assientista a terra, sia nell' Arsenale, sia nella panatica, ed i quali non sono che gli avanzi di dispenza loro spettanti, e da essi lasciati a bordo, rilasceranno ai medesimi un lascia passare, affinchè nel camino non siano molestati per detta causa.

Art. 9.° — Per effetto delle disposizioni contenute nell' articolo 3.°, la quantità de' generi esistenti a bordo come avanzi di dispenza, formando una eccedenza all' approvisionamento in ragione de' regolari consumi delle razioni (i quali, malgrado il presente regolamento, non deb-

bano subire alterazione alcuna) essi generi, qualora sieno tuttora somministrabili, senza difetti, e suscettibili di conservazione a bordo, saranno dedotti dal rimpiazzo all'approvvisionamento, se dovrà aver luogo; ed in caso di disarmo del bastimento, dovranno essere restituiti all'Assientista, perchè già di sua pertinenza, avendone dato l'equivalente, pagandone il corrispondente dazio a tenore degli stabilimenti in vigore, qualora si volessero fare disbarcare a terra.

Art. 10.° — Nel caso previsto nel precedente Articolo, in cui passando in disarmo un bastimento gli rimarranno viveri, perchè i risparmi fatti in campagna dall'equipaggio, sono stati somministrati da magazzini a terra, l'Assientista è abilitato a far trabalzare in rada i detti viveri di avanzo, sopra di un altro bastimento, che si troverà in armamento, o farli consumare dai piccoli legni della Real Marina, che si troveranno armati nel dipartimento, senza però farli sbarcare a terra, e senza essere obbligato per questo a pagare altro dazio.

Art. 11.° — Affinchè la direzione de' Dazî Indiretti sappia con precisione i viveri, che potranno avanzare sopra di un bastimento, che passerà in disarmo, l'Intendente Generale della Real Marina dovrà far conoscere alla medesima, volta per volta, la quantità de' viveri, che ciascun bastimento imbarcherà nel suo armamento, ed i successivi rimpiazzamenti.

Art. 12.° — I Comandanti de' Reali Bastimenti, gli Uffiziali di dettaglio, sotto i loro ordini, ed i Contadori rispettivi, sono incaricati ciascuno per la sua parte, dell'adempimento delle disposizioni contenute nel presente regolamento — Napoli il dì 30 Dicembre 1827 — Approvato — firmato — Francesco — Il Consigliere Ministro di Stato Presidente interino del Consiglio de' Ministri — firmato — de Medici — Il Ministro Segretario di Stato della Guerra e Marina — firmato — Principe della Scaletta.

Per copia conforme

Il Segretario della Giunta Generale de' Contratti della Real Marina.
Pietro Elia.

L'Assientista
Francesco M.ª Fazio.

Visto
Il Retro Ammiraglio Intendente Generale Presidente
Anguissola.

MINISTERIALE DE' 31 GENNAIO 1826.

4.° Ripartimento: 2.° Carico, N.° 619½ (Ramo di Guerra).

Signor Intendente Generale — Affine di regolarizzarsi il servizio, relativo alla somministrazione delle razioni di passaggio alle truppe, allorchè s'imbarcano, nonchè degli utensili, del bottame, e tutt'altro, che può occorrere alle truppe medesime; ho stabilito di dovèrsi, da ora innanzi, adottare il seguente metodo, il quale assicura, nel miglior modo possibile l'accerto de' Reali interessi, e procura altresì la dovuta economia al Regio Erario.

1.° Dovendosi eseguire l'imbarco di truppe in luogo ove esistono magazzini di Marina, i viveri debbono somministrarsi, di unita agli utensili corrispondenti, dall'Assientista, e per le cure della Real Marina, con istabilirsi preventivamente processo verbale di perizia, dello stato in cui si ritrovavano i generi, nel quale dovranno intervenire il Commissario di Guerra, quello della Real Marina, il padrone del Legno noleggiato, e gli esperti nominati contradittoriamente. Il padrone del legno, accettando la buona qualità de' generi, deve rendersi garante del deperimento di essi, e del deperimento del bottame, nonchè degli utensili (tranne le cause di forza maggiore legalmente documentate), e riconsegnare il tutto in uno buono stato colle reste di supero al suo salvo arrivo nel luogo di destinazione, come dall' eguale verbale di espertizzo, che sarà colà stipulato; mentre in caso di differenza, dovrà pagare l'importo da ritenersi sull'ammontare del nolo.

2.° Il bottame per acqua, ed i fanali, saranno poi somministrati dall' Arsenale di Marina, e compresi colle medesime condizioni nell'anzidetto verbale.

3.° Giunte le truppe al luogo di destinazione, se in questo vi siano magazzini di Marina, si eseguirà come si è praticato nell' imbarco, l'eguale verbale di espertizzo di sbarco, ed i generi riconosciuti in buono stato, suscettibili a nuove distribuzioni, saranno consegnati al fornitore di Marina per utilizzarli, defalcandone l'importo di essi dall'ammontare de' viveri somministrati al luogo d' imbarco. Quelli deperiti poi, se per causa di forza maggiore, saranno venduti per conto del Ramo di Guerra, andando a carico dello stesso la differenza. Se per colpa poi del padrone del legno, la vendita di essi sarà fatta per le cure del

Governo, e la differenza sarà ritenuta al padrone del legno sull'importo del nolo, come meglio converrà per lo accerto de' Reali interessi.

4.° Debbono parimenti consegnarsi al fornitore della Real Marina gli utensili, pagandosi dal Ramo di Guerra, o dal Padrone del legno, come è indicato di sopra, l'importo delle deteriorazioni avvenute.

5.° Il bottame, ed i fanali, saranno consegnati ne' magazzini della Real Marina, restando a cura della stessa, di far pervenire detti oggetti, ove necessitano, servendosi delle favorevoli occasioni de' Pacchetti, o altri legni Reali da guerra, che non offrono dispendio di trasporto, dovendosi alla stessa bonificare solamente l' importo della deteriorazione degli oggetti medesimi, o l' intero valore di essi, in caso di perdita, nel modo stesso come si è stabilito pe' viveri, e per gli utensili.

Nel solo caso che il bottame, ed i fanali possono bisognare indispensabilmente in qualche altro punto, per non fare aggravare la Real Marina di una spesa per l' acquisto di altri simili oggetti, si permette, che siano trasportati per conto della Guerra, previa però la formale richiesta da farsi da lei all' Intendente Generale dell' Esercito.

6.° Nel caso poi, che la truppa verrà destinata per luoghi, ove non esistono magazzini di Marina, dovrà contrattarsi coi padroni dei legni per la somministrazione della diaria razione, e per tutt'altro che può occorrere alla truppa imbarcata, a seconda del prezzo che potrà convenirsi coi padroni suddetti, e per quanto sarà possibile di non oltrepassare le grana dieci di prest giornaliero del soldato, restando a carico del Padrone, tanto i viveri superanti, quanto gli utensili, il bottame e tutt'altro, non dovendosi pagare allo stesso, che l' importo delle razioni consumate dalla truppa durante la traversata.

7.° Quando la truppa partirà dai luoghi, ove non esistono magazzini di Marina, dovrà praticarsi lo stesso, giusta il prescritto dall' Articolo 114 dell' ordinanza amministrativa Militare.

8.° Imbarcandosi la truppa su legni Reali da guerra, le razioni di passaggio, e tutt' altro occorrente alla truppa medesima, dovrà essere somministrato dal provveditore di Marina, e giunti al luogo di destinazione, i generi di supero rimarranno a carico del provveditore istesso, senza che il ramo di guerra sia tenuto ad altro, che al solo pagamento de' viveri consumati durante la traversata.

9.° Finalmente nei transiti di truppa su legni mercantili, scortati da legni da guerra, le reste de' generi consumati, che si rinverranno

in seguito del verbale stabilito in luogo di arrivo, debbonsi passare, dai primi sui secondi, a conto del provveditore, e defalcarsi l'importo di essi a norma dell'espertizzo di buona qualità riconosciuta; sì nell'imbarco, che nello sbarco, dal credito totale, e questi da liquidarsi per l'espressata fornitura.

Nel darle di ciò conoscenza, la prego Signor Intendente Generale ad emettere da sua parte le analoghe disposizioni alle autorità da lei dipendenti, per lo adempimento di tale determinazione — Il Ministro Segretario di Stato della Guerra e Marina — firmato — Scaletta.

Per copia conforme

Il Segretario della Giunta Generale
dei Contratti della Real Marina.
Pietro Elia.

L' Assientista
Francesco M.ª Fazio.

Visto
Il Retro Ammiraglio
Intendente Generale Presidente
Anguissola.

MINISTERIALE DE' 17 FEBBRAJO 1827.

4.° Ripartimento, 2.° Carico N.° 461. (Ramo di Guerra).

Signor Intendente Generale — Ad oggetto di rendere unisono, e costante il metodo, relativo alla redazione de' documenti per la somministrazione de' viveri alle truppe di terra imbarcate, sia sopra Bastimenti Reali, sia sopra trasporti scortati da legni da guerra, giusta la proposizione da lei fattami col foglio de' 5 Ottobre ultimo N. 1076, ho creduto regolare di far stabilire dall' Intendente Generale dello esercito il presente regolamento, che è stato da me approvato.

REGOLAMENTO

Per la legalità de' documenti a prodursi nella somministrazione de' viveri alle Reali truppe di terra imbarcate.

Art. 1. Nei trasporti di truppe su i legni da guerra, su trasporti convogliati dai primi, su quelli di commercio tragittnoti isolatamente, le somministrazioni, che si eseguono de' generi approvvisionati dall' assieoto suddetto, saranno giustificate con boni separati, distinguendosi per ciascun corpo, le razioni di passaggio fornite, così dette di truppa, di liberanza, di famiglie, e le consumazioni d'olio pei fanali.

Art. 2.° Nei boni delle razioni di passaggio detti di truppa, dovrà distinguersi il corpo, battaglione, e compagnia a cui gl' individui appartengono, il totale delle razioni distribuite, e la durata de' giorni. Tali boni saranno sottoscritti per parte prendente, dal più elevato in grado, che esiste sul legno, e la di costui firma sarà legalizzata dal Commissario di Guerra, o dal Sindaco che ne disimpegna le funzioni, nel momento in cui esegue la rivista di sbarco.

Art. 3.° In quei che indicano razioni di liberanza, dovrà specificarsi il nome, e cognome dell' individuo ammalato, il corpo, battaglione, e compagnia, cui appartiene, l'epoca di tale trattamento, ed il totale delle razioni distribuite. Detti boni saranno sottoscritti dal professore esistente a bordo del legno da guerra, e per parte prendente, dall' individuo più elevato in grado del corpo imbarcato, seguendo la vidimazione delle firme, come si è detto nell' articolo precedente.

Art. 4.° Negli altri contestanti le razioni di passaggio, date alle famiglie, dovrà precisarsi il nome e cognome della moglie, e figli, coll' indicazione parziale, del nome, e cognome, grado, corpo, battaglione, compagnia dell' individuo a cui appartengono, il numero parziale, e totale delle razioni distribuite, e la durata de' giorni. Tali boni saranno sottoscritti per parte prendente, dall' individuo del corpo medesimo più elevato in grado, e quindi la vidimazione del Commissario come l' articolo secondo.

Art.° 5.° Finalmente ne' boni relativi alla consumazione d'olio fatta da' legni da guerra per fanali straordinarî, dovrà indicarsi il numero de' fanali accesi, l' onciario del liquido consumato per ciascun di essi,

la durata de' giorni, ed il totale ridotto a cantaia, rotola, e centesimi. Detti boni saranno firmati dal Comandante del legno da guerra, e vidimati dal Commissario della Real Marina. Quando poi la somministrazione suddetta sia eseguita a bordo de' legni da trasporto, perchè non convenuto nel contratto di noleggio dover gravitare l'illuminazione a carico de' Padroni, allora gli accennati boni saranno sottoscritti dal Padrone del legno, dal più elevato in grado, dagli individui imbarcati, e vidimati dal Commissario di guerra del luogo di sbarco.

La prego quindi Signor Intendente Generale a comunicare siffatto Regolamento al Provveditore della Real Marina, ai maestri di razione, che imbarcano su i legni da guerra, ed ai Commissarî da lei dipendenti; incaricando questi ultimi di dover dare conoscenza delle istruzioni medesime, volta per volta, ai Padroni di legni di commercio da essi noleggiati, che senza scorta tragittano isolatamente.

L'Intendente Generale dell'esercito, e gl'Ispettori Generali delle diverse armi sono stati incaricati a farne curare l'adempimento per la parte che rispettivamente loro riguarda — Pel Ministro Segretario di Stato della Guerra e Marina — Il Direttore — firmato — G. di Brocchetti —

Per copia conforme

Il Segretario della Giunta Generale de' Contratti della Real Marina.
Pietro Elia.

L'Assentista
Francesco M.ª Fazio.

Visto
Il Retro Ammiraglio Intendente Generale Presidente
Anguissola.

MINISTERIALE DE' 31 DICEMBRE 1827.

1.° Ripartimento, 2.° Carico N. 5132. (Ramo di Marina)

Signor Intendente Generale — Il vice Intendente dell' esercito in Messina fece il dubbio all' Intendente Generale di esso, se, cioè, imbarcandosi la truppa con viveri della Real Marina per andare, senza scorta di legni da guerra, in un luogo, ove la stessa amministrazione non avesse magazzini per riprendersi quelli de' suddetti generi rimasti superanti dopo la traversata, qual uso dovesse farsi di tali generi. In seguito di quanto sul proposito manifestò l' Intendente Generale suddetto, ed in conformità de' divisamenti emessi dal Comando Generale dello esercito, ha stabilito quanto segue.

Che restino ferme tutte le disposizioni contenute nella Ministeriale de' 31 Gennaio 1826 Numero 6194. In ordine alla somministrazione de' viveri, del bottame, e degli utensilii alla truppa imbarcata. Che il metodo proposto dall' Intendente Generale dell' esercito, concernente la vendita de' viveri di supero nelle spedizioni per mare delle Reali truppe, sia eseguito nel solo caso, che saranno stati esauriti tutti i mezzi, onde far restare a beneficio de' padroni de' legni medesimi, i viveri suddivisati, al prezzo del contratto della Real Marina, o almeno per l' importo delle grana otto, che nel caso in quistione, si caricano dalla Tesoreria Generale sul prest del soldato. Che su tale base, verranno costantemente stabiliti i contratti di nolo, per lo trasporto di truppa ne' luoghi, ove non esistono magazzini della Real Marina, quante volte i legni da trasporto non verranno scortati da bastimenti da guerra, dovendosi però pria far di tutto, per contrattare coi padroni medesimi la somministrazione de' viveri durante la traversata.

Partecipo, tutto ciò a lei Signor Intendente Generale per intelligenza, ed adempimento di sua parte. — Pel Ministro Segretario di Stato della Guerra e Marina impedito — Il Direttore — firmato — G. di Brocchetti.

Per copia conforme

Il Segretario della Giunta Generale de' Contratti della Real Marina
PIETRO ELIA.

L' Assientista
FRANCESCO M.ª FAZIO.

Visto
Il Retro Ammiraglio
Intendente Generale Presidente
ANGUISSOLA.

REGOLAMENTO

Annesso al Real Decreto de' 2 Maggio 1830, relativo alla bonifica delle razioni di passaggio, che si danno a' detenuti, o rilegati, per misura di giustizia, dipendenti dai Ministeri di Stato delle Finanze, di Grazia e Giustizia, degli affari Interni, e della Polizia Generale, vengono imbarcati sopra i legni della Real Marina.

REGOLAMENTO

Per bonificarsi al Provveditore generale de' viveri della Real Marina, il valore de' generi di sussistenza, che dal medesimo possono somministrarsi ad individui, i quali per misura di giustizia, e dipendenti dai diversi Ministeri di Stato sono imbarcati di passaggio sopra i bastimenti della Real Marina suddetta.

Art. 1.° — Gl' individui, che per misura di giustizia possono essere imbarcati di passaggio sopra legni della Real Marina, debbono distinguersi nelle seguenti quattro classi:

1.ª Coloro che s'imbarcano in seguito di condanna, o commutazione di pena. Le razioni che a costoro saranno somministrate, debbano cedere a peso dell' Amministrazione del registro, e bollo, in forza del Real Decreto de' 3 Gennaio 1827; ciò però nel solo caso, in cui la commutazione della pena avvenga per effetto della Real Clemenza, prima dell' esecuzione della pena stessa, giacchè nel caso in cui mentre un condannato sta espiando la sua pena, ottenga la commutazione della medesima in un' altra, ovvero senza commutazione di pena, sia da un luogo trasportato in un altro, in allora il nutrimento del condannato, sino all' arrivo della novella destinazione, deve continuare ad essere a carico di quel dipartimento, che aveva un tal peso nel luogo della espiazione della prima pena.

2.ª Quei che sono chiamati come testimoni. Le razioni di costoro vanno a carico della stessa Amministrazione del registro, e bollo per effetto del suddetto Real Decreto.

3.ª I controbandieri. Le razioni somministrate ai medesimi debbano essere rimborsate dal Ministero delle Finanze.

4.° Coloro che sono rilegati per causa di pubblico interesse, o imbarcati per misura di Polizia. Per questi il prezzo della razione debba essere rivaluto dal Ministero della Polizia generale.

Art. 2.° — Il Prefetto di Polizia negli uffizî da dirigggere al Maggior Generale della Real Marina, chiedendo lo imbarco di alcun rilegato, o arrestato per altra causa, farà espressamente rilevare a quali delle soprascritte quattro caratteristiche appartenga l'individuo, pel quale si chiede il trasporto; ed il Maggior Generale suddetto ne darà subito comunicazione letterale all'Intendente Generale della Real Marina pel convenevole uso.

Art. 3.° — Per gl'individui compresi nelle due prime classi dell'articolo primo, la Real Marina farà loro somministrare giornalmente il nutrimento, durante il viaggio per mare. La parte prendente firmerà il ricevo delle razioni somministrate, e non sapendo scrivere, vi apporrà il segno della croce. Un tal ricevo sarà vistato dal capo della scorta che lo rimetterà al Maggior Generale della Real Marina. Questo funzionario verificherà il tempo che ha impiegato il bastimento nel viaggio, e rimetterà il foglio all'Intendente Generale della Real Marina, il quale lo munirà del suo visto, dopo averne fatto prendere ragione al controllo, ed indi lo passerà al Procuratore generale della G. C. criminale, che trarrà il mandato corrispondente nella classe del registro, a favore del provveditore generale de' viveri della Real Marina. Nel foglio sopradescritto, oltre del nome, e cognome degl'individui chiamati per testimonii, ai quali si è somministrato la razione, dovrà indicarsi del pari, il Nome, e Cognome dell'imputato, o degl'imputati, ed il giudizio, pel quale i primi sono chiamati come testimonî, affinchè nella condanna delle spese, che potrà essere pronunziata a carico di essi imputati, vi si comprenda l'importo delle razioni somministrate ai testimonî.

Di più, qualora gl'individui, ai quali si somministra la razione di passaggio, siano condannati, dovrà indicarsi nel detto foglio l'autorità giudiziaria che ha pronunziato la condanna, e trattandosi di testimonî, dovrà specificarsi l'autorità giudiziaria innanzi a cui vanno ad essere esaminati.

Tanto per parte del Ministro di Stato di Grazia, e Giustizia, quanto per parte dell'Amministrazione del registro e bollo si avrà cura di prevenire i competenti funzionarî, che gl'individui chiamati come testimonî, ricevendo la razione di passaggio dalla Real Marina, non debbono

percepire l'indennità di grana tre a migliatico, e quella di pernottazione, stabilita per tutti i testimoni col precitato Real Decreto de' 15 Gennaio 1817.

Art. 4.° — In ordine poi alla terza, e quarta categoria, gl' individui, di passaggio appartenenti ad ognuna di esse, dovranno formare un documento distinto nel modo che si è prescritto per quei della prima, e seconda categoria, sino alla verifica del Controllo della Real Marina, sopra del quale documento, si stabilirà nell' Intendenza Generale della Real Marina, la regolare liquidazione dell' importo de' viveri somministrati, e pel canale della Real Segreteria di Marina si rimetteranno, di unita ai detti documenti, quelli della quarta al Ministero delle Finanze, onde ne esegua il corrispondente pagamento al Provveditore de' viveri della Real Marina — Napoli 2 Maggio 1830 — L'approvo in assenza di S. M. il Re mio augusto padre, e Signore — firmato — Ferdinando Vicario generale — Il Consigliere Ministro di Stato Presidente interino del Consiglio de' Ministri — firmato — Marchese Tommasi — Il Ministro Segretario di Stato della Guerra e Marina — firmato — Principe della Scaletta — Per certificato conforme. Il Consigliere Ministro di Stato Presidente interino del Consiglio de' Ministri — firmato — Marchese Tommasi — Per copia conforme — Pel Ministro Segretario di Stato della Guerra e Marina impedito. Il Direttore — firmato — G. di Brocchetti.

Per copia conforme

Il Segretario della Giunta Generale de' contratti della Real Marina.
PIETRO ELIA.

L' Assientista
FRANCESCO M.ª FAZIO.

Visto
Il Retro Ammiraglio Intendente Generale Presidente.
ANGUISSOLA.

INTENDENZA GENERALE DELLA REAL MARINA.

Segretariato — N.° 2749 — Copia della Ministeriale emessa dal Ramo di Marina in data del dì 3 Ottobre 1833, 1.° Ripartimento, 2.° Carico N.° 2697, che si passa al Segretario della Giunta Generale, giusta l'articolo 59, titolo XV dell'Ordinanza generale della Real Marina.

Signor Retro Ammiraglio — Affinchè le razioni di passaggio che si somministrano ai servi di pena di carico della Real Marina, che transitano sopra i Reali Legni non siano bonificate all'Assientista, che le fornisce con foglio di consumo straordinario, come finora si è praticato, ma sibbene sui fogli di rivista del Bagno al quale essi appartenevano, locchè è più regolare, e consentaneo al bene del Real Servizio, si osserveranno le cose seguenti:

1.° I servi di pena di carico della Real Marina, che imbarcati sopra un Legno della medesima, dovranno passare da un Bagno ad un altro, saranno portati presenti nelle mensuali riviste del Bagno d'onde escono, fino al giorno inclusivo in cui entreranno nel nuovo Bagno, ove sono destinati.

2.° La esistenza de' detti servi di pena nelle indicate riviste, sarà contestata da un foglio di spedizione, che dovrà rilasciare il Maggior Generale della Real Marina al Comandante del Legno, che deve eseguire il trasporto de' Condannati, il quale foglio dopo di essere stato avvalorato dal certificato del Commissario locale, della seguita consegna nel nuovo Bagno, verrà respinto dallo stesso Comandante del Legno al Maggior Generale, il quale lo passerà al Comandante del Bagno di cui si è parlato nell'articolo precedente, per servir di appoggio alle riviste, e per bonificarsi all'Assientista le razioni di passaggio da detti condannati consumati, senza ammettersi altro foglio di consumo straordinario.

3.° Il detto foglio di spedizione conterrà i nomi, e cognomi de' condannati, il giorno in cui sono usciti dal Bagno ov' esistevano, ed il giorno in cui sono entrati nel Bagno nuovo, contestato dal surriferito Commissario.

4.° I condannati, che pervengono dalle prigioni, ed i condannati all'ergastolo, che debbano spedirsi alle di loro destinazioni, per la bonifica delle razioni di passaggio, saranno portati presenti nel Bagno di ricezione, nel modo di sopra indicato.

5.° I condannati suddetti saran portati presenti nelle riviste del nuovo Bagno in cui sono destinati, dal giorno susseguente al dì loro arrivo nel medesimo, in conseguenza di note giustificative apposte ai fogli di rivista.

Le fò noto quindi a lei per l' adempimento di sua parte — Firmato — G. di Brocchetti —

Per copia conforme

Il Segretario della Giunta Generale de' Contratti
della Real Marina
PIETRO ELIA.

L' Assientista
FRANCESCO M.ª FAZIO.

Visto
Il Retro Ammiraglio
Intendente Generale Presidente
ANGUISSOLA.

TARIFFA E PETITORIO

DELLE MEDICINE ED OGGETTI DI CHIRURGIA DA IMBARCARSI SOPRA

I REALI LEGNI

Annesso alla Ministeriale del 27 Novembre 1841, 1.° Ripartimento, 2.° Carico N. 2213 (Ramo di Marina).

MEDICINALI.	BRIGANTINO uomini 100.			CORVETTA. uomini 200.			FREGATA. uomini 300.			FREGATONE. uomini 400.			VASCELLO. uomini 600.		
	Libbre.	Once.	Dramme.	Libbre.	Once.	Dramme.	Libbre.	Once.	Dramme.	Libbre.	Once.	Dramme.	Libbre.	Once.	Dramme.
Antacido Brittannico. . .	»	6	»	1	»	»	1	6	»	2	»	»	3	»	»
» deacrato	»	2	»	»	4	»	»	6	»	»	8	»	1	»	»
Acetato di morfina. . . .	»	»	1	»	»	2	»	»	3	»	»	4	»	»	6
» ammoniacale. . .	»	6	»	1	»	»	1	6	»	2	»	»	2	6	»
» di piombo	»	4	»	»	8	»	1	»	»	1	4	»	2	»	»
Acido nitrico.	»	1	»	»	2	»	»	3	»	»	4	»	»	5	»
Alcool volatile	»	1	»	»	2	»	»	3	»	»	4	»	»	5	»
Assa fetida.	»	1	»	»	2	»	»	3	»	»	4	»	»	5	»
Aloe soccatriva.	»	1/2	»	»	1	»	»	1 1/2	»	»	2	»	»	3	»
Acqua stillitica antimorragica	»	6	»	1	»	»	1	6	»	2	»	»	3	»	»
» di Rose	»	6	»	1	»	»	1	6	»	2	»	»	3	»	»
» di Menta.	»	6	»	1	»	»	1	6	»	2	»	»	3	»	»
» di Lauro ceraso .	»	6	»	1	»	»	1	6	»	2	»	»	3	»	»
Acqua di Sambuco. . . .	»	6	»	1	»	»	1	6	»	2	»	»	3	»	»
Allume bruciato.	»	»	4	»	»	8	»	»	12	»	»	16	»	2	»
» crudo.	»	»	4	»	»	8	»	»	12	»	»	16	»	2	»
Alcali concreto.	»	»	5	»	1	»	»	1 1/2	»	»	2	»	»	3	»
Aceto distillato.	»	4	»	»	8	»	»	8	12	1	4	»	1	6	»
Butiro di antimonio . . .	»	»	1	»	»	2	»	»	3	»	»	4	»	»	6
Balsamo d'opodeldok. . .	»	3	»	»	6	»	»	9	»	1	»	»	1	6	»
» innocenziano . .	»	1	»	»	2	»	»	3	»	»	4	»	»	6	»
» di arcea	»	2	»	»	4	»	»	6	»	»	8	»	1	»	»
» di copaive . . .	»	2	»	»	4	»	»	6	»	»	8	»	1	»	»
Calce pura	1	»	»	2	»	»	3	»	»	4	»	»	6	»	»
Chinina solfato	»	»	5	»	1	»	»	1 1/2	»	»	2	»	»	3	»
Corteccia peruviana . . .	»	6	»	1	»	»	1	6	»	2	»	»	3	»	»
» di angustura. .	»	4	»	»	8	»	1	»	»	1	6	»	2	»	»
» di semaruba . .	»	4	»	»	8	»	1	»	»	1	6	»	2	»	»
Cassia fistola.	»	6	»	1	»	»	1	6	»	2	»	»	3	»	»
Canfora	»	1	»	»	2	»	»	3	»	»	4	»	»	6	»
Castorio di Russia	»	»	3	»	»	6	»	1	»	»	1	3	»	1 1/2	»
Chermes minerale	»	»	5	»	1	»	»	1 1/2	»	»	2	»	»	3	»
Cremore di tartaro . . .	2	»	»	4	»	»	6	»	»	8	»	»	12	»	»
Concino spiritoso.	»	2	»	»	4	»	»	6	»	»	8	»	1	»	»
Cerato di Galeno	»	3	»	»	6	»	»	9	»	1	»	»	1	6	»
Cloruro di Calce.	»	6	»	1	»	»	1	6	»	2	»	»	3	»	»

MEDICINALI.	BRIGANTINO uomini 100.			CORVETTA. uomini 200.			FREGATA. uomini 300.			FREGATONE uomini 400.			VASCELLO uomini 600.		
	Libbre.	Once.	Dramme.	Libbre.	Once.	Dramme.	Libbre.	Once.	Dramme.	Libbre.	Once.	Dramme.	Libbre.	Once.	Dramme.
Cerussa di piombo	»	1	»	»	2	»	»	3	»	»	4	»	»	6	»
Diagridio solforato. . . .	»	»	5	»	1	»	»	1 1/2	»	»	2	»	»	3	»
Digitale purpurea	»	»	5	»	1	»	»	1 1/2	»	»	2	»	»	3	»
Estratto di Belladonna. .	»	»	5	»	1	»	»	1 1/2	»	»	2	»	»	3	»
» di Giusquiamo .	»	»	5	»	1	»	»	1 1/2	»	»	2	»	»	3	»
» di Cicuta	»	»	5	»	1	»	»	1 1/2	»	»	2	»	»	3	»
Estratto di oppio acquoso	»	»	5	»	1	»	»	1 1/2	»	»	2	»	»	3	»
» di camomilla . .	»	1	»	»	2	»	»	3	»	»	4	»	»	6	»
» di Gramigna. . .	»	»	5	»	1	»	»	1 1/2	»	»	2	»	»	3	»
Etiope minerale	»	»	5	»	1	»	»	1 1/2	»	»	2	»	»	3	»
Empiastro vescicatorio . .	»	6	»	1	»	»	1	6	»	2	»	»	3	»	»
» di Bonis, con dup.ª mercurio	»	6	»	1	»	»	1	6	»	2	»	»	3	»	»
» di diachilon gommoso.	»	2	»	»	4	»	»	6	»	»	8	»	1	»	»
Fiori di sale ammoniaco	»	2	»	»	4	»	»	6	»	»	8	»	1	»	»
» di Zingo	»	»	5	»	1	»	»	1 1/2	»	»	2	»	»	3	»
» di sale ammoniaco marziale.	»	»	5	»	1	»	»	1 1/2	»	»	2	»	»	3	»
» di solfo.	»	6	»	1	»	»	1	6	»	2	»	»	3	»	»
» di camomilla . . .	»	6	»	1	»	»	1	6	»	2	»	»	3	»	»
» di malva	»	6	»	1	»	»	1	6	»	2	»	»	3	»	»
» di sambuco	»	6	»	1	»	»	1	6	»	2	»	»	3	»	»
Fogli di Sena orientale	»	4	»	»	8	»	1	»	»	1	6	»	2	»	»
» di Belladonna . . .	»	4	»	»	8	»	1	»	»	1	6	»	2	»	»
Gomm' arabica	»	4	»	»	8	»	1	»	»	1	6	»	2	»	»
» ammoniaca	»	2	»	»	4	»	»	6	»	»	8	»	1	»	»
Idrojodato di potassa . . .	»	»	3	»	»	6	»	»	9	»	»	12	»	1 1/2	»
Legno quassio	»	4	»	»	8	»	1	»	»	1	6	»	2	»	»
» Santo.	»	6	»	1	»	»	1	6	»	2	»	»	3	»	»
Liquore anodino	»	2	»	»	4	»	»	6	»	»	8	»	1	»	»
Laudano liquido	»	2	»	»	4	»	»	6	»	»	8	»	1	»	»
Mercurio dolce.	»	»	3	»	»	6	»	»	9	»	»	12	»	1 1/2	»
Manna scelta.	1	»	»	2	»	»	3	»	»	4	»	»	6	»	»
Mele semplice	1	»	»	2	»	»	3	»	»	4	»	»	6	»	»
» rosato	»	3	»	»	6	»	»	9	»	1	»	»	1	6	»
Massa pillolare di cinaglossa	»	»	5	»	1	»	»	1 1/2	»	»	2	»	»	3	»
Nitro puro.	»	6	»	1	»	»	1	6	»	2	»	»	3	»	»
Nitro stibiato.	»	1	»	»	2	»	»	3	»	»	4	»	»	6	»
Nitrato di argento. . . .	»	»	1	»	»	2	»	»	3	»	»	4	»	»	6
Olio di ricino	»	6	»	1	»	»	1	6	»	2	»	»	3	»	»
» di mandorle dolci. .	»	6	»	1	»	»	1	6	»	2	»	»	3	»	»
Ossimele semplice	»	3	»	»	6	»	»	9	»	1	»	»	1	6	»
Oppio puro	»	»	3	»	»	6	»	»	9	»	»	12	»	1 1/2	»
Polvere di James, paccotti.	1	»	»	2	»	»	3	»	»	4	»	»	6	»	»
» di Dovvero . . .	»	»	5	»	1	»	»	1 1/2	»	»	2	»	»	3	»
» di chinachina. .	»	6	»	1	»	»	1	6	»	2	»	»	3	»	»
» Solutiva.	»	2	»	»	4	»	»	6	»	»	8	»	1	»	»
Precipitato bianco	»	»	2	»	»	4	»	»	6	»	»	8	»	1 1/2	»
Precipitato rosso	»	»	2	»	»	4	»	»	6	»	»	8	»	1 1/2	»
Pomata ossigenata	»	2	»	»	4	»	»	6	»	»	8	»	1	»	»
Polvere di seme di senape.	»	6	»	1	»	»	1	6	»	2	»	»	3	»	»
» d'ipecacuana. . .	»	»	5	»	1	»	»	1 1/2	»	»	2	»	»	3	»

MEDICINALI.	BRIGANTINO — uomini 100.			CORVETTA. — uomini 200.			FREGATA. — uomini 300.			FREGATONE — uomini 400.			VASCELLO — uomini 600.		
	Libbre.	Once.	Dramme.	Libbre.	Once.	Dramme.	Libbre.	Once.	Dramme.	Libbre.	Once.	Dramme.	Libbre.	Once.	Dramme.
Rabarbaro.	»	1	»	»	2	»	»	3	»	»	4	»	»	6	»
Radice d' ipecacuana. . .	»	1	»	»	2	»	»	3	»	»	4	»	»	1	»
» di Genziana . . .	»	1	»	»	2	»	»	3	»	»	4	»	»	1	»
» di Ratania . . .	»	1	»	»	2	»	»	3	»	»	4	»	»	1	»
» di Scialappa . . .	»	»	5	»	1	»	»	1	5	»	2	»	»	3	»
» di poligola virginiana	»	6	»	1	»	»	1	6	»	2	»	»	3	»	»
Sale di assenzio alcalino.	»	»	3	»	»	6	»	»	9	»	1	2	»	1	5
» Inglese.	1	»	»	2	»	»	3	»	»	4	»	»	6	»	»
Semi di mellone	»	6	»	1	»	»	1	6	»	2	»	»	3	»	»
» di mandorle amare.	»	1	»	»	2	»	»	3	»	»	4	»	»	6	»
» di mandorle dolci .	»	3	»	»	6	»	»	9	»	1	»	»	1	6	»
Solfato di rame.	»	»	5	»	1	»	»	1	5	»	2	»	»	3	»
Sublimato corrusivo. . .	»	»	2	»	»	4	»	»	6	»	»	8	»	1	»
Sparadrappo.	»	6	»	1	»	»	1	6	»	2	»	»	3	»	»
Spirito di vino.	1	»	»	2	»	»	3	»	»	4	»	»	6	»	»
Stibio diaforetico. . . .	»	1	»	»	2	»	»	3	»	»	4	»	»	6	»
Sciroppo di aceto. . . .	»	6	»	1	»	»	1	6	»	2	»	»	3	»	»
Sciroppo di poligola. . .	»	6	»	1	»	»	1	6	»	2	»	»	3	»	»
» di viola. . . .	»	6	»	1	»	»	1	6	»	2	»	»	3	»	»
» di cedro . . .	»	6	»	1	»	»	1	6	»	2	»	»	3	»	»
Tintura stomatica. . . .	»	1	»	»	2	»	»	3	»	»	4	»	»	6	»
» di Glutton . . .	»	2	»	»	4	»	»	6	»	»	8	»	1	»	»
Tartaro stibiato.	»	»	3	»	»	6	»	»	9	»	1	2	»	1	5
Teriaca nostrale	»	2	»	»	4	»	»	6	»	»	8	»	1	»	»
Terebentina di Venezia .	»	4	»	»	8	»	1	»	»	1	4	»	1	6	»
Unguento rosato	»	2	»	»	4	»	»	6	»	»	8	»	1	»	»
» per la Scabbia .	1	»	»	2	»	»	3	»	»	4	»	»	6	»	»
» di Saturno . .	»	6	»	1	»	»	1	6	»	2	»	»	3	»	»
» di Mercurio. .	»	1	»	»	2	»	»	3	»	»	4	»	»	6	»
» di S.Genevieffa	»	»	5	»	1	»	»	1	5	»	2	»	»	3	»

OGGETTI DI CHIRURGIA.

APPARECCHI per DOTAZIONE.	BRIGANTINO uomini 100.		CORVETTA uomini 200.		FREGATA uomini 300.		FREGATONE uomini 400.		VASCELLO uomini 600.	
Candelette di minugie di vario diametro	N.°	50	N.°	100	N.°	150	N.°	200	N.°	300
» di gomma elastica id. . . .		6		12		18		24		36
Cateteri flessibili id. . .		6		12		18		24		36
Macchina ad estensione continua di Desault. .		1		1		2		2		3
Apparecchio di Boyer per la frattura della clavicola		2		3		4		5		6
Stecche diverse per lunghezza e larghezza per le diverse fratture degli arti superiori ed inferiori di pioppo, e di abete.		6		12		18		24		36
Palmari.		2		4		6		8		12
Fasce a diciotto capi . .		6		12		18		24		36
» lunghe canne tre .		16		32		48		64		80
» lunghe canne due.		16		32		48		64		80
» lunghe canna una.		20		30		40		60		80
Lenzuole di tre ferze . .		2		4		6		8		12
Pezze, rotola		4		8		12		16		20
Filaccica, rotola		2		4		6		8		12
Sospensori di tela . . .	N.°	4		8		12		16		20
Brachieri a destra, Brachieri a sinistra, Brachieri a due gomitoli. } di pelle		6		12		18		26		36
Stoppa, rotola	Rot.	1		2		3		4		6
Fittuccia di lino di canne sei a pezza, una più grande, l'altra piccola.	—	2		4		6		8		12

Per ogni legno vi dovranno stare due mortai di marmo di diversa grandezza, e due bilance, una con pesi di libbre, once ed acini, ed un'altra con sole libbre ed once.

Note. Avendo le Golette, o i Trasporti la metà dell'equipaggio di un Brigantino, la dotazione de'medicinali sarà similmente la metà.

S'intenda questo Petitorio negli armamenti a tempo di pace, dovendosi aumentare in tempo di guerra a norma dell'aumentato equipaggio — Napoli 11 Novembre 1841 — I componenti il Consiglio Centrale Sanitario Militare — firmati — Raffaele Loasses — Francesco Manini — Vincenzo Campagnano — Nicola de Simone — Cav. Francesco Gentile — Domenico Morgera — Antonio Grillo — Giovanni de Vitis — Nicola Melorio — In mia presenza — Il Brigadiere Ispettore Presidente — firmato — Antonio Alvarez y Lobo — Approvato — Il Maresciallo di Campo Direttore del Ministero e Real Segreteria di Stato della Guerra e Marina — firmato — G. di Brocchetti.

Per copia conforme

Il Segretario della Giunta Generale de' Contratti
della Real Marina.
PIETRO ELIA.

L'Assientista
FRANCESCO M.ª FAZIO.

Visto
Il Retro Ammiraglio
Intendente Generale Presidente
ANG: ISSOLA.

N.° 3552.
Registrato 2.° Ufficio li 15 Ottobre 1841.
Libro 1.° Volume 31 Foglio 32 Casella 3 grana ottanta 80.
COLUCCI.

N.° 3552.
Visto
GIOVENE.